



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 80/11

di iniziativa del Consigliere F. PIETROPAOLO recante:

"Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologiche affette da alopecia"

relatore: S. ESPOSITO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/2/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	15/2/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	11/03/2021
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n.80 pag. 4  
*"Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologiche affette da alopecia"*

## Normativa nazionale

Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n.332 pag. 11  
*Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe*

## Normativa comparata

Regione Liguria pag. 203  
*Legge Regionale 27 luglio 2020, n. 22 "Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l'acquisto di una parrucca."*

Regione Molise pag. 206  
*Legge regionale 5 giugno 2020, n.6 "Contributo a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"*

Regione Lazio pag. 207  
*Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (art. 7, commi 77-81) "Legge di stabilità regionale 2020"*

Regione Puglia pag. 208  
*LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 8 "Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia"*

Regione Umbria pag. 211  
*Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)".*

Regione Liguria pag. 217  
*Legge regionale 14 maggio 2013, n. 15 "Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia".*

## Documentazione correlata

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 1713 dell' 11 febbraio 2020 pag. 218  
*"Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oncologiche che necessitano di una parrucca"*

Regione Lombardia pag. 222  
*Deliberazione Giunta regionale n.3989 del 14 dicembre 2020*

Regione Toscana pag. 227

*Deliberazione Giunta regionale n. 1197 del 31 agosto 2020*

Regione Veneto

pag. 231

*Deliberazione della Giunta regionale n. 474 del 23 aprile 2019*

Regione Emilia Romagna

pag. 235

*Deliberazione Giunta regionale n.279 del 21 agosto 2019*

**Documentazione citata**

Agenzia delle entrate

pag. 239

*RISOLUZIONE N. 9/E del 16 febbraio 2010*



*Consiglio Regionale della Calabria*

Il Consigliere

*Filippo Pietropaolo*

**Al Settore segreteria Assemblea  
e Affari Generali  
Sede**

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**di iniziativa del consigliere regionale Filippo Pietropaolo, recante:**

**“Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologiche affette da alopecia”**

**Il consigliere regionale**

**Filippo Pietropaolo**

*Filippo Pietropaolo*  
Il Consigliere

88100 – Catanzaro – Viale De Filippis 79  
filippo.pietropaolo@consr.it



*Consiglio Regionale della Calabria*

**Il Consigliere**

*Filippo Pietropaolo*

### **Relazione illustrativa**

Il numero dei malati oncologici in Calabria cresce costantemente, e non c'è una famiglia che non conti o che non abbia contato almeno un caso a sé vicino.

Una delle dinamiche più frequenti in seguito ai trattamenti terapeutici indicati nei casi di patologie oncologiche è la perdita della maggior parte o di tutti i capelli da parte del soggetto che si sottopone alle cure, e il fenomeno è di particolare impatto sulle donne, essendo i capelli l'espressione tipica della femminilità per eccellenza.

La Regione Calabria intende, attraverso questa proposta di legge, promuovere una misura che potrebbe migliorare la qualità della vita delle pazienti oncologiche, di concerto con le agenzie del terzo settore che si occupano di questo ambito e accreditate nel settore stesso, fornendo un piccolo aiuto alle persone (in questo caso specifico alle donne) che sono affette da questa problematica.

In particolare, la Regione intende dare un sussidio economico alle pazienti oncologiche che volessero acquistare una protesi tricologica (o, più comunemente, una parrucca) al fine di sopperire a questa conseguenza, dovuta appunto ai trattamenti terapeutici indicati in questi casi specifici.

Un sistema sanitario pubblico capace di rispondere alle esigenze dei cittadini è fatto certamente di cure e servizi all'avanguardia, ma anche di misure come questa. Bisogna comprendere quanto sia delicata, dal punto di vista fisico e psicologico, la fase della vita che le pazienti oncologiche devono affrontare nel sottoporsi alle cure, ed è fondamentale sostenere anche l'aspetto morale di chi affronta una prova di vita di così importante: la lotta al cancro.

La presente legge si propone, inoltre, l'obiettivo di promuovere la creazione di una "*Banca dei capelli regionale*", un organo al quale ciascun cittadino calabrese, in maniera del tutto volontaria, potrà donare periodicamente i propri capelli, che saranno destinati alla realizzazione di protesi tricologiche; un piccolo gesto di solidarietà, valore al quale i calabresi sono dediti, che può essere fondamentale per donare una grande speranza.

**88100 – Catanzaro – Viale De Filippis 79**  
**[filippo.pietropaolo@consrc.it](mailto:filippo.pietropaolo@consrc.it)**



*Consiglio Regionale della Calabria*

Il Consigliere

*Filippo Pietropaolo*

## **Relazione finanziaria**

**Titolo: Legge regionale “Interventi in materia di sussidio a favore di pazienti oncologiche affette da alopecia”.**

### **Oneri finanziari**

La proposta di legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che possono essere quantificati in euro 200.000,00. Per la quantificazione della spesa si sono prese in considerazione stime parametriche da altre Regioni che hanno stanziato fondi a parziale o totale copertura del costo di acquisto della parrucca.

Il contributo previsto, in aggiunta alla detrazione fiscale del 19% riconosciuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, consente di abbattere integralmente i costi nel caso di acquisto di parrucche con capelli sintetici e fino al 50% nel caso di acquisto di parrucche con capelli veri. Infatti, la spesa per l'acquisto della parrucca può essere detratta fiscalmente allegando idonea documentazione. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 ha chiarito che la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili (detrazione Irpef del 19 per cento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR) se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come un qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o lesioni e messo in commercio con queste finalità. In particolare, la parrucca è inclusa tra gli oneri sanitari detraibili nei casi in cui venga utilizzata da pazienti oncologici per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli causata dai trattamenti chemioterapici.

88100 – Catanzaro – Viale De Filippis 79  
filippo.pietropaolo@consrc.it



*Consiglio Regionale della Calabria*

**Il Consigliere**

*Filippo Pietropaolo*

Alla copertura della spesa si provvede per gli anni 2021-2023 con i fondi presenti all'interno del programma U.20.03 "Fondo speciale di parte corrente" per euro 100.000,00 e con la riduzione delle seguenti spese di cui alla tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34 (Legge di stabilità regionale 2021):

- U.14.04 Capitolo U06129101: - 50.000,00 euro (L.r. 13/1979 - Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione);
- U.01.02 Capitolo U01002108: - 50.000,00 (L.r. 13/1996 - Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica);

**Copertura finanziaria:**

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Totale 2021/2023</b>
Programma U.20.03 Fondo speciale di parte corrente	- 100.000,00	- 100.000,00	-100.000,00	
U.14.04 Capitolo U06129101	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
U.01.02 Capitolo U01002108	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
<b>Totale</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

88100 – Catanzaro – Viale De Filippis 79  
 filippo.pietropaolo@consrc.it



*Consiglio Regionale della Calabria*

**Il Consigliere**

*Filippo Pietropaolo*

### **Art.1**

(Definizione)

1. La Regione Calabria promuove interventi finalizzati a garantire un sussidio alle donne affette da patologie oncologiche che, a causa dei trattamenti terapeutici, sono affette da alopecia, necessitando dunque di una protesi tricologica.

### **Art. 2**

(Destinatari)

1. Destinatari dei provvedimenti previsti dalla seguente legge sono le donne affette da patologia oncologica residenti nel territorio calabrese che, in seguito alle cure necessarie al trattamento della propria patologia, perdono, in tutto o in parte, i capelli.
2. Le beneficiarie dei provvedimenti che discenderanno dalla seguente legge sono individuate secondo criteri specifici definiti dalla Giunta regionale con proprio regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art.3**

(Intervento specifico)

1. Le pazienti oncologiche calabresi, che per effetto delle cure necessarie al trattamento della propria patologia perdono i capelli, hanno diritto ad un contributo fino ad un massimo di euro 300, e non superiore alla spesa effettivamente sostenuta, per l'acquisto di protesi tricologiche.

88100 – Catanzaro – Viale De Filippis 79  
filippo.pietropaolo@consrc.it



*Consiglio Regionale della Calabria*

**Il Consigliere**

*Filippo Pietropaolo*

#### **Art. 4**

(Creazione Banca dei capelli regionale)

1. Di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative nel settore sul territorio calabrese, e con le agenzie del terzo settore accreditate in ambito nazionale, la Regione Calabria promuove la nascita di una “*Banca dei capelli regionale*”, un organo al quale, in maniera volontaria, ciascun cittadino calabrese potrà donare periodicamente i propri capelli al fine di permettere la realizzazione di protesi tricologiche destinate ai malati oncologici affetti da alopecia, la cui creazione consentirà, negli anni, di soddisfare un numero sempre maggiore di beneficiarie.
2. La creazione della “*Banca dei capelli regionale*” avverrà secondo i criteri indicati dalla Giunta Regionale con proprio regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 5**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'approvazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2021/2023, si provvede con le seguenti risorse allocate nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, che presentano la necessaria disponibilità e che vengono ridotte dei medesimi importi:
  - a) Programma U.20.03 - capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente", per euro 100.000,00 per gli esercizi 2021-2023;

**88100 – Catanzaro – Viale De Filippis 79**  
**filippo.pietropaolo@consrc.it**

*Consiglio Regionale della Calabria*

Il Consigliere

*Filippo Pietropaolo*

- b) Programma U.14.04 - capitolo U06129101 per euro 50.000,00 per gli esercizi 2021-2023;
  - c) Programma U.01.02 - capitolo U01002108 per euro 50.000,00 per gli esercizi 2021-2023;
2. Per gli esercizi successivi all'anno 2023, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
  3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2021-2023 del bilancio medesimo.

**Art. 6**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

**Il consigliere regionale**

**Filippo Pietropaolo**

  
Il Consigliere

**Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 227 del 27 settembre 1999 - Serie generale - n. 227**

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Lunedì, 27 settembre 1999**

**SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081**

**N. 176/L**

**MINISTERO DELLA SANITÀ**

**DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1999, n. 332.**

**Regolamento recante norme per le prestazioni di  
assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio  
sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.**



## SOMMARIO

### MINISTERO DELLA SANITÀ

<b>DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1999, n. 332. — <i>Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe</i></b> . . . . .	<b>Pag. 5</b>
<b>ALLEGATO 1: Elenco 1</b> . . . . .	<b>» 13</b>
<b>Elenco 2</b> . . . . .	<b>» 134</b>
<b>Elenco 3</b> . . . . .	<b>» 175</b>
<b>ALLEGATO 2</b> . . . . .	<b>» 181</b>
<b>Note</b> . . . . .	<b>» 187</b>



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 agosto 1999, n. 332.

**Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.**

## IL MINISTRO DELLA SANITÀ

- VISTI gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
VISTO l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;  
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTO l'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;  
VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, recante "Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell'articolo 34 della l. 5 febbraio 1992, n. 104";  
VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1994, di proroga delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 28 dicembre 1992;  
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 concernente l'attuazione della direttiva 93/42/CEE riguardante i dispositivi medici;  
VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95;  
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;  
VISTO l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che abroga i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;  
VISTO l'articolo 8-sexies, comma 7, dello stesso decreto, che prevede che il Ministro della sanità con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplini le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;  
SENTITO il parere del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 15 luglio 1998;  
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 settembre 1998;  
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;  
VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 100/SCPS/3.13281 del 17 novembre 1998, nonché la risposta della stessa Presidenza in data 14 gennaio 1999, n. DAGL1/1.1.4/51890/4.18.170;  
RITENUTO di accogliere le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;  
SENTITA nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 maggio 1999;

- UDITO nuovamente il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 1999;
- VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 100/SCPS/15.7216 del 7 luglio 1999;
- VISTO il proprio decreto 9 luglio 1999, registrato dalla Corte dei conti il 28 luglio 1999, con il quale, sulla base delle disposizioni normative e degli atti istruttori sopra richiamati, è stato adottato il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- RITENUTO di dover sostituire il predetto decreto, non pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, con altro il cui contenuto tenga conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- RAGGIUNTA, sul nuovo testo, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 agosto 1999,

ADOTTA il seguente regolamento

#### Art. 1

Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore

1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn) fino al 31 dicembre 2000 e ne definisce le modalità di erogazione. Entro la suddetta data il Ministro della sanità provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore.
2. L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti. La loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
3. L'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato.
4. L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende unità sanitarie locali (Usl) ed assegnati in uso con le procedure indicate nell'articolo 4.
5. Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato al presente regolamento, ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl

di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato.

6. In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l'azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati.

## Art. 2

### Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica

- 1 Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e disabilità invalidanti:
- a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
  - b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
  - c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
  - d) gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati, laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
  - e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.
2. Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'istituto stesso.
3. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate.
4. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'azienda Usl è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture.

**Art. 3****Fornitori dei dispositivi protesici**

1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il contenuto della banca dati di cui al comma 7 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo è messo a disposizione delle regioni
2. Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 2, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 7.
3. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 le aziende Usl possono altresì rivolgersi ai soggetti già iscritti negli elenchi regionali di cui all'allegato A, paragrafo "Aziende abilitate alle forniture", del decreto ministeriale 28 dicembre 1992. Gli elenchi sono aggiornati tenendo conto delle modifiche apportate dal presente regolamento ai fini dei requisiti richiesti per le forniture.
4. Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni o le aziende Usl stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo 8, comma 2. Fino all'espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le regioni e le aziende Usl assicurano l'erogazione dei dispositivi secondo le modalità già in essere.

**Art. 4****Modalità di erogazione**

1. L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è subordinata, salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.
2. La prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro esiti che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano la menomazione o disabilità. A tal fine, la prima prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere:
  - a) una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione clinica e strumentale dell'assistito;
  - b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;

- c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.
4. La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.
  5. L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto è rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque; in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione è riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.
  6. Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usl di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero alla azienda Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore, in caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl di residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.
  7. La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 2 al presente regolamento, pena l'applicazione delle penalità contestualmente definite; per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.
  8. Il fabbricante di dispositivi protesici è tenuto a corredare i prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente. Il fornitore fornisce al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.
  9. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare alla fattura trasmessa alla azienda Usl ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.
  10. Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica all'azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna o di

spedizione del dispositivo. L'azienda Usl invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a presentarsi per il collaudo. Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione. Qualora all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi capitoli.

11. I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi protesici per il periodo, successivo alla consegna, specificamente definito nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato 2 al presente regolamento.
12. I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore allegato si intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprietà.
13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.

#### Art. 5

##### Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione

1. La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.
3. In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la azienda Usl può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela.
4. Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell'articolo 4.
5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; la azienda Usl autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.

**Art. 6**

## Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva

1. I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella loro configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura di:
  - a) dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare i problemi riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle protesi definitive e non utilizzabili, se non marginalmente, per la loro realizzazione;
  - b) dispositivi protesici temporanei, utilizzabili significativamente per la realizzazione dei dispositivi definitivi.
2. I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la fornitura del dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo temporaneo.
3. L'azienda Usl può autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo in favore dei soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore. Nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.

**Art. 7**

## Numerazione dei dispositivi protesici su misura

1. I dispositivi su misura indicati nell'elenco 1 allegato al presente regolamento debbono riportare un numero di matricola da cui si rilevi anche il mese e l'anno dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, che deve essere impresso in modo visibile ed indelebile in un punto non asportabile e non soggetto a logorio. In caso di sostituzione della parte su cui inizialmente è stato impresso, il numero di matricola deve essere reimpresso sulla parte sostituita.

**Art. 8**

## Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe indicate dall'elenco 1 del nomenclatore allegato nel presente regolamento ed una riduzione di tale valore non superiore al venti per cento.
2. I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti.
3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale ed al monitoraggio della spesa relativa all'assistenza protesica, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe e dei prezzi di acquisto dei dispositivi protesici di cui, rispettivamente, agli elenchi 1 e 2 e 3 del nomenclatore allegato.

**Art. 9****Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori**

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture.
2. Le modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di cui al presente regolamento sono stabilite dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità.

**Art. 10****Modalità di controllo**

1. A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato è attribuito lo specifico codice riportato negli elenchi allegati, che costituisce l'elemento identificativo del dispositivo nell'ambito degli scambi all'interno del Ssn e deve essere utilizzato per ogni finalità di carattere amministrativo ed informativo.
2. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte delle aziende Usl del presente regolamento ed assicurano l'attivazione da parte di ciascuna azienda Usl di specifici sistemi di controllo, interno ed esterno.

**Art. 11****Aggiornamento del nomenclatore**

1. Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.

**Art. 12**

1. Il presente regolamento sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1993.

**Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Roma, 28 agosto 1999**

**Il Ministro: BINDI**

**Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO**  
**Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1999**  
**Registro n. 2 Sanità, foglio n. 76**

## **NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PROTESI**

### **ELENCO N. 1 :**

***Nomenclatore tariffario delle prestazioni sanitarie protesiche***



**LA DESCRIZIONE DEGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE  
DISABILI E LE NORME TECNICHE RIPORTATE NEL  
PRESENTE ELENCO FANNO RIFERIMENTO ALLA  
CLASSIFICAZIONE ISO 9999:1998  
APPROVATA COME NORMA EUROPEA  
EN ISO 9999**

<b>Classe 03</b>	<b>Ausili per terapia ed addestramento</b>
<b>Classe 06</b>	<b>Ortesi e protesi</b>
<b>Classe 09</b>	<b>Ausili per la cura e la protezione personale</b>
<b>Classe 12</b>	<b>Ausili per la mobilità personale</b>
<b>Classe 15</b>	<b>Ausili per la cura della casa</b>
<b>Classe 18</b>	<b>Mobilia ed adattamenti per la casa o per altri edifici</b>
<b>Classe 21</b>	<b>Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione</b>
<b>Classe 24</b>	<b>Ausili per manovrare oggetti e dispositivi</b>
<b>Classe 27</b>	<b>Adattamenti dell'ambiente, utensili e macchine</b>
<b>Classe 30</b>	<b>Ausili per le attività di tempo libero</b>

- - - - -

## ELENCO N. 1:

## Tavola di corrispondenza fra sistemi di classificazione

FAMIGLIE DI PRESIDI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92	CLASSI DI PRESIDI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO
<b>AUSILI ORTOPEDICI:</b> 28 - Ausili addominali 11 - Plantari 12 - Rialzi 13 - Calzature ortopediche predisposte di serie 14 - Calzature ortopediche su misura 16 - Apparecchi ortopedici per arto inferiore 17 - Apparecchi ortopedici per arto superiore 18 - Apparecchi ortopedici per il tronco 19 - Protesi di arto inferiore 20 - Protesi di arto superiore 22 - Ausili per la deambulazione e carrozzine	<b>06 PROTESI E ORTESI:</b> 03 12 Ausili per la terapia dell'ernia 06 12 03 Ortesi per piede } 06 12 03 Ortesi per piede } 06 33 03 Calzature ortopediche di serie 06 33 06 Calzature ortopediche su misura 06 12 Apparecchi ortopedici per arto inferiore 06 27 arto inferiore 06 06 Apparecchi ortopedici per arto superiore 06 03 Ortesi spinali 06 24 Protesi di arto inferiore 06 18 Protesi di arto superiore 03 48 Ausili per rieducazione di movimento, forza, equilibrio 12 18 Biciclette 12 21 Carrozzine } 12 24 Accessori per carrozzine } 12 27 Veicoli (passeggini) 12 36 Ausili per il sollevamento 18.09 Seggioloni
-- - Ausili posturali 26 - Protesi oculari 29 - Ausili ottici correttivi 24 Protesi acustiche	18 09 Sistemi di postura 06.30 Protesi non di arto: 06.30.21 Protesi oculari 21 Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione 21.03 Dispositivi ottici correttivi 21.45 Apparecchi acustici

## REQUISITI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE PROTESICHE INCLUSE NELL'ELENCO N. 1 SECONDO LE NORME TECNICHE ISO E CEN

La terminologia relativa alle protesi, agli arti ed alle ortesi esterne fanno riferimento a:

ISO 8549 - 1 -Protesi e ortesi  
Termini anatomici  
Personale e metodi

ISO 8549 - 2 -Livello di amputazione degli arti e delle amputazioni acquisite  
Anomalie congenite degli arti

ISO 8549 - 3 - Ortesi - definizioni e abbreviazioni

I materiali, i componenti ortopedici prefabbricati, i prodotti ortopedici di serie che costituiscono un AUSILIO ORTOPEDICO trovano riferimento nel pr EN 12182 "Ausili tecnici per disabili-Requisiti generali e metodi di prova"

Resta inteso che il prodotto finito realizzato su misura dal tecnico ortopedico trova riferimento nelle sopracitate norme.

Tutti gli ausili devono in ogni caso rispondere ai requisiti essenziali indicati nell'allegato 1 della Direttiva 93/42 CEE e, tranne quelli su misura, muniti della dichiarazione di conformità CE e relativa fascicolazione tecnica prevista dall'allegato VII di tale direttiva.

Ogni ausilio e accessorio deve recare la marcatura CE e deve essere corredato di etichettatura e istruzioni d'uso.

Gli ausili su misura devono attenersi alle procedure previste dall'allegato VIII della direttiva citata.

L'imballaggio deve garantire che il trasporto e la manipolazione non compromettano il rispetto dei suddetti requisiti essenziali.

In applicazione della direttiva 93/42 CEE il rispetto degli standard determina la presunzione di rispetto dei requisiti essenziali.

A decorrere dal 15 giugno 1998 possono essere immessi in commercio e in servizio dispositivi medici conformi alla Direttiva 93/42 CEE.

### METODOLOGIA PER LA COSTRUZIONE E APPLICAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE PROTESICHE ORTOPEDICHE RIPORTATE NELL'ELENCO N. 1

Il D.M. 14-9-94 N. 665 individua la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il **tecnico ortopedico** è l'**operatore sanitario** che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

I dispositivi ortopedici riportati nell'elenco n. 1 sono applicati e forniti alla persona disabile dal tecnico ortopedico.

Con riferimento alla direttiva 93/42 CEE i dispositivi sono classificati in:

**DISPOSITIVI SU MISURA**, ovvero quelli costruiti singolarmente sulla base della prescrizione medica per essere applicati ed utilizzati solo da un determinato paziente, secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici, misure e/o calchi anche quando nella lavorazione sono utilizzate parti o componenti di serie;

**DISPOSITIVI IN SERIE PREDISPOSTI**, ovvero quelli con caratteristiche polifunzionali costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che comunque necessitano di essere individuati e personalizzati tramite modifiche, successivamente adattati secondo la prescrizione del medico, per soddisfare una esigenza specifica del paziente cui sono destinati.

Con riferimento alla norma ISO 8549-1, la costruzione di un dispositivo su misura o in serie predisposto avviene attraverso le seguenti fasi di lavorazione:

#### **FASE 1**

- Valutazione esigenze funzionali dell'ausilio prescritto dallo specialista  
Definizione delle condizioni generali di salute, professionali e sociali del paziente, da parte di coloro che saranno preposti alla cura e da parte del tecnico ortopedico in merito alla scelta dei componenti. Procedure in merito alla scelta dei componenti e loro applicazioni che si conformino al meglio alle condizioni reali del paziente.
- Analisi di rischio di utilizzo  
Sulla base delle esigenze funzionali e facendo riferimento alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei componenti che andranno a costituire l'ausilio, il tecnico opera le scelte sulla base delle indicazioni della normativa 93/42 CEE (a decorrere dal 15.6.1998, e della UNI EN 1441 "Dispositivi medici-Analisi dei rischi".

#### **FASE 2**

- Progettazione  
Definizione delle caratteristiche costruttive di ogni singola parte dell'ausilio, stesura della scheda progetto, individuazione dei codici di riferimento al nomenclatore tariffario e compilazione del preventivo.
- Rilevamento misure e calco negativo  
Acquisizione e registrazione di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione di protesi ed ortesi, quali la preparazione di diagrammi, grafici, misurazioni e calchi negativi delle parti del corpo interessate. In particolare per una migliore realizzazione delle ortesi dell'arto inferiore si

procede con la valutazione strumentale delle forze meccaniche di carico agli appoggi in fase statica e dinamica.

L'acquisizione delle misure può avvenire con sistema computerizzato, sistema "CAD"

(*Computer aided design*).

### FASE 3

- Stilizzazione e correzione del calco positivo. Procedura di modifica di un positivo ottenuto per colata di gesso in un negativo, per ottenere la forma che determina completamente o parzialmente l'aspetto finale dell'ausilio. Il calco positivo può essere realizzato mediante l'elaborazione tridimensionale dei dati inseriti nel computer e la successiva realizzazione tramite fresatrice a controllo numerico sistema "CAM" (*Computer aided manufacture*).
- Correzione del grafico. Modifica del grafico per ottenere un profilo che determini completamente o parzialmente la forma finale della protesi o dell'ortesi.

### FASE 4

- Costruzione dei componenti prodotti individualmente su calco o in base alle misure.
- Assemblaggio e allineamento provvisorio. Assemblaggio ed allineamento a banco dei componenti di una protesi o di una ortesi conformemente alle caratteristiche definite in base ai dati acquisiti sul paziente.  
NOTA: allineamento. Definizione della posizione nello spazio dei diversi componenti di una protesi o di una ortesi, gli uni rispetto agli altri e rispetto al paziente.

### FASE 5

- Prove: allineamento statico. Procedura attraverso la quale l'allineamento a banco provvisorio è corretto dal tecnico ortopedico sul paziente immobile.

### FASE 6

- Prove allineamento dinamico. Procedura con la quale l'allineamento della protesi e dell'ortesi è ottimizzato tenendo conto delle osservazioni relative a tutti i movimenti del paziente.

### FASE 7

- Finitura. Operazione di produzione realizzata dopo l'allineamento dinamico per conferire all'ausilio la sua conformazione definitiva.

### FASE 8

- Redazione della fascicolazione tecnica in riferimento alla qualità del prodotto in conformità con la direttiva 93/42 CEE per i prodotti su misura vanno espletate le procedure dell'allegato VIII (a decorrere dal 15/6/98).

**FASE 9**

- Verifica e consegna dell'ausilio. Procedura di verifica che conferma che l'ortesi o la protesi finita (inclusa la personalizzazione, funzionalità ed estetica) è soddisfacente. In particolare, per protesi e ortesi dell'arto inferiore la verifica funzionale può essere integrata da strumenti di rilevazione elettronica che consentono di valutare meglio la funzionalità dell'ausilio.
  
- Addestramento e spiegazione corretto utilizzo. Autonomamente o in collaborazione con altre figure professionali unite in "équipe multidisciplinare", il tecnico ortopedico addestra il disabile all'uso delle protesi, delle ortesi e altri ausili per quanto riguarda:
  1. La tecnica per calzare l'ausilio.
  2. Le cautele nell'uso.
  3. La durata e l'alternanza dei periodi di uso nella fase iniziale per non incorrere in arrossamenti, piaghe, ecc.
  4. Le procedure per la pulizia.
  5. La periodicità degli interventi di regolazione o manutenzione ordinaria.

NOTA: L'addestramento per quanto riguarda gli obiettivi terapeutici e riabilitativi non sono a carico del tecnico ortopedico.

<b>AUSILI PER TERAPIA DELL'ERNIA</b>	
<b>FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO</b>
<b>28 - Ventriere e cinti erniari</b>	<b>03 12 Ausili per la terapia dell'ernia</b> 03 12 03 Cinghie erniarie 03 12 06 Ventriere e cinti erniari

<b><u>NORME TECNICHE</u></b>	
<b>pr EN 12182</b>	<b>Ausili tecnici per disabili-Requisiti generali e metodi di prova</b>
<b>ISO 8549 - 1, -3</b>	<b>VOCABOLARIO</b>

**AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA  
(AUSILI ADDOMINALI)****ISO 03.12**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.			
<b>VENTRIERE COSTRUITE SU MISURA</b>			
Post - operatoria (appendicectomia, erniotomia) alta cm. 18	28.01.001	03.12.06.003	119.000
Per ptosi viscerale (gastrica, renale) con cuscinetto sottoscopia alta fino a cm. 30	28.01.003	03.12.06.006	153.900
Per sventramento semplice o per ptosi o per diastasi dei retti	28.01.005	03.12.06.009	192.800
Per sventramento addome pendulo, con tirante sovrappubico ed eventuali bretelle, su misura:			
- per uomo o donna fino a cm. 120	28.01.009	03.12.06.012	270.300
- per uomo o donna oltre cm. 120	28.01.011	03.12.06.015	344.600
<b>CINTI ERNIARI SU MISURA PER ADULTI</b>			
Possono essere forniti esclusivamente ad invalidi non operabili.			
<b>Inguinale semplice o crurale</b>			
- in tessuto elastico	28.05.001	03.12.06.033	106.200
- a molla	28.05.003	03.12.06.036	175.800
<b>Inguinale doppio:</b>			
- in tessuto elastico	28.05.005	03.12.06.039	140.900
- a molla	28.05.007	03.12.06.042	196.600
<b>Scrotale per ernia incontenibile e sospensorio:</b>			
- normale	28.05.013	03.12.06.045	202.800
- per ernia voluminosa	28.05.015	03.12.06.048	295.900
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Foro per stomia su ventriera	—	03.12.06.103	56.900

<b>ORTESI SPINALI</b>	
<b>FAMIGLIE NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O.</b>
18 - Corsetti, busti, reggispalle, collari, minerve o gorgere	<p><b>06 03 Ortesi spinali</b>            Un'ortesi spinale è un insieme di componenti compatibili solitamente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto individualmente per produrre una gamma di ortesi spinali differenti.            Gli elementi singoli possono essere classificati in base alla seguente classificazione</p> <p>06 03 03 Ortesi sacro-iliache            06 03 06 Ortesi lombo-sacrali            06 03 09 Ortesi toraco-lombo sacrali            06 03 12 Ortesi cervicali            06 03 15 Ortesi cervico-toraciche            06 03 18 Ortesi cervico-toraco-lombo-sacrali</p>

<b>NORME TECNICHE</b>	
pr EN 12182	<b>Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova</b>
ISO 8549-1, -3	<b>VOCABOLARIO</b>

**ORTESI SPINALI****ISO 06.03**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.			
PER ORTESI SPINALI SI INTENDONO GLI AUSILI:			
- corsetti			
- busti			
- reggispalle			
- collari			
- minerve o gorgere			
<b>ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI</b>		<b>06.03.09</b>	
<b>Busto in stoffa armata su misura</b>			
<b>Con allacciatura centrale:</b>			
Di stoffa sfoderato su misura con due molle rigide posteriori ai lati della colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle o stoffa due molle flessibili anteriori, con allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e/o lacci di regolazione:			
- per uomo	18.01.001	06.03.09.003	199.600
- per donna	18.01.003	06.03.09.004	258.700
In stoffa doppia (normale):			
- per uomo	18.01.005	06.03.09.005	289.100
- per donna	18.01.007	06.03.09.006	300.600
Con parte anteriore o laterale elastica:			
- per uomo	18.01.009	06.03.09.007	255.200
- per donna	18.01.011	06.03.09.008	288.600
In stoffa doppia con parte anteriore o laterale elastica o con pancera contentiva:			
- per uomo	18.01.017	06.03.09.009	342.500
- per donna	18.01.019	06.03.09.010	411.400
<b>Con due allacciature laterali:</b>			
Di stoffa analogo al precedente, su misura sfoderato:			
- per uomo	18.05.001	06.03.09.011	278.600
- per donna	18.05.003	06.03.09.012	359.800
In stoffa doppia normale:			
- per uomo	18.05.005	06.03.09.013	339.200
- per donna	18.05.007	06.03.09.014	405.400
Con parte anteriore elastica:			
- per uomo	18.05.009	06.03.09.015	334.200
- per donna	18.05.011	06.03.09.016	411.300

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
In stoffa doppia con parte anteriore elastica o con pancera contentiva:			
- per uomo	18.05.017	06.03.09.017	366.400
per donna	18.05.019	06.03.09.018	456.600
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Ascellari con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile	18.85.001	06.03.09.103	232.200
Cuscinetto modellato di sostegno, renale ecc.	18.85.003	06.03.09.106	68.200
Fascia epigastrica	18.85.005	06.03.09.109	47.000
Fascia ai trocanteri	18.85.007	06.03.09.112	59.800
Molla supplementare	18.85.009	06.03.09.115	9.300
Pattina sotto pube	18.85.011	06.03.09.118	17.300
Spallacci semplici	18.85.013	06.03.09.121	45.300
Spallacci modellati	18.85.015	06.03.09.124	51.700
Taglia oltre cm. 110 di circonferenza	18.85.017	06.03.09.125	66.800
Tessuto alto fino alle ascelle	18.85.019	06.03.09.126	49.400
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi	18.85.021	06.03.09.127	51.400
Imbottitura compensativa, per scoliosi	18.85.023	06.03.09.128	32.000
<b>RIPARAZIONI E/O ADATTAMENTI</b>			
Abbassare parte anteriore	18.91.001	06.03.09.503	43.800
Abbassare totalmente stoffa	18.91.003	06.03.09.506	56.700
Allargare parte anteriore	18.91.005	06.03.09.509	38.200
Attacco allacciatura	18.91.007	06.03.09.512	16.200
Cuscinetto	18.91.009	06.03.09.515	77.900
Fascia epigastrica	18.91.011	06.03.09.518	56.700
Fasce ai trocanteri	18.91.013	06.03.09.521	58.100
Fettuccia a ganci	18.91.015	06.03.09.524	37.300
Fibbia con relativo attacco ed incontro	18.91.017	06.03.09.527	18.400
Giarrettiera completa	18.91.019	06.03.09.530	17.900
Laccio	18.91.021	06.03.09.533	1.100
Laterale in elastico	18.91.023	06.03.09.536	35.400
Molla	18.91.025	06.03.09.539	8.000
Ortatura totale	18.91.026	06.03.09.542	39.900
Ortatura parziale	18.91.027	06.03.09.545	26.400
Parte anteriore in elastico	18.91.029	06.03.09.548	90.200
Pattina sotto pube	18.91.031	06.03.09.551	17.300
Rivestimento al cuscinetto	18.91.033	06.03.09.554	31.400
Sostituzione davanti	18.91.035	06.03.09.557	57.000
Spallacci semplici	18.91.037	06.03.09.560	57.000
Spallacci modellati	18.91.039	06.03.09.563	66.400
Telini centrali anteriori	18.91.041	06.03.09.566	100.100
Tessuto alto fino alle ascelle	18.91.043	06.03.09.569	80.900
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi	18.91.045	06.03.09.572	60.500

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>Busto crociera rigido con ascellari</b>			
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o materiale sintetico con presa di bacino a molla, due aste paravertebrali, telaio costruito su grafico e misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito su calco di gesso negativo e positivo:			
- con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.21.001	06.03.09.026	682.500
- c.s. con componenti predisposti, direttamente adattati sul paziente	18.21.003	06.03.09.027	512.300
- con corpetto in cuoio su modello di gesso	18.21.005	06.03.09.028	1.100.300
<b>Busto crociera rigido con ascellari e presa sulle creste iliache o presa di bacino (o "M.Z.")</b>			
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due placche di spinta di adatto materiale, comunque collocate. Telaio costruito su grafico e misure del paziente, corpetto in cuoio, costruito su calco di gesso negativo e positivo:			
- con corpetto di in stoffa alto fino alle ascelle	18.25.001	06.03.09.029	829.400
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.25.003	06.03.09.030	707.400
- con corpetto in cuoio su calco di gesso	18.25.005	06.03.09.031	1.197.500
<b>Busto rigido senza ascellari, con presa sulle creste iliache o presa di bacino</b>			
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste paravertebrali più due laterali e due placche di spinta comunque collocate, telaio costruito su grafico e misure sul paziente, corpetto in cuoio costruito su calco di gesso negativo e positivo:			
- con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.41.001	06.03.09.033	782.900
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.41.003	06.03.09.034	525.000
- con corpetto in cuoio su calco di gesso	18.41.005	06.03.09.035	1.132.000
<b>Busto rigido a tre punti per iperestensione dorsolombare</b>			
Di lega leggera ad alta resistenza anodizzata con rivestimento in pelle o materiale sintetico, con due aste laterali e placche di spinta: una sternale, articolata, una pubica, una posteriore lombare registrabile Dispositivo predisposto direttamente adattato sul paziente	18.43.001	06.03.09.036	521.300

DESCRIZIONE	CODICE EX- D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Cuscinetto di compressione	18.85.051	06.03.09.130	51.200
Fibbia attacco	18.85.053	06.03.09.133	8.600
Piastra di compressione o contenzione con relativo attacco	18.85.055	06.03.09.136	41.100
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica	18.85.057	06.03.09.139	76.100
Asta di trazione di collegamento alla mentoniera	18.85.059	06.03.09.142	51.900
Collare	18.85.061	06.03.09.145	85.200
Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza	18.85.063	06.03.09.148	203.800
Cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi	18.85.065	06.03.09.151	199.300
Pelotta per la estensione della spinta dorso lombare	18.85.067	06.03.09.154	111.100
Articolazioni registrabili a livello ascellare e trocanterico	---	06.03.09.157	84.000
<b>RIPARAZIONI</b>			
Allargare parte stoffa	18.91.051	06.03.09.590	54.500
Allargare presa di bacino	18.91.053	06.03.09.593	87.000
Allargare parte metallo e stoffa	18.91.057	06.03.09.596	77.500
Imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare	18.91.059	06.03.09.599	24.200
Imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare	18.91.061	06.03.09.602	67.700
Orlatura parziale	18.91.063	06.03.09.605	21.700
Presa metallica sulle creste iliache	18.91.065	06.03.09.608	245.900
Rivestimento e imbottitura placca di pressione	18.91.067	06.03.09.611	27.500
Parte stoffa e pelle	18.91.069	06.03.09.614	226.600
Saldatura o chiodatura	18.91.071	06.03.09.617	56.000
Traverso scapolare	18.91.073	06.03.09.620	78.400
<b>Busto tipo Agostini</b>			
Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso negativo e positivo. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza, due ascellari e due emiarchi superiori di giunzione posteriore con gancio di chiusura. Pressori imbottiti fissati ai montanti laterali con cinghie. L'attacco anteriore del pressore è costituito da un archetto in acciaio con azione a balestra.	---	06.03.09.038	1.299.500

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>Corsetto tipo lionese classico</b> Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore con presa di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale sintetico indeformabile ad alta rigidità: apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in acciaio inox Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.51.001	06.03.09. 06.03.09.039	1.435.000
<b>AGGIUNTIVI</b> Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza	18.85.121	06.03.09.163	203.800
<b>Corsetto tipo lionese per dorso curvo</b> Composto di due aste montanti laterali ad atteggiamento variabile. Presa di bacino, placche di compressione di materiale plastico indeformabile ad alta rigidità. Placca sternale rinforzata con asta metallica. Apertura - chiusura laterale con cerniere e pomelli inox costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.53.001	06.03.09.042	1.530.300
<b>Corsetto tipo lionese a tre punti</b> Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore registrabile in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico, iliolumbare, toracico. In materiale plastico indeformabile ad alta rigidità. Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.53.005	06.03.09.045	975.200

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>RIPARAZIONI</b>			
Smontaggio e rimontaggio	18.90.151	06.03.09.641	47.900
Adattamento antropometrico	18.91.151	06.03.09.644	32.300
Appoggio sottoascellare prolungato a pelotta	18.91.153	06.03.09.645	164.500
Asta anteriore	18.91.155	06.03.09.648	85.900
Asta posteriore	18.91.157	06.03.09.651	85.900
Cerniera per presa di bacino	18.91.159	06.03.09.654	51.900
Cerniera per supporto posteriore	18.91.161	06.03.09.657	34.700
Cuscinetto di appoggio sulle creste iliache	18.91.163	06.03.09.660	26.800
Cuscinetto per piastrina a trifoglio	18.91.165	06.03.09.663	28.000
Cuscinetto sottoascellare	18.91.167	06.03.09.666	26.800
Pelotta anteriore	18.91.169	06.03.09.669	85.900
Pelotta dorsale	18.91.171	06.03.09.672	145.900
Pelotta lombare	18.91.173	06.03.09.675	145.900
Piastrina con inserti filettati per ancoraggio cintura pelvica	18.91.175	06.03.09.678	40.300
Piastrina con inserti filettati per supporto anteriore cintura pelvica	18.91.177	06.03.09.681	29.200
Piastrina di congiunzione	18.91.179	06.03.09.684	29.200
Piastrina forata per ancoraggio pelotta	18.91.181	06.03.09.687	29.200
Piastrina sagomata per supporto pelotta	18.91.183	06.03.09.690	26.600
Piastrina a trifoglio	18.91.185	06.03.09.693	30.000
Valva modellata	18.91.187	06.03.09.696	476.800
Placca sternale rinforzata (dorso curvo)	—	06.03.09.699	332.900
Placca dorsale	—	06.03.09.702	290.400
Asta montante laterale	—	06.03.09.705	39.600
<b>Corsetto univalva dorsolombare o bolognese</b> Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari, con allacciatura posteriore o anteriore e due cuscinetti di compressione comunque collocati. Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.55.001	06.03.09.048	694.600
<b>Corsetto univalva dorsolombare per scoliosi a doppia curva o bolognese</b> Di materiale sintetico a bassa rigidità, senza ascellari alto con appoggio laterale sottoascellare, con allacciatura posteriore, con almeno quattro cuscinetti di compressione e compreso eventuale appoggio trocanterico. Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.57.001	06.03.09.051	888.900
<b>Corsetto tipo Chêneau</b> Costruito su calco in gesso negativo e positivo univalva, da sotto i glutei alle spalle, in materiale sintetico a bassa rigidità, ampie aperture nelle zone di espansione anteriore e posteriore, plesso sternale con cerniera, almeno due cuscinetti di compressione, foderato internamente in materiale anallergico morbido.	18.59.001	06.03.09.054	1.219.400
<b>Corsetto bivalva dorsolombare</b> Analogo al precedente codice 18.55.001 (06.03.09.048) ma con due allacciature. Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.61.001	06.03.09.057	718.700

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Placca di compressione con cerniere e dispositivo di registrazione progressiva	18.85.131	06.03.09.169	259.400
Pelotta pneumatica posteriore	—	06.03.09.172	251.100
<b>Corsetto tipo Boston</b>			
E' costituito da: modulo prefabbricato o costruito su calco di gesso negativo e positivo in polipropilene foderato internamente in materiale anallergico morbido; rinforzato anteriormente e posteriormente da barre termosaldate di irrigidimento. E' realizzato mediante progetto, da eseguire su esame radiografico del paziente per la correzione della curva scoliotica e la derotazione dei corpi vertebrali; allacciatura posteriore.			
<b>Tipo Boston/lombare</b>			
Modulo con pelotte:			
Lombare			
Transtrocanterica			
Antiderotante lombare	18.68.001	06.03.09.060	858.400
<b>Tipo Boston dorso/lombare</b>			
Modulo con pelotte:			
Lombare			
Trocanterica			
Antiderotante lombare			
Toracica			
Anteriore toracica	18.68.003	06.03.09.063	1.024.600
<b>Tipo Boston dorso/lombare/cervicale</b>			
Modulo con pelotte:			
Lombare			
Trocanterica			
Antiderotante lombare			
Toracica			
Anteriore toracica			
Sovrastruttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e ioideo ed aste tipo MILWAUKEE	18.68.005	06.03.09.066	1.135.100
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Pelotta addominale	18.85.201	06.03.09.223	17.600
<b>RIPARAZIONI</b>			
Asta di rinforzo anteriore	—	06.03.09.743	69.800
Asta di rinforzo posteriore	—	06.03.09.746	69.800
Pelotta addominale	—	06.03.09.749	35.700
Adattamento presa di bacino	—	06.03.09.752	74.200

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>Corsetto per dorso curvo con mollone o spinta sternale</b>			
Con presa di bacino in materiale sintetico, prolungata posteriormente, costruita su calco di gesso negativo e positivo:			
- con mollone di spinta montato anteriormente	18.71.001	06.03.09.069	754.300
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.71.003	06.03.09.070	505.700
- con spinta acromiale (come cod. 18.71.001) (06.03.09.069)	18.71.005	06.03.09.072	797.300
- con spinta sternale registrabile e progressiva (come cod. 18.71.001)	18.71.009	06.03.09.073	777.400
<b>RIPARAZIONI</b>			
Smontaggio e rimontaggio	18.90.251	06.03.09.773	31.500
Cuscinetto di spinta sternale	18.91.251	06.03.09.776	100.700
Forcella di spinta acromiale	18.91.253	06.03.09.779	132.500
Rivestimento cuscinetto	18.91.259	06.03.09.782	27.500
Mollone e/o spinta sternale registrabile	18.91.261	06.03.09.785	225.000
<b>Busto tipo Agostini antigravitario</b>			
Presa di bacino in cuoio, foderata in pelle, con rinforzi metallici e cerniera, costruita su calco di gesso negativo e positivo. Insetto anteriore in elastico a livello epigastrico ed ampio appoggio gluteo. Due montanti laterali in acciaio regolabili in altezza e con snodi alla base per regolarne la flessione. Ai montanti laterali sono fissati due emiarchi posteriori con escursione regolabile e con due pressori fissi. Molla anteriore con spinta sternale registrabile e progressiva.	--	06.03.09.075	1.306.400
<b>Reggispalle con ascellari</b>			
Costruito in acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o materiale sintetico rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio	18.75.001	06.03.09.078	179.900
- c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato	18.75.003	06.03.09.079	217.900
- c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca posteriore di contospinta	18.75.005	06.03.09.080	239.000

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>ORTESI CERVICALI</b>		<b>06.03.12</b>	
COLLARI (predisposti):			
- In gomma piuma rivestito di maglia tubolare	18.84.001	06.03.12.003	46.300
- Di plastica, registrabile in altezza	18.84.003	06.03.12.006	57.400
- c.s. con appoggi occipitali e mentoniero	18.84.005	06.03.12.009	104.000
- Bivalva in materiale sintetico e espanso	18.84.007	06.03.12.012	110.600
<b>ORTESI CERVICO-TORACICHE</b>		<b>06.03.15</b>	
<b>MINERVA</b>			
<b>Con armatura</b>			
Di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza con rivestimento in pelle o plastica, con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio mentoniero e occipitale. Costruita sulle misure del paziente			
- Rigida	18.86.001	06.03.15.003	472.300
- c.s. con componenti direttamente adattati sul paziente	18.86.003	06.03.15.006	361.500
- Registrabile	18.86.005	06.03.15.009	514.900
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.86.007	06.03.15.012	478.600
- con registrazione multiplanare, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	---	06.03.15.015	520.800
<b>MINERVA</b>			
<b>Tipo bivalva</b>			
Costruita di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza con appoggio sulle spalle, con allacciature laterali, appoggio mentoniero e occipitale			
- Costruita su calco di gesso negativo e positivo	18.94.001	06.03.15.033	390.000
<b>ORTESI CERVICO - TORACO - LOMBO - SACRALI</b>		<b>06.03.18</b>	
<b>CORSETTO TIPO MILWAUKEE</b>			
Con presa di bacino costruita su calco di gesso negativo e positivo, con presa in materiale sintetico, aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, regolabili in altezza, e rivestite di plastica o pelle o altri materiali, pelotte di compressione di adeguato materiale comunque collocate, quante ne sono necessarie:			
- collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appoggio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi	18.45.001	06.03.18.003	1.090.200
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.45.003	06.03.18.006	731.100
- con presa di bacino, costruita su calco di gesso negativo e positivo, in cuoio con rinforzi metallici e cerniera, interamente foderato in pelle e altre caratteristiche come il 18.45.001 (06.03.18.003)	18.45.005	06.03.18.009	1.307.900

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Anello ascellare con relativi attacchi	18.85.101	06.03.18.103	127.300
Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente	18.85.103	06.03.18.106	20.700
Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica	18.85.107	06.03.18.109	66.300
Forcella di spinta acromiale	18.85.109	06.03.18.112	113.000
<b>RIPARAZIONI</b>			
Smontaggio e rimontaggio	18.90.101	06.03.18.503	47.900
Adattamento antropometrico	18.91.101	06.03.18.506	32.300
Appoggio ioideo	18.91.103	06.03.18.509	36.800
Appoggio occipitale semplice (al paio)	18.91.105	06.03.18.512	36.800
Asta anteriore	18.91.107	06.03.18.515	20.100
Asta posteriore	18.91.109	06.03.18.518	21.600
Collare completo	18.91.111	06.03.18.521	65.500
Cuscinetto di compressione	18.91.113	06.03.18.524	53.800
Guaina di rivestimento ad un'asta	18.91.115	06.03.18.527	9.900
Elemento di compressione	18.91.117	06.03.18.530	58.400
Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo	18.91.119	06.03.18.533	540.600
Rivestimento morbido interno per presa di bacino di plastica	18.91.121	06.03.18.536	73.400
Cinghia ed attacco con fibbia	18.91.123	06.03.18.539	14.800
Attacco con fibbia	18.91.125	06.03.18.542	11.300
Cinghia	18.91.127	06.03.18.545	6.700
Presa di bacino prefabbricata in materiale sintetico	18.91.129	06.03.18.548	393.600
Presa di bacino in cuoio foderato	18.91.131	06.03.18.551	614.300
<b>BUSTO STATICO EQUILIBRATO</b>			
Con funzioni di contenimento ed equilibrio in soggetti con scoliosi flaccida. E' costituito da univalva in materiale sintetico con allacciatura anteriore, ampia apertura diaframmatica senza ascellari.			
Costruito su calco di gesso negativo e positivo	18.69.001	06.03.18.033	1.085.500
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Cuscinetto di compressione	18.85.151	06.03.18.163	51.200
Rivestimento totale interno morbido	18.85.153	06.03.18.166	83.700
Rivestimento parziale antidecubito	18.85.155	06.03.18.169	160.900
Contentore addominali in tessuto elasticizzato	18.85.157	06.03.18.172	47.200
<b>Prolungamento presa di bacino:</b>			
- sacro-ischiatica	18.85.159	06.03.18.175	195.000
- ischio-femorale	18.85.161	06.03.18.178	687.800
<b>Presa scapolo omerale:</b>			
- rigida corta	18.85.163	06.03.18.181	115.000
- rigida lunga	18.85.165	06.03.18.184	180.200
<b>Sostegno occipitale</b>			
- fisso	18.85.169	06.03.18.187	143.100
- registrabile	18.85.171	06.03.18.190	220.300
Pressore articolato sternale	18.85.173	06.03.18.193	181.000
<b>RIPARAZIONI</b>			
Smontaggio e rimontaggio	18.90.201	06.03.18.563	47.900
Cuscini di compressione	18.91.201	06.03.18.566	65.500
Rivestimento parziale antidecubito	18.91.203	06.03.18.569	177.000
Rivestimento totale interno	18.91.205	06.03.18.572	99.800
Cerniere o gancio chiusura	18.91.207	06.03.18.575	57.400
Contentore addominale in tessuto elasticizzato	18.91.209	06.03.18.578	38.600

<b>ORTESI PER L'ARTO SUPERIORE.</b>	
<b>FAMIGLIE NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O.</b>
17 - Docce e tutori per arto superiore	<p><b>06 06</b> <b>Apparecchi ortopedici per arto superiore (applicati al corpo).</b> Un apparecchio ortopedico per arto superiore è un insieme di elementi compatibili abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto singolarmente per creare una gamma di ortesi per arto superiore differente. Gli elementi singoli ed i componenti principali possono essere classificati in base alla seguente classificazione:</p> <p><b>06 06 03</b> Ortesi per dita  <b>06 06 06</b> Ortesi per mano  <b>06 06 09</b> Ortesi per polso (avambraccio)  <b>06 06 12</b> Ortesi per polso-mano  <b>06 06 13</b> Ortesi per polso-mano-dita  <b>06 06 15</b> Ortesi per gomito  <b>06 06 18</b> Ortesi per gomito-polso  <b>06 06 19</b> Ortesi per gomito-polso mano  <b>06 06 21</b> Ortesi per spalla  <b>06 06 24</b> Ortesi per spalla-gomito  <b>06 06 27</b> Ortesi per spalla-gomito-polso  <b>06 06 30</b> Ortesi per spalla-gomito-polso-mano</p>

**NORME TECNICHE**

pr EN 12182

**Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova**

ISO 8549-1, -3

**VOCABOLARIO**

**APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE****ISO 06.06**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato. Per apparecchi ortopedici dell'arto superiore si intendono le ortesi: docce, tutori.			
<b>ORTESI PER MANO</b>		<b>06.06.06</b>	
<b>Doccia per mano</b> , è costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato oppure di materiale sintetico; il tutto realizzato su misura da grafico e/o calco di gesso:			
- rigida	17.01.001	06.06.06.003	234.200
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.01.003	06.06.06.006	126.400
<b>• ORTESI PER POLSO (AVAMBRACCIO)</b>		<b>06.06.09</b>	
<b>Tutore per avambraccio</b> Di acciaio inox o acciaio plastificato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione dell'avambraccio. Opportune allacciature. Costruito su misura da grafico e/o da calco di gesso.			
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.001	06.06.09.003	338.800
	17.35.003	06.06.09.006	207.100
<b>• ORTESI PER POLSO - MANO</b>		<b>06.06.012</b>	
<b>Doccia per avambraccio - mano</b> E' costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato oppure di materiale sintetico con palmare del medesimo materiale e opportune allacciature, il tutto realizzato su misura da grafico e/o calco di gesso.			
- rigida			
c.s. con componenti predisposti direttamente sul paziente	17.05.001	06.06.12.003	288.900
- articolata libera	17.05.003	06.06.12.006	167.100
	17.05.005	06.06.12.009	346.200
<b>ORTESI PER POLSO - MANO - DITA</b>		<b>06.06.13</b>	
Tutore con caratteristiche dinamiche costituito da elementi predisposti da adattare sul paziente:			
- per la estensione dell'articolazione radiocarpica	17.31.001	06.06.13.009	110.200
- per la distensione delle tre articolazioni digitali	17.31.003	06.06.13.012	129.200
- per flessione dell'articolazione digitale media	17.31.005	06.06.13.015	70.400
- per flessione e contrazione flessoria dell'articolazione digitale media	17.31.007	06.06.13.018	72.100
- per l'estensione dell'articolazione digitale intermedia di un dito	17.31.009	06.06.13.021	110.300
- per la distensione delle dita lunghe e del pollice	17.31.011	06.06.13.024	130.600
- per l'estensione dell'articolazione radiocarpica e delle cinque dita (parsi del radiale)	17.31.015	06.06.13.030	166.000

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
- per la distensione di un dito	17.31.017	06.06.13.033	82.300
- per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea	17.31.019	06.06.13.036	96.700
- per la flessione e la contrazione flessoria dell'articolazione metacarpo-falangea	17.31.021	06.06.13.039	112.000
-per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea per impedimenti alla distensione e contrazione delle dita lunghe	17.31.023	06.06.13.042	118.400
<b>ORTESI PER GOMITO</b>		<b>06.06.15</b>	
<b>Doccia per gomito o braccio</b>			
E' costituita da: una doccia di alluminio plasticato o verniciato o di materiale sintetico, senza palmare e con opportune allacciature, costruita su misura da grafico e/o da calco di gesso			
- rigida	17.15.001	06.06.15.003	310.900
- articolata libera	17.15.005	06.06.15.009	391.200
<b>Tutore per gomito articolato con trazione elastica</b> (tipo Quenquel), con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente.			
	17.35.017	06.06.15.015	587.300
<b>Tutore di braccio e avambraccio senza presa della spalla:</b> Di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione del braccio. Opportune allacciature. Costruito su calco di gesso negativo e positivo:			
- rigido	17.35.005	06.06.15.018	397.800
- articolato libero o a molla	17.35.009	06.06.15.021	732.700
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.011	06.06.15.024	498.700
<b>ORTESI PER SPALLA - GOMITO - POLSO - MANO</b>		<b>06.06.30</b>	
<b>Doccia toraco - antibrachiale unilaterale</b> E' costituita da: una valva di alluminio plasticato o verniciato o di materiale sintetico, una doccia di analogo materiale che comprende tutto il braccio, l'avambraccio e la mano, corpetto con relative allacciature, il tutto realizzato su calco di gesso negativo e positivo:			
- rigida	17.21.001	06.06.30.003	572.700
- articolata al gomito	17.21.009	06.06.30.006	643.700
- articolata alla spalla e al gomito	17.21.013	06.06.30.009	812.100
- c.s. con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.015	06.06.30.012	887.200

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>Tutore per spalla con molla extrarotante</b>  di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza  anodizzata, oppure di plastica o altri materiali  rispondenti alla garanzia del ausilio, corpetto con  allacciature  molla extrarotatoria per abduzione e adduzione  del braccio  dispositivo di articolazione sul quale è imperniata  la suddetta molla, posta al centro della parte  posteriore dell'armatura  due docce di alluminio plasticato o verniciato o  rivestito oppure di plastica, opportune allacciature  dispositivo di articolazione libera al gomito con  molle di acciaio o elastici di tensione in  opposizione alla estensione dell'avambraccio  il tutto realizzato su calco di gesso negativo e  positivo</p>	17.41.001	06.06.30.033	793.200

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
LE ARTICOLAZIONI SEGUONO LA CLASSIFICAZIONE:			
06 06 33 Giunti di polso			
06 06 36 Giunti di gomito			
06 06 39 Giunti di spalla			
AGGIUNTIVI (per docce)			
<i>Gli aggiuntivi che fanno riferimento ai sopracitati componenti hanno nella descrizione l'indicazione della classificazione ISO.</i>			
Palmare sfilabile	17.85.001	06.06.30.103	79.600
Settore o tenditore per regolazione	17.85.005	06.06.30.106	87.400
Rivestimento in tessuto anallergico per doccia:			
- per mano	17.85.007	06.06.30.109	31.900
- per polso	17.85.009	06.06.30.112	36.500
- per gomito	17.85.011	06.06.30.115	53.700
- per toraco-antibrachiale	17.85.013	06.06.30.118	128.700
Bloccaggio per articolazione al polso e al gomito (class. 06.06.36)	17.85.015	06.06.30.121	68.100
Molla per articolazione	17.85.017	06.06.30.124	42.000
Articolazione per prono-supinazione avambraccio (class. 06.06.36)	17.85.019	06.06.30.127	251.500
Separadita al palmare	17.85.021	06.06.30.130	63.800
RIPARAZIONI (per docce)			
Allacciatura elemento mobile o fisso	17.91.001	06.06.30.503	19.300
Articolazione per polso	17.91.005	06.06.30.506	43.500
Articolazione per gomito	17.91.007	06.06.30.509	43.500
Articolazione per spalla	17.91.009	06.06.30.512	132.900
Attacco con fibbia	17.91.013	06.06.30.515	11.300
Cinghia	17.91.015	06.06.30.518	10.900
Molla per polso o gomito	17.91.019	06.06.30.524	42.000
Rivestimento in tessuto anallergico:			
- per mano	17.91.021	06.06.30.527	31.900
- per polso	17.91.023	06.06.30.530	36.500
- per gomito	17.91.025	06.06.30.533	53.700
- per toraco-antibrachiale	17.91.027	06.06.30.536	128.700
Bloccaggio per articolazione al polso e gomito	17.91.029	06.06.30.539	70.600
AGGIUNTIVI (per tutori)			
Arresto graduabile al gomito o al polso (class. 06.06.36)	17.85.051	06.06.30.163	94.100
Arresto a scatto al gomito (class. 06.06.36)	17.85.053	06.06.30.166	145.500
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico (class. 06.06.36)	17.85.055	06.06.30.169	248.200
Articolazione di spalla con presa toracica (class. 06.06.39)	17.85.057	06.06.30.172	434.000
Presa rigida della spalla	17.85.059	06.06.30.175	135.300

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
RIPARAZIONI (per tutori)			
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del:			
- polso	17.90.051	06.06.30.563	32.200
- gomito	17.90.053	06.06.30.566	32.200
- spalla	17.90.055	06.06.30.569	32.200
- allacciatura elemento mobile o fisso	17.91.051	06.06.30.572	20.000
Arresto graduabile al gomito o al polso	17.91.055	06.06.30.575	65.100
Arresto a scatto al gomito	17.91.057	06.06.30.578	125.600
Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico	17.91.059	06.06.30.581	178.100
Articolazione per polso	17.91.061	06.06.30.584	146.400
Articolazione per gomito	17.91.063	06.06.30.587	152.900
Articolazione per spalla	17.91.065	06.06.30.590	132.900
Attacco con fibbia	17.91.069	06.06.30.593	11.300
Cinghia	17.91.071	06.06.30.596	10.900
Molla per polso o gomito	17.91.073	06.06.30.599	42.000
Contentore completo di braccio e avambraccio su modello di gesso	17.91.075	06.06.30.602	278.600
Molla extrarotatoria	17.91.113	06.06.30.605	100.100

<b>APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE</b>	
<b>FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO</b>
<p><b>11 - Plantari</b></p> <p><b>12 - Rialzi</b></p> <p><b>16 - Docce, stecche, staffe e tutori per arto inferiore</b></p>	<p><b>06 12    <b>Apparecchi ortopedici per arto inferiore</b></b>            Un apparecchio ortopedico per arto inferiore è un insieme di componenti compatibili, abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto singolarmente per offrire una gamma di ortesi per arto inferiore differente. Gli elementi individuali ed i componenti principali possono essere classificati in base alla classificazione seguente.</p> <p><b>06 12 03    Ortesi per piede, inclusi plantari e inserti</b></p> <p><b>06 12 06    Ortesi per caviglia-piede</b></p> <p><b>06 12 09    Ortesi per ginocchio</b></p> <p><b>06 12 12    Ortesi per ginocchio-caviglia-piede</b></p> <p><b>06 12 15    Ortesi per anca (incluse le ortesi per abduzione)</b></p> <p><b>06 12 16    Ortesi per anca-ginocchio</b></p> <p><b>06 12 18    Ortesi per anca-ginocchio-caviglia-piede</b></p>
<b>NORME TECNICHE</b>	
<b>pr EN 12182</b>	<b>Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova</b>
<b>ISO 8549-1, -3</b>	<b>VOCABOLARIO</b>

## **APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE**

L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.

Per apparecchi ortopedici per arto inferiore si intendono le ortesi:

**PLANTARI, RIALZI, DOCCE, STECCHE, STAFFE, DIVARICATORI e TUTORI.**

**PLANTARI:** sono ortesi finalizzate alla correzione delle deformità o malformazioni del piede, come sostegno delle volte plantari: longitudinale e trasversale o di scarico di punti dolenti.

Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

**MATERIALI:** cuoio, sughero, acciaio inox, leghe leggere, materiali sintetici, termoplastici, materiali compositi (carbonio e poliaramidiche). Materiali sintetici espansi (polietilene, poliuretano, silicone ecc.).

**TECNICHE:** correzione e adattamento di un predisposto. Modellatura su forma di serie personalizzata. Modellatura sul paziente per lievitazione. Modellatura con asporto di materiale riferentesi a precisi punti di reperi. Modellatura su calco in gesso ottenuta da "negativo statico" o da "impronta dinamica"

**RIALZI:** sono ortesi finalizzate a correggere una disfunzione o a compensare un accorciamento di un arto inferiore. Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

**MATERIALI:** cuoio, sughero, materiali sintetici espansi (polietilene, poliuretano ecc.).

**TECNICHE:**

Rialzo interno Modellatura sulla base del grafico e delle misure del paziente. Termomodellatura sul calco in gesso negativo/positivo del piede.

Rialzo esterno - Modellatura e adattamento alla forma della calzatura sulla base delle misure. Rivestimento in pelle per accompagnamento estetico alla calzatura.

**DOCCE:** sono ortesi per la contenzione dell'arto inferiore atte a prevenire o correggere deformità. Non sono utilizzabili come supporto per la deambulazione.

Sono realizzate con materiali e tecniche come segue:

**MATERIALI:** alluminio plasticato o verniciato o rivestito con materiale anallergico. Materiali sintetici termoplastici, eventuali imbottiture in materiale espanso anallergico.

**TECNICHE:** Modellatura sulla base del grafico e delle misure del paziente. Termomodellatura su calco in gesso negativo-positivo.

**STECCHES:** sono ortesi per la correzione delle deformità del ginocchio in varismo o valgismo.

Sono costituite:

- da elementi di alluminio plasticato o verniciato oppure di plastica;
- cerchielli o sandalo di analogo materiale;
- opportune allacciature.

Sono ausili predisposti da adattare direttamente sul paziente.

**STAFFE DI SCARICO O THOMAS:** sono ortesi finalizzate allo scarico dell'arto inferiore.

Sono costituite da:

- telaio in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica;
- anello chiuso o apribile di resina o di acciaio con inserito appoggio ischiatico;
- registrabile in altezza nella parte inferiore di appoggio;
- rivestimento antisdrucchio nella parte inferiore di appoggio;
- cintura addominale;

Sono costruite con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente.

**DIVARICATORI:** sono ortesi per la contenzione dell'anca atte a prevenire o correggere deformità.

Sono costituite da:

- telaio in acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o lega leggera;
- materiali sintetici, imbottitura in materiale espanso anallergico.

Sono ausili predisposti da adattare direttamente sul paziente.

**TUTORI:** sono ortesi per la contenzione dell'arto inferiore atte a scaricare il peso corporeo, prevenire, sostenere o correggere una deformità o disabilità motoria. Tali ausili sono utilizzabili come supporto per la deambulazione.

Sono costituiti da struttura base portante completabile con l'utilizzo degli opportuni aggiuntivi atti ad ampliare le finalità funzionali e la personalizzazione dell'ortesi.

Sono realizzati con materiali e tecniche come segue:

**MATERIALI:** acciaio legato o acciaio inox e/o lega leggera ad alta resistenza. Materiali compositi (carbonio e poliaramidiche), materiali sintetici termoplastici. Imbottiture in materiale espanso anallergico. Cuoio e stoffa.

**TECNICHE:** la struttura può essere:

- **a giorno:** prevalentemente rigida realizzata con materiali metallici e/o compositi. Eventuali elementi di contenzione in materiale sintetico o cuoio o stoffa con opportune allacciature.
- **a valva:** rigida od elastica realizzata con materiali termoplastici e/o compositi o cuoio. Con l'ortesi a valva si realizza una contenzione anche parziale dell'arto che può essere: laterale e/o mediale e/o frontale e/o dorsale.

Il tutore "a giorno" è costruito da grafico e misure del paziente o con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente o sul calco di gesso negativo/positivo.

Il tutore con contentore "a valva" è modellato solo su calco di gesso negativo/positivo.

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>ORTESI PER PIEDE</b>		<b>06.12.03</b>	
<b>PLANTARE PREDISPOSTO</b> Consiste in un plantare prefabbricato, opportunamente corretto, sulla base del grafico e/o delle misure del piede. E' realizzato con i seguenti materiali: - cuoio rinforzato con sughero - materiale sintetico o gomma - metallo			
<b>Semplice e/o con piano inclinato unilaterale o bilaterale:</b>			
- dal n. 18 al n. 33	11.01.021	06.12.03.003	38.000
- dal n. 34 al n. 46	11.01.023	06.12.03.006	42.900
<b>Con scarico calcaneare e/o con sostegno della volta trasversa:</b>			
- dal n. 18 al n. 46	11.01.035	06.12.03.009	47.200
<b>Con bordi laterali, avvolgente:</b>			
- dal n. 18 al n. 33	11.01.045	06.12.03.012	54.000
- dal n. 34 al n. 46	11.01.047	06.12.03.015	58.000
<b>Plantare dinamico</b> costituito da due elementi pneumatici a contenuto fluido, uno posizionato al retropiede ed uno all'avampiede atti a creare spinte e sostegni variabili al variare del carico di appoggio.			
<b>Correttivi e/o di scarico:</b>			
dal n. 18 al n. 33	11.01.051	06.12.03.018	56.900
dal n. 34 al n. 46	11.01.053	06.12.03.021	61.400
<b>PLANTARE SU MISURA COSTRUITO SU FORMA DI SERIE</b> Consiste in un plantare modellato su forma di serie opportunamente personalizzata, costruito interamente su misura previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione o scarico secondo la prescrizione. Può essere costruito con tutti i tipi di materiali.			
<b>N.B. La forma personalizzata usata per la costruzione deve essere tenuta a disposizione dell'Ente erogatore per 20 giorni come per i modelli di gesso.</b>			
<b>Modellato con piani inclinati o scarico o sostegno:</b>			
- dal n. 18 al n. 33	11.03.001	06.12.03.024	70.000
- dal n. 34 al n. 46	11.03.003	06.12.03.027	79.200

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>PLANTARE MODELLATO PER LIEVITAZIONE</b> Consiste in un plantare modellato direttamente sul piede, ottenuto mediante materiale sintetico che indurendosi segue perfettamente la conformazione del piede e degli eventuali elementi correttivi interposti.			
<b>Con talloniera avvolgente:</b>			
- dal n. 18 al n. 33	11.03.009	06.12.03.030	92.300
- dal n. 34 al n. 46	11.03.011	06.12.03.033	95.500
<b>PLANTARE MODELLATO SCOLPITO SU MISURA, TRAMITE LAVORAZIONE AD ASPORTO</b> Consiste in un plantare ottenuto con rilevamento delle misure tramite il rotolamento di una dima direttamente sul piede del paziente seguendo precisi punti di repere. Non è utilizzabile allo stato grezzo ed è costituito da cuoio, caucciù e/o altre sostanze a densità graduabile:			
- dal n. 18 al n. 33	11.03.013	06.12.03.036	91.500
- dal n. 34 al n. 46	11.03.015	06.12.03.039	105.800
N.B. Per numerate superiori ai numeri massimi indicati è indispensabile costruire il plantare su modello di gesso non esistendo il prefabbricato.			
<b>PLANTARE MODELLATO SU CALCO DI GESSO O IMPRONTA DINAMICA O IMPRONTA SU MATERIALE ESPANSO</b> Consiste in un plantare modellato su calco di gesso o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione scarichi o sostegni secondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali:			
- cuoio rinforzato e/o sughero			
- materiali sintetico o metallico			
- fibra ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche)			
<b>MODELLATO</b> <b>Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico:</b>			
- dal n. 18 al n. 33	11.05.001	06.12.03.042	114.500
- oltre il n. 34	11.05.003	06.12.03.045	127.700
<b>MODELLATO</b> <b>Di fibra ad alta resistenza:</b>			
- oltre il n. 34	—	06.12.03.051	143.100

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>MODELLATO CON BORDI LATERALI AVVOLGENTI</b>			
<b>Di cuoio rinforzato, di materiale sintetico e/o metallico:</b>			
- dal n. 18 al n. 33	11.05.013	06.12.03.054	133.000
- oltre il n. 34	11.05.015	06.12.03.057	147.700
<b>Di fibra ad alta resistenza:</b>			
- dal n. 24 al n. 33	---	06.12.03.060	150.100
- dal n. 34 al n. 46	---	06.12.03.063	164.700
<b>RIALZO MODELLATO SU CALCO DI GESSO TOTALE INTERNO SU MISURA con o senza avampiede di riempimento (non compreso)</b>			
<b>Fino a 4 cm. compresi:</b>			
- dal n. 18 al n. 33	12.01.005	06.12.03.066	155.000
- dal n. 34 al n. 46	12.01.007	06.12.03.069	176.900
<b>RIALZO TOTALE ESTERNO SU MISURA Opportunamente adattato alla forma della calzatura o del tacco.</b>			
<b>Scoperto</b>			
<b>Fino a cm. 4 compresi:</b> - dal n. 18 al n. 33	12.05.001	06.12.03.072	75.300
- dal n. 34 al n. 46	12.05.003	06.12.03.075	78.200
<b>da cm. 4 a 8 compresi:</b> - dal n. 18 al n. 33	12.05.015	06.12.03.078	88.600
- dal n. 34 al n. 46	12.05.017	06.12.03.081	93.700
<b>oltre cm. 8:</b> - dal n. 18 al n. 33	12.05.019	06.12.03.084	94.600
- dal n. 34 al n. 46	12.05.021	06.12.03.087	99.700
<b>Rivestito</b>			
<b>Fino a cm. 4 compresi:</b> - dal n. 18 al n. 33	12.05.005	06.12.03.090	147.300
- dal n. 34 al n. 46	12.05.007	06.12.03.093	151.700
<b>da cm. 4 a 8 compresi:</b> - dal n. 18 al n. 33	12.05.023	06.12.03.096	164.300
- dal n. 34 al n. 46	12.05.025	06.12.03.099	173.200
<b>oltre 8 cm.:</b> - dal n. 18 al n. 33	12.05.027	06.12.03.102	174.200
- dal n. 34 al n. 46	12.05.029	06.12.03.105	186.900
<b>PER PLANTARI E RIALZI</b>			
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Sottopiede in pelle o tessuto di rivestimento al plantare di materiale sintetico o metallico	11.85.001	06.12.03.103	10.400
Compenso di riempimento per piede deforme costruito in sughero o materiale sintetico	11.85.003	06.12.03.106	53.600
Rialzo calcaneare fino a cm. 3	11.85.005	06.12.03.109	22.000
<b>RIPARAZIONI</b>			
Adattamento e/o correzioni	11.91.001	06.12.03.503	12.900
Sostituzione sottopiede	11.91.003	06.12.03.506	10.400

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>ORTESI PER CAVIGLIA-PIEDE</b>		<b>06.12.06</b>	
<b>DOCCIA GAMBA-PIEDE</b>			
- rigida su misura	16.01.005	06.12.06.003	357.100
- rigida con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.01.007	06.12.06.006	202.800
<b>TUTORI GAMBA-PIEDE</b>			
- a giorno, rivestito o plastificato costruito su misura da grafico o da modello di gesso	16.21.001	06.12.06.009	478.000
- (a valva) costruito da modello di gesso,	16.21.003	06.12.06.012	733.700
<b>tutore per sola gamba rigido:</b> a valva costruito da modello di gesso	16.21.027	06.12.06.018	474.400
<b>TUTORE GAMBA-PIEDE CON CARATTERISTICHE DINAMICHE:</b>			
- basso, in materiale sintetico con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	---	06.12.06.024	160.400
- basso, a valva a doppia spirale in materiale sintetico ad elasticità costruito da modello di gesso.	—	06.12.06.027	561.700
- alto, leggero, con apertura al tallone, in materiale sintetico ad alta elasticità, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.21.033	06.12.06.030	161.500
- alto in materiale sintetico ad alta elasticità con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	—	06.12.06.033	245.200
- a molla interna con rivestimento in cuoio, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.21.043	06.12.06.036	119.100
- a molla in filo armonico esterno alla scarpa con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.21.047	06.12.06.039	197.500
- a molla, extra o intrarotatoria, costruita su misura	16.21.049	06.12.06.042	207.500
- con asta laterale articolata e limitatore eccentrico della flessione-estensione (tipo Perlstein) costruito su misura	16.21.051	06.12.06.045	442.700

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>ORTESI PER GINOCCHIO</b>		<b>06.12.09</b>	
DOCCIA COSCIA-GAMBA · rigida su misura	16.01.009	06.12.09.003	435.700
DOCCIA COSCIA-GAMBA PER GINOCCHIO FLESSO · rigida su misura	16.01.017	06.12.09.012	473.700
<b>TUTORE COSCIA-GAMBA</b> (escluso la caviglia e il piede)			
· a giorno, rivestito plasticato, costruito da grafico o da modello di gesso	16.25.025	06.12.09.024	640.000
· a valva costruito da modello di gesso	16.25.027	06.12.09.027	757.000
· a giorno, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.25.029	06.12.09.030	269.800
· in elastico, con articolazione in acciaio inox rinforzate e rivestite, tubolare o con scarico rotuleo, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.031	06.12.09.033	191.700

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>ORTESI PER GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE</b>		<b>06.12.12</b>	
DOCCIA COSCIA - GAMBA - PIEDE - rigida su misura	16.01.013	06.12.12.003	521.600
DOCCIA COSCIA-GAMBA-PIEDE PER GINOCCHIO FLESSO - rigida su misura	16.01.021	06.12.12.012	556.700
STECOA PER GINOCCHIO VALGO O VARO	16.05.001	06.12.12.021	131.900
STAFFA DI SCARICO O THOMAS - con anello chiuso	16.11.001	06.12.12.027	413.100
- con anello apribile	16.11.003	06.12.12.030	461.400
- con anello apribile e articolazione all'anca, con cintura addominale	16.11.005	06.12.12.033	593.200
- con anello apribile per arto abdotto, scarico a terra, perpendicolare, registrabile	16.11.009	06.12.12.039	693.100
TUTORE PER COSCIA-GAMBA-PIEDE - a giorno rivestito plasticato costruito da grafico o da modello di gesso	16.25.001	06.12.12.048	984.200
- a valva costruito da modello di gesso	16.25.003	06.12.12.051	1.026.500
- a giorno, con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.25.005	06.12.12.054	659.100
<b>ORTESI PER ANCA</b>		<b>06.12.15</b>	
DOCCIA BACINO - COSCIA (PELVIFEMORALE) Bilaterale per la contenzione degli arti fino al ginocchio escluso, rigida su misura	16.01.024	06.12.15.003	659.600
DIVARICATORE (PREDISPOSTO) - fisso a telaio	16.15.001	06.12.15.009	95.200
- fisso a cuscino o mutandina	16.15.003	06.12.15.012	57.400
- telaio di plastica e metallo (tipo Milgram)	16.15.007	06.12.15.015	113.700
- telaio articolato all'anca (tipo Milgram ad ampiezza registrabile)	16.15.005	06.12.15.018	168.100
- barra intra-extra rotazione e divaricazione regolabili (tipo Denis Brown)	16.15.011	06.12.15.021	75.600
TUTORE PER BACINO-COSCIA RIGIDO (esclusa la gamba e il piede) - a giorno, con armatura rivestita o plasticata costruito da grafico o da modello di gesso	16.55.001	06.12.15.033	796.100
- a valva costruita da modello di gesso	16.55.003	06.12.15.036	905.500
- a giorno, con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.55.007	06.12.15.039	603.500
<b>ORTESI PER ANCA-GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE</b>		<b>06.12.18</b>	
DOCCIA BACINO-COSCIA-GAMBA-PIEDE (PELVIPODALICA) - rigida unilaterale su misura	16.01.025	06.12.18.003	731.800

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
LE ARTICOLAZIONI SEGUONO LA CLASSIFICAZIONE:			
06 12 21 Giunti di caviglia			
06 12 24 Giunti di ginocchio			
06 12 27 Giunti di anca			
AGGIUNTIVI (per docce)			
<i>Gli aggiuntivi che fanno riferimento ai sopracitati componenti hanno nella descrizione l'indicazione della classificazione ISO.</i>			
Articolazione posteriore per doccia pelvipodalica	16.85.001	06.12.18.103	124.000
Articolazione di adduzione-abduzione dell'avampiede	---	06.12.18.106	76.200
Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo (class. 06.12.21)	16.85.003	06.12.18.109	90.600
Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodalica	16.85.005	06.12.18.112	53.300
Articolazione per ginocchio libera bloccabile (class. 06.12.24)	16.85.009	06.12.18.115	108.500
Settore o tenditore di regolazione	16.85.011	06.12.18.118	85.200
Contentore imbottito per ginocchio	16.85.013	06.12.18.121	77.900
Aletta o barra posizionatrice	16.85.015	06.12.18.124	27.000
Rivestimento interno anallergico per doccia:			
- per caviglia	16.85.017	06.12.18.127	51.000
- per ginocchio	16.85.018	06.12.18.130	67.900
- per pelvifemorale	16.85.019	06.12.18.133	100.400
- per pelvipodalica unilaterale	16.85.021	06.12.18.136	100.400
RIPARAZIONI (per docce)			
Allacciatura elemento mobile o fisso	16.91.001	06.12.18.503	17.800
Attacco con fibbia	16.91.007	06.12.18.506	11.300
Cinghia	16.91.009	06.12.18.509	10.900
Rivestimento interno anallergico per doccia:			
- per caviglia	16.91.013	06.12.18.512	50.100
- per ginocchio	16.91.015	06.12.18.515	67.900
- per pelvifemorale	16.91.016	06.12.18.518	100.400
- per pelvipodalica unilaterale	16.91.019	06.12.18.521	100.400
RIPARAZIONI (per stecche)			
Allacciatura elemento mobile o fisso	16.91.051	06.12.18.533	17.800
Cerchiello	16.91.055	06.12.18.536	41.200
Attacco con fibbia	16.91.059	06.12.18.539	10.300
Cinghia	16.91.061	06.12.18.542	10.900
Sandalo	16.91.063	06.12.18.545	57.400

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>AGGIUNTIVI (per staffe)</b>			
Articolazione coxofemorale con cintura e bloccaggio (class. 06.12.27)	16.85.101	06.12.18.163	171.500
Contentore imbottito per ginocchio	16.85.103	06.12.18.166	77.900
Trazione elastica al piede	16.85.109	06.12.18.175	30.500
Articolazione al ginocchio, bloccabile (class. 06.12.24)	16.85.111	06.12.18.178	238.800
<b>RIPARAZIONI (per staffe)</b>			
Cintura addominale	16.91.101	06.12.18.563	37.000
Rivestimento antisdrucchiolo	16.91.103	06.12.18.566	46.500
Trazione elastica al piede	16.91.105	06.12.18.569	154.600
Allacciatura elemento mobile o fisso	16.91.107	06.12.18.572	17.800
<b>AGGIUNTIVI PER TUTORI</b>			
Articolazione malleolare (classificazione 06.12.21):			
- libera su bordi sovrapposti	16.85.301	06.12.18.193	50.400
- libera	16.85.302	06.12.18.196	100.200
- a molla con spinta in talismo	16.85.303	06.12.18.199	195.000
- con limitatore eccentrico della flessione-estensione	16.85.305	06.12.18.202	232.400
Armatura calcaneare	16.85.307	06.12.18.208	80.000
Inseriti di carbonio alla T.T. su tutori in materiale plastico	16.85.308	06.12.18.211	132.700
Rivestimento morbido interno al sandalo	16.85.309	06.12.18.214	29.600
Scarpetta di contenzione, senza rialzo	16.85.311	06.12.18.217	119.500
Piede rigido	16.85.313	06.12.18.220	248.600
Asta allungabile	16.85.315	06.12.18.223	63.200
Contentore imbottito per ginocchio	16.85.317	06.12.18.226	77.900
Cuscinetto di contenzione	16.85.319	06.12.18.229	47.900
Estetizzazione per polpaccio e coscia	16.85.321	06.12.18.232	224.600
Prolunga per leva, per blocco e sblocco dell'arresto	16.85.323	06.12.18.235	33.000
Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio, coscia	16.85.325	06.12.18.238	70.500
Articolazione al ginocchio (class. 06.12.24):			
- libera su bordi sovrapposti	16.85.326	06.12.18.253	100.700
- libera	16.85.327	06.12.18.256	173.100
- libera posteriorizzata	—	06.12.18.257	190.500
- con arresto anteriore o posteriore a ponte	16.85.329	06.12.18.259	284.700
- con arresto ad anello	16.85.331	06.12.18.262	238.800
- con arresto ad anello e dispositivo comando sul cosciale	—	06.12.18.263	395.200
- con flessione estensione regolabile ed arresto	16.85.333	06.12.18.265	522.200
- con doppio freno, uno automatico ed uno forzato dal cilindro pneumatico di cui è dotato	16.85.334	06.12.18.268	1.581.100
- tipo policentrico con flessione-estensione regolabile (per tutore monoarticolare)	—	06.12.18.271	315.500
Dispositivo per correzione ginocchio in valgismo o varismo, indicato per persone suscettibili di intervento chirurgico	—	06.12.18.280	116.200

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Articolazione coxo-femorale (class. 06.12.27):			
· libera	16.85.335	06.12.18.283	312.900
· con arresto	16.85.337	06.12.18.286	352.100
· con arresto e articolazione supplementare per adduzione ed abduzione	16.85.339	06.12.18.289	404.600
· con arresto e articolazione supplementare pluri-assiale (abduzione, adduzione, intra ed extra-rotazione)	16.85.341	06.12.18.292	537.100

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
· con meccanismo reciprocante a filo, con sblocco automatico all'anca	16.85.342	06.12.18.295	1.818.600
Appoggio ischiatico con imbottitura e rivestimento	16.85.343	06.12.18.313	76.700
Rivestimento per scarpetta di contenzione	16.85.345	06.12.18.316	53.000
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5 di altezza	16.85.347	06.12.18.319	80.100
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5 di altezza	16.85.349	06.12.18.322	141.500
Cintura addominale per articolazione coxofemorale	16.85.351	06.12.18.325	76.400
Rivestimento delle due aste verticali con fodera in pelle	16.85.353	06.12.18.328	141.400
NOTA: le articolazioni di un tutore sono normalmente costituite da due cerniere, una mediale e una laterale. Con la nomenclatura "ARTICOLAZIONE" si intende una singola cerniera.			
RIPARAZIONI (per tutori).			
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione:			
- tibio tarsica	16.90.251	06.12.18.593	25.500
- del ginocchio	16.90.253	06.12.18.596	25.500
- dell'anca	16.90.255	06.12.18.599	25.500
Allacciatura elemento mobile o fisso	16.91.251	06.12.18.602	18.900
Allungamento dell'asta	16.91.255	06.12.18.605	122.500
Asta malleolare rigida	16.91.257	06.12.18.608	68.100
Attacco con fibbia	16.91.263	06.12.18.611	12.100
Cinghia	16.91.265	06.12.18.614	11.600
Copriarticolazione ginocchio	16.91.267	06.12.18.617	7.800
Copriarticolazione malleolare	16.91.269	06.12.18.620	7.100
Contentore per ginocchio	16.91.271	06.12.18.623	82.800
Cuscinetto di contenzione	16.91.273	06.12.18.626	49.700
Elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa	16.91.275	06.12.18.629	127.700
Elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa	16.91.277	06.12.18.632	127.700
Estetizzazione del polpaccio e del cosciale su modello di gesso	16.91.279	06.12.18.635	224.600
Fissaggio cerchiello e rivestimento	16.91.281	06.12.18.638	32.500
Prolunga per leva per arresto a ponte	16.91.283	06.12.18.641	28.800
Revisione articolazione malleolare	16.91.285	06.12.18.653	50.600
Revisione articolazione del ginocchio	16.91.287	06.12.18.656	50.600
Revisione articolazione dell'anca:			
- libera	16.91.289	06.12.18.659	50.600
- bloccabile	16.91.291	06.12.18.662	50.600
- supplementare per abduzione e adduzione	16.91.293	06.12.18.665	50.600
Revisione arresto a ponte al ginocchio	16.91.295	06.12.18.668	50.600
Revisione arresto ad anello o simili	16.91.297	06.12.18.671	50.600
Rivestimento di contenzione al tronco	16.91.299	06.12.18.674	383.500
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5	16.91.303	06.12.18.683	80.100
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5	16.91.305	06.12.18.686	141.500
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia	16.91.307	06.12.18.689	268.300
Sandalo	16.91.309	06.12.18.692	135.300

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Appoggio ischiatico	16.91.311	06.12.18.695	98.600
Articolazione al ginocchio:			
- libera	16.91.313	06.12.18.701	189.200
- con bloccaggio	16.91.315	06.12.18.704	291.200
- con asta	16.91.317	06.12.18.707	203.600
- asta per cosciale o gambale	16.91.319	06.12.18.719	85.800
Cerchiello	16.91.321	06.12.18.722	64.100
Molla interna alla scarpetta	16.91.323	06.12.18.725	82.000
Rivestimento cerchiello	16.91.325	06.12.18.728	37.900
Rivestimento scarpetta di contenzione	16.91.327	06.12.18.731	77.500
Scarpetta di contenzione, su modello di gesso	16.91.329	06.12.18.734	135.600
Suoletta metallica alla scarpetta	16.91.331	06.12.18.737	62.500
Riparazione per rottura asta del cosciale	16.91.333	06.12.18.740	135.000
Riparazione per rottura asta del gambale	16.91.335	06.12.18.743	106.300
Piede rigido	16.91.377	06.12.18.746	308.300
Articolazione al malleolo	16.91.379	06.12.18.749	115.800
Articolazione al malleolo con spinta in talismo	16.91.381	06.12.18.752	216.400
Articolazione al malleolo con limitatore eccentrico della flessione-estensione	16.91.383	06.12.18.755	248.600
Rivestimento morbido interno al sandalo	16.91.385	06.12.18.773	33.900
Articolazione coxo-femorale:			
- libera	16.91.387	06.12.18.776	329.000
- con arresto	16.91.389	06.12.18.779	368.300
- con arresto e articolazione supplementare per abduzione e adduzione	16.91.391	06.12.18.782	420.700
- con arresto e articolazione supplementare pluriaassiale (abduzione, adduzione, intra ed extra rotazione)	16.91.393	06.12.18.785	553.200
Imbottitura e rivestimento appoggio ischiatico	16.91.395	06.12.18.830	66.600
Cintura addominale per articolazione coxo-femorale	16.91.397	06.12.18.833	108.500
RIPARAZIONI (per tutori) R-GO e AR-GO prevedibili solo decorso il periodo di garanzia di mesi 12			
Cilindro pneumatico per ginocchio	—	06.12.18.710	555.600
Articolazione al ginocchio con doppio freno, completo di cilindro pneumatico	—	06.12.18.713	1.597.200
Articolazione coxo-femorale con meccanismo reciprocante a filo	—	06.12.18.788	1.818.600
Gruppo arresto in estensione (RGO)	—	06.12.18.791	52.600
Filo dispositivo reciprocante (RGO)	—	06.12.18.794	136.900
Asta superiore articolazione coxo	—	06.12.18.797	402.900
Gruppo trascinalimento filo reciprocante (RGO)	—	06.12.18.800	216.900
Cuscinetti a sfere articolazione coxo	—	06.12.18.803	152.500
Tubo collegamento (al bacino)	—	06.12.18.806	291.000
Cavo reciprocante (ARGO)	—	06.12.18.809	521.700
Cavetto ginocchio (singolo)	—	06.12.18.812	97.700
Supporto lombare	—	06.12.18.815	475.500
Supporto addominale	—	06.12.18.818	410.900
Pelotta al ginocchio (singola)	—	06.12.18.821	145.400

<b>PROTESI DI ARTO SUPERIORE</b>	
<b>FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFARIO D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O.</b>
<p><b>20</b> - Protesi di arto superiore estetiche o funzionali, tradizionali o modulari</p>	<p><b>06 18</b>    <b>Protesi di arto superiore</b> Una protesi di arto superiore è un insieme di componenti compatibili abitualmente prodotti da un singolo produttore e disponibili sul mercato. I componenti possono essere integrati con qualsiasi componente singolarmente prodotto, per dare una gamma di protesi degli arti superiori differente. Gli elementi singoli ed i principali componenti possono essere classificati in base alla classificazione seguente.</p> <p>06 18 03    Protesi parziali di mano, incluse le protesi di dito</p> <p>06 18 06    Protesi per disarticolazione di polso</p> <p>06 18 09    <b>Protesi transradiali</b> (per amputazione sotto il gomito)</p> <p>06 18 12    Protesi per disarticolazione del gomito</p> <p>06 18 15    Protesi transomerale (per amputazione sopra il gomito)</p> <p>06 18 18    Protesi per disarticolazione di spalla</p> <p>06 18 21    Protesi per amputazione di spalla</p>

<b>NORME TECNICHE</b>	
<p>pr EN 12182</p> <p>ISO 8549-1, -2</p>	<p><b>Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova</b></p> <p><b>VOCABOLARIO</b></p>

## **PROTESI DI ARTO SUPERIORE**

L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.

Le protesi per amputazione di arto superiore si dividono in:

- estetiche di tipo tradizionale
- estetiche di tipo modulare (scheletrica)
- funzionali ad energia corporea (cinematiche)
- funzionali ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna.

Vengono costruite secondo il livello di amputazione o deformità congenita nell'ordine indicato:

parziale o totale di una o più dita

- parziale di mano
- disarticolazione di polso
- amputazione di avambraccio
- disarticolazione di gomito
- amputazione di braccio
- disarticolazione di spalla
- amputazione interscapolare
- deformità congenita o acquisita.

Le protesi estetiche hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante permettendo il ripristino dell'immagine corporea.

Le protesi funzionali hanno come scopo l'acquisizione dei fondamentali movimenti di presa e di posizione paragonati a quelli di un arto sano.

Le protesi funzionali possono essere dotate di mani:

- reversibili
- irreversibili.

Tali termini sono riferiti al movimento delle dita.

La mano "reversibile" mantiene la presa su un oggetto tramite l'azione continua del comando volontario, oppure con l'azione costante di una molla.

La mano "irreversibile" mantiene la presa su un oggetto anche quando è cessato il comando; per lasciare l'oggetto occorre una successiva azione volontaria.

### **PROTESI ESTETICA DI TIPO TRADIZIONALE**

E' costituita da:

- mano estetica:
  - con tutte le dita rigide
  - con tutte le dita atteggiabili
  - con quattro dita rigide e pollice articolato a molla
  - con cinque dita articolate
- polso:
  - fisso
  - a rotazione passiva
- gomito:
  - con articolazione libera
  - con articolazione con bloccaggio
- spalla:
  - con articolazione singola
  - con articolazione pluriassiale
  - con articolazione sferica
- invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
- guanto di rivestimento
- con bretellaggio
- estetizzazione esterna rigida

### **PROTESI ESTETICA DI TIPO MODULARE (SCHELETRICA)**

E' costituita da:

- mano estetica:
  - con tutte le dita rigide
  - con tutte le dita atteggiabili
- con quattro dita rigide e pollice articolato a molla

- con cinque dita articolate
  - polso:
    - fisso
    - a rotazione passiva
    - con articolazione pluriassiale
  - gomito con articolazione con bloccaggio
  - spalla:
    - con articolazione pluriassiale
    - con articolazione sferica
  - invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo
  - guanto di rivestimento
  - con bretellaggio e allacciature
  - estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento
- PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA (CINEMATICHE)**

E' costituita da:

- mano:
    - reversibile
    - irreversibile
  - gancio funzionale
  - polso:
    - a rotazione passiva
    - a rotazione attiva
    - con articolazione sferica passiva con bloccaggio
- invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con bracciale d'ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone
- articolazione attiva del gomito con o senza extra-intra rotazione del braccio, guanto di rivestimento, cuscinetto salva indumenti, bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti.

**PROTESI FUNZIONALI AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA**

Sono costituite da:

- mano elettrica
- manipolatore elettrico (per lavoro)
- polso:
  - fisso
  - a rotazione passiva
  - a rotazione attiva
  - a rotazione elettrica
  - con rotazione sferica passiva con bloccaggio
  - polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica-manipolatore)
- gomito:
  - con articolazione funzionale libera
  - con articolazione funzionale, con bloccaggio
  - con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rotazione
- spalla con articolazione a frizione
- invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza totale con presa olecranica, con o senza rivestimento interno di silicone
- componenti elettronici:
  - comandi mioelettrici
  - batterie (accumulatori)
  - caricabatterie
- guanto di rivestimento
- con o senza ancoraggio:
  - bretellaggio con relativi attacchi
  - bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti.

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>PROTESI PARZIALI DI MANO INCLUSE LE PROTESI DI DITO</b>		<b>06.18.03</b>	
<b>ESTETICA TRADIZIONALE</b>			
<b>Per amputazione parziale o totale di una o più dita o amputazione parziale di mano</b> E' costituita da:			
- dita rigide, atteggiabili, articolate			
- invasatura costruita su calco di gesso negativo e positivo			
- guanto cosmetico oppure guanto di rivestimento di pelle o filanca (aggiuntivo)			
- ancoraggio al moncone.			
<b>Per amputazione o per patologia congenita o acquisita parziale di dita (senza guanto di rivestimento) per ciascun dito</b>	20.01.001	06.18.03.003	240.100
<b>Per amputazione o per patologia congenita o acquisita totale di dita o parziale di mano (senza guanto di rivestimento):</b>			
- di un dito	20.02.003	06.18.03.033	445.200
- di due dita	20.02.004	06.18.03.036	544.300
- di tre dita	20.02.005	06.18.03.039	668.600
- di quattro dita	20.02.006	06.18.03.042	743.800
- di cinque dita	20.02.007	06.18.03.045	842.900
- gancio di lavoro	20.03.013	06.18.03.060	481.000
- elemento in opposizione alla parte residua	20.03.014	06.18.03.063	715.300
<b>FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA</b>			
<b>Per amputazione parziale di mano</b>	20.40.200	06.18.03.072	1.181.200
<b>PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO</b>		<b>06.18.06</b>	
<b>Estetica tradizionale per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite al livello del polso (senza guanto di rivestimento):</b>			
- con mano con tutte le dita rigide	20.04.600	06.18.06.003	861.400
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.04.800	06.18.06.009	1.010.500

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>Funzionale ad energia corporea per disarticolazione o per patologia congenita o acquisita al livello del polso (senza guanto di rivestimento):</b> - con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) - con sola mano	20.40.200	06.18.06.033	1.775.500
	20.40.400	06.18.06.039	1.983.100
<b>Funzionale ad energia esterna (elettrica) per disarticolato o per patologia congenita o acquisita al livello del polso (senza guanto di rivestimento)</b>  - con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.51.100	06.18.06.042	11.666.500
		<b>06.18.09</b>	
<b>PROTESI TRANSRADIALI</b> (per amputazione sottò il gomito, ex amputazione di avambraccio)  <b>Estetica tradizionale per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transradiale (senza guanto di rivestimento):</b> - con mano con tutte le dita rigide - con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.05.600	06.18.09.012	1.069.200
	20.05.800	06.18.09.018	1.218.300
<b>Funzionale ad energia corporea per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transradiale (polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):</b> - con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio) - con sola mano	20.40.200	06.18.09.033	1.775.500
	20.40.400	06.18.09.039	1.949.600

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per amputazione o per patologie congenite a livello transradiale (senza guanto di rivestimento):</b>			
- con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, comando mioelettrico o elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.51.100	06.18.09.063	11.666.500
- con mano elettromeccanica, articolazione attiva di prono-supinazione del polso comandata dall'apice del moncone, comando mioelettrico per l'apertura e la chiusura della mano, senza bretellaggio	20.52.100	06.18.09.066	12.755.400
- con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con comando mioelettrico od elettronico per l'apertura e chiusura della mano e della prono-supinazione, senza bretellaggio	20.53.100	06.18.09.069	14.987.900
<b>PROTESI PER LA DISARTICOLAZIONE DEL GOMITO</b>		<b>06.18.12</b>	
<b>Estetica tradizionale per la disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):</b>			
- con mano con tutte le dita rigide	20.07.600	06.18.12.003	2.459.200
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.07.800	06.18.12.009	2.186.500
<b>Funzionale ad energia corporea per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (con aste laterali articolate per la flessione-estensione del gomito e bloccaggio a trazione, senza intra-extra rotazione, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):</b>			
- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	20.43.200	06.18.12.033	3.190.200
- con mano irreversibile	20.43.400	06.18.12.039	3.397.700

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>Funzionale ad energia esterna (elettrica) per disarticolazione o per patologie congenite o acquisite a livello del gomito (senza guanto di rivestimento):</b>			
- con mano elettromeccanica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione del gomito con aste laterali articolate per la flessione-estensione del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	20.55.100	06.18:12.063	14.149.600
- con mano ed articolazione del polso di tipo elettromeccaniche, con aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, con comando mioelettrico per l'apertura, la chiusura e la prono-supinazione della mano, con bretellaggio, fili di trazione e relativi attacchi	20.56.100	06.18.12.066	17.230.600
<b>PROTESI TRANSOMERALI (per amputazione sopra il gomito, ex amputazione di braccio)</b>		06.18.15	
<b>Estetica tradizionale per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):</b>			
- con mano con tutte le dita rigide	20.09.600	06.18.15.003	2.459.200
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.09.800	06.18.15.009	2.186.500
<b>Estetica di tipo modulare (scheletrica) per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria, opportuno ancoraggio, senza guanto di rivestimento):</b>			
- con mano con tutte le dita rigide	20.15.600	06.18.15.033	2.146.700
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.15.800	06.18.15.039	2.295.700

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>Funzionale ad energia corporea per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale</b> (con articolazione funzionale per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione passiva per l'intra-extra rotazione del braccio, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)</li> <li>- con sola mano</li> </ul>	20.44.200 20.44.400	06.18.15.063 06.18.15.069	3.190.200 3.397.700
<p><b>Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per amputazione o per patologie congenite o acquisite a livello transomerale</b> (senza guanto di rivestimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, con comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi</li> </ul>	20.57.100	06.18.15.081	14.841.700
<ul style="list-style-type: none"> <li>- con mano elettrica, articolazione elettrica per la pronosupinazione del polso, con aste laterali articolate per la flessione-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e pronosupinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi</li> </ul>	20.58.100	06.18.15.084	17.922.800
<ul style="list-style-type: none"> <li>- con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura della mano e di flessione-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio</li> </ul>	20.59.100	06.18.15.087	21.680.700
<ul style="list-style-type: none"> <li>- con mano elettrica, articolazione elettrica per la pronosupinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e pronosupinazione della mano, flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio</li> </ul>	20.60.100	06.18.15.090	23.540.400

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA</b>		<b>06.18.18</b>	
<b>Estetica di tipo modulare (scheletrica) per disarticolazione di spalla (con polso fisso, articolazione libera al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):</b>			
<b>con articolazione sferica alla spalla:</b>			
- con mano con tutte le dita rigide	20.16.600	06.18.18.003	2.769.600
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.16.800	06.18.18.009	2.916.600
<b>PROTESI PER AMPUTAZIONE DI SPALLA (ex amputazione interscapolare)</b>		<b>06.18.21</b>	
<b>Estetica di tipo modulare (scheletrica) per amputazione interscapolare (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra e extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento):</b>			
<b>con articolazione sferica alla spalla:</b>			
- con mano con tutte le dita rigide	20.18.600	06.18.21.003	2.769.600
- con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.18.800	06.18.21.009	2.916.600

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE IFO	TARIFFA
<b>Funzionale ad energia esterna (elettrica) o energia mista corporea-esterna per disarticolazione di spalla, amputazione interscapolare o patologie congenite della spalla (senza guanto di rivestimento):</b>			
- con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.61.100	06.18.21.063	21.027.200
- con mano elettrica, articolazione elettrica per la pronosupinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione di spalla, comando mioelettrico per l'apertura-chiusura e pronosupinazione della mano e flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.62.100	06.18.21.066	27.099.800
- con mano elettrica, articolazione elettrica per la pronosupinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e chiusura e pronosupinazione della mano e flessione-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio:			
- senza articolazione della spalla	20.63.100	06.18.21.069	26.906.400
- con articolazione a frizione della spalla	20.64.100	06.18.21.072	28.518.000

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>PROTESI ESTETICA DI TIPO TRADIZIONALE</b>		<b>06.18.15</b>	
<b>AGGIUNTIVI</b>			
guanto di rivestimento:			
- cosmetico	20.85.013	06.18.15.118	215.400
- di pelle per mano ortopedica	20.85.015	06.18.15.121	87.300
polso:			
- a rotazione passiva	20.85.023	06.18.15.127	150.900
- con articolazione sferica passiva	20.85.025	06.18.15.130	311.300
invasatura ad aderenza totale:			
- con o senza presa olecranica	20.85.029	06.18.15.136	225.400
- con o senza presa di spalla	20.85.033	06.18.15.139	289.300
- invasatura in materiale anallergico	---	06.18.15.141	184.500
<b>RIPARAZIONI</b>			
Smontaggio e rimontaggio:			
- della mano	20.90.051	06.18.15.503	55.300
- del polso	20.90.053	06.18.15.506	55.300
- del gomito	20.90.055	06.18.15.509	64.500
- del guanto cosmetico	---	06.18.15.511	32.200
Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio	20.91.093	06.18.15.545	299.000
Gomito con bloccaggio, completo di avambraccio	20.91.113	06.18.15.578	667.900
- revisione	20.91.115	06.18.15.581	128.900
Guanto di rivestimento:			
- cosmetico	20.91.125	06.18.15.596	231.500
- di pelle per mano ortopedica	20.91.127	06.18.15.599	87.300
Invasatura per protesi su modello di gesso negati- vo e positivo:			
- per amputazione di avambraccio	20.91.135	06.18.15.605	709.700
- c.s. con invasatura ad aderenza totale con presa olecranica	20.91.136	06.18.15.608	870.600
- adattamento	20.91.137	06.18.15.611	128.900
- per amputazione di braccio con anello di collegamento	20.91.143	06.18.15.623	850.300
- c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.144	06.18.15.626	1.011.200
- adattamento	20.91.145	06.18.15.629	128.900
Mano:			
- con dita rigide	20.91.155	06.18.15.653	222.400
- con quattro dita rigide e pollice articolato a mol-la			
	20.91.163	06.18.15.665	371.500
- revisione	20.91.165	06.18.15.668	128.900
- involucro morbido	---	06.18.15.672	163.900
- indice, medio e pollice	---	06.18.15.675	243.800
Polso:			
- fisso	20.91.171	06.18.15.677	157.600
- a rotazione passiva	20.91.175	06.18.15.683	266.800
- sferico passivo	20.91.179	06.18.15.689	427.200
- revisione	20.91.181	06.18.15.692	96.700
- cuscinetto salva manica	---	06.18.15.701	40.800

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>PROTESI ESTETICA DI TIPO MODULARE (SCHELETRICA)</b>		<b>06.18.21</b>	
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Guanto cosmetico di rivestimento	20.85.053	06.18.21.104	215.400
Polso:			
- a rotazione passiva	20.85.055	06.18.21.106	104.300
- pluriassiale	20.85.057	06.18.21.109	314.900
Invasatura ad aderenza totale:			
- con o senza presa di spalla	20.85.065	06.18.21.118	289.800
- invasatura in materiale anallergico	---	06.18.21.121	184.500
<b>RIPARAZIONI</b>			
Smontaggio e rimontaggio:			
- della mano	20.90.201	06.18.21.503	55.300
- del polso	20.90.203	06.18.21.506	55.300
- del gomito	20.90.205	06.18.21.509	64.500
- della spalla	20.90.207	06.18.21.512	77.000
- del guanto cosmetico	---	06.18.21.513	32.200
Articolazione intra ed extra rotatoria	20.91.201	06.18.21.515	193.300
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla:			
- sferica	20.91.205	06.18.21.521	611.100
- revisione	20.91.207	06.18.21.524	64.500
- pluriassiale	20.91.209	06.18.21.527	520.500
- revisione	20.91.211	06.18.21.530	64.500
Bretellaggio con sollevamento avambraccio:			
- per protesi per amputazione di braccio	20.91.213	06.18.21.533	299.100
- per protesi per disarticolazione di spalla	20.91.215	06.18.21.536	299.100
Bretellaggio semplice:			
- per protesi per amputazione di braccio	---	06.18.21.538	115.400
- per protesi per amputazione di spalla	---	06.18.21.541	145.500
Calza da rivestimento per protesi:			
- per amputazione di braccio	20.91.221	06.18.21.545	85.500
- per disarticolazione di braccio	20.91.223	06.18.21.548	120.700
Gomito con bloccaggio	20.91.231	06.18.21.560	537.000
- revisione	20.91.233	06.18.21.563	230.000
Guanto cosmetico di rivestimento	20.91.235	06.18.21.566	231.500
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo:			
- per amputazione di braccio con anello di collegamento	20.91.237	06.18.21.569	873.800
- c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.238	06.18.21.572	1.034.700
- adattamento	20.91.239	06.18.21.575	128.900
- per disarticolazione di spalla con estetizzazione	20.91.241	06.18.21.578	955.000
- adattamento	20.91.243	06.18.21.584	128.900
- per amputazione interscapolare con estetizzazione	20.91.245	06.18.21.587	989.700
- adattamento	20.91.247	06.18.21.593	128.900
Involucro morbido	20.91.248	06.18.21.596	169.900
Mano:			
con dita rigide	20.91.249	06.18.21.599	222.400
- con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.91.257	06.18.21.611	371.500
- revisione	20.91.259	06.18.21.614	128.900
- telaio mano, molla di ricambio	---	06.18.21.615	152.600
- indice, medio e pollice	---	06.18.21.618	253.800
- attacco filettato	---	06.18.21.621	170.500

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Polso:			
- fisso	20.91.265	06.18.21.623	118.400
- pluriassiale	20.91.273	06.18.21.635	380.200
- revisione	20.91.275	06.18.21.638	96.700
Rivestimento completo in materiale morbido per protesi			
- per amputazione di braccio	20.91.277	06.18.21.641	235.700
- per disarticolazione di spalla	20.91.279	06.18.21.644	304.600
- per amputazione interscapolare	20.91.281	06.18.21.647	336.800
Tubo distanziatore	20.91.283	06.18.21.650	146.100
elemento di collegamento del tubo	20.91.285	06.18.21.653	136.500

DESCRIZIONE	CODICE EX. D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA CORPOREA</b>		<b>06.18.15</b>	
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Gancio funzionale con attacco:			
- tipo standard in lega leggera	20.85.501	06.18.15.163	866.800
- tipo per lavoro pesante in acciaio	20.85.503	06.18.15.166	1.807.000
guanto di rivestimento:			
- cosmetico	20.85.505	06.18.15.169	215.600
Con mano interscambiabile con attacco:			
- reversibile	20.85.515	06.18.15.178	640.300
Moltiplicatore di ampiezza dell'articolazione del gomito	20.85.519	06.18.15.184	358.000
Polso:			
- con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta di presa del moncone	20.85.521	06.18.15.187	938.700
- con articolazione sferica passiva con bloccaggio	20.85.523	06.18.15.190	895.600
Invasatura con rivestimento totale in materiale anallergico	20.85.529	06.18.15.193	184.500
<b>RIPARAZIONE</b>			
Smontaggio e rimontaggio:			
- della mano	20.90.501	06.18.15.733	51.600
- del polso	20.90.503	06.18.15.736	56.700
- del gomito	20.90.505	06.18.15.739	64.500
- del guanto cosmetico	---	06.18.15.740	32.200
Articolazione funzionale per la flessione-estensione con bloccaggio del gomito a trazione	20.91.505	06.18.15.745	975.800
- revisione	20.91.507	06.18.15.751	128.900
- cavetto trazione	20.91.508	06.18.15.754	63.600
Arto articolato laterali per la flessione-estensione con bloccaggio a trazione	20.91.509	06.18.15.757	1.338.500
- particolare meccanismo interno	20.91.510	06.18.15.760	715.400
- revisione	20.91.511	06.18.15.763	72.200
- cavetto trazione	20.91.512	06.18.15.764	76.500
Attacco:			
- per mano	20.91.513	06.18.15.766	421.200
- per gancio	20.91.515	06.18.15.769	421.200
Bretellaggio completo di fili di trazione e guaina:			
- per protesi per amputazione di avambraccio	20.91.521	06.18.15.778	226.200
- per protesi per amputazione di avambraccio bilaterali	---	06.18.15.779	331.200
- per protesi per amputazione di braccio	20.91.529	06.18.15.781	275.400
Calotta di presa del moncone, per la pronosupinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo	20.91.533	06.18.15.784	969.000
- revisione	20.91.535	06.18.15.787	96.700
Cuscinetto salva indumenti	20.91.543	06.18.15.796	40.800
Filo di trazione con relativi attacchi:			
- per protesi per amputazione di avambraccio	20.91.545	06.18.15.799	383.000
- per protesi per amputazione di braccio	20.91.547	06.18.15.802	383.000
Gancio funzionale con attacco:			
- tipo standard in lega leggera	20.91.549	06.18.15.805	866.800
- tipo per lavoro pesante in acciaio	20.91.551	06.18.15.808	1.807.000
- revisione	20.91.553	06.18.15.811	64.500
- elastico per chiusura n. 5 pezzi	20.91.555	06.18.15.814	29.500
- molla semplice per chiusura	20.91.557	06.18.15.817	18.400
- molla doppia per chiusura	20.91.559	06.18.15.820	21.400
- rivestimento ganasce n. 10 pezzi	20.91.561	06.18.15.823	98.000
Guaina con attacchi terminali	20.91.563	06.18.15.826	163.900
Guanto di rivestimento:			
- cosmetico	20.91.565	06.18.15.829	231.500

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Invasatura e relativo prolungamento su modello di gesso negativo e positivo:			
- per amputazione di avambraccio	20.91.571	06.18.15.838	838.700
- c.s. con rivestimento totale in materiale anallergico	20.91.572	06.18.15.841	894.100
- adattamento	20.91.573	06.18.15.844	128.900
- per amputazione di braccio	20.91.575	06.18.15.847	979.200
- c.s. con rivestimento totale in materiale anallergico	20.91.576	06.18.15.850	1.034.600
- adattamento	20.91.577	06.18.15.853	128.900
Mano:			
- reversibile	20.91.579	06.18.15.856	640.300
- revisione	20.91.581	06.18.15.859	161.200
- irreversibile	20.91.583	06.18.15.862	640.300
- revisione	20.91.585	06.18.15.865	161.200
Moltiplicatore di ampiezza per l'articolazione del gomito	20.91.587	06.18.15.868	519.200
- revisione	20.91.589	06.18.15.871	96.700
Polso:			
- a rotazione passiva	20.91.591	06.18.15.874	266.800
- revisione	20.91.593	06.18.15.877	96.700
- a rotazione passiva con dispositivo di intercambiabilità della mano e del gancio	20.91.595	06.18.15.880	529.500
- revisione	20.91.597	06.18.15.883	96.700
- con articolazione di prono-supinazione attiva	20.91.599	06.18.15.886	938.700
- revisione	20.91.601	06.18.15.889	128.900
- con articolazione sferica passiva, con bloccaggio	20.91.603	06.18.15.892	895.600
- revisione	20.91.605	06.18.15.895	128.900
- elementi gomito con bloccaggio	—	06.18.15.899	408.400
<b>PARTICOLARI MANO REVERSIBILE E IRREVERSIBILE</b>			
Involucro morbido	20.91.620	06.18.15.904	163.900
Gruppo dita (indice-medio)	20.91.622	06.18.15.907	113.500
Pollice	20.91.624	06.18.15.910	103.800
Biella o leva collegamento	20.91.626	06.18.15.913	173.400
Attacco filettato	20.91.628	06.18.15.916	128.200
Molla chiusura	20.91.630	06.18.15.919	146.800
<b>PROTESI FUNZIONALI AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA</b>		<b>06.18.21</b>	
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Braccialino con aste di collegamento d'avambraccio con bretellaggio e filo di trazione per la flessione-estensione (in caso di limitazione della flessione-estensione del gomito)	20.85.701	06.18.21.163	1.921.000
Manipolatore elettrico (per lavoro, Da utilizzare in aggiunta alla normale mano)	20.85.801	06.18.21.166	6.500.600
Guanto da rivestimento:			
- cosmetico	20.85.803	06.18.21.169	220.900

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Rivestimento totale interno in materiale anallergico	20.85.817	06.18.21.181	196.300
Differenza per mano elettromeccanica miniaturizzata (per bambini con misura della mano inferiore a 190 mm. di circonferenza a livello delle teste metacarpi)	20.85.821	06.18.21.187	4.715.200
Articolazione pluriassiale di tipo sferico	20.85.823	06.18.21.190	1.611.600
Batteria di riserva	—	06.18.21.193	405.500
<b>RIPARAZIONI</b>			
Guanto di rivestimento:			
- cosmetico	20.91.701	06.18.21.710	237.100
Mano:			
- completa	20.91.703	06.18.21.716	6.078.300
- telaio	20.91.704	06.18.21.719	154.900
- involucro morbido (armatura in plastica)	20.91.705	06.18.21.722	158.100
- pollice	20.91.706	06.18.21.725	107.100
- meccanismo interno	20.91.707	06.18.21.728	905.100
- dita (indice-medio)	20.91.708	06.18.21.731	717.500
- revisione meccanismo interno	20.91.709	06.18.21.734	96.700
- frizione	20.91.710	06.18.21.737	358.100
- telaio completo	20.91.711	06.18.21.740	927.000
- revisione telaio completa	20.91.713	06.18.21.741	72.200
- motore e primo riduttore	20.91.714	06.18.21.742	277.900
Coppia conica	—	06.18.21.743	258.600
Bloccaggio motore	—	06.18.21.744	237.200
Plantari, corona, molla	—	06.18.21.746	177.400
- motore elettrico	20.91.715	06.18.21.747	311.000
Riduttore motore	—	06.18.21.748	420.700
Polso:			
- a rotazione passiva	20.91.717	06.18.21.749	556.800
- revisione	20.91.719	06.18.21.752	48.400
Frizione a spina coassiale del polso passivo	—	06.18.21.753	237.000
Polso			
- a rotazione attiva	20.91.721	06.18.21.755	1.075.900
- revisione	20.91.723	06.18.21.758	144.400
- a rotazione elettrica	20.91.725	06.18.21.759	3.349.600
- revisione	20.91.727	06.18.21.760	108.300
Riduzione e spina coassiale del polso elettrico	—	06.18.21.761	1.134.900
Invertitore del polso elettrico	—	06.18.21.765	892.200
Micro per polso elettrico	—	06.18.21.766	153.900
Polso elettrico :			
- attacco parte mano	20.91.729	06.18.21.767	1.104.900
- attacco parte avambraccio	20.91.731	06.18.21.770	287.700
- motore elettrico	20.91.733	06.18.21.771	380.600
Invasatura completa per avambraccio su modello di gesso negativo e positivo	20.91.735	06.18.21.773	1.463.600
- adattamento	20.91.737	06.18.21.776	198.100
Calotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e positivo	20.91.739	06.18.21.779	442.800
Gomito:			
- completo attivo (cinematico)	20.91.741	06.18.21.782	2.474.200
Asta parte superiore per gomito cinematico	—	06.18.21.783	769.900
Elementi di bloccaggio per gomito cinematico	—	06.18.21.784	483.800
- revisione	20.91.743	06.18.21.785	72.200
Carter per gomito cinematico	—	06.18.21.786	376.900
Gomito :			
- asta dentata e particolari del bloccaggio	20.91.744	06.18.21.788	837.800
- elettrico completo	20.91.745	06.18.21.791	7.127.000

DESCRIZIONE	CODICE EX. D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Motore e primo riduttore per gomito elettrico	—	06.18.21.792	932.500
Intra-extrarotazione con frizione per gomito elett.	—	06.18.21.793	885.500
Gomito elettrico :			
· meccanismo interno	20.91.747	06.18.21.794	1.106.300
· sostituzione dei due motori	20.91.748	06.18.21.795	412.900
Elementi bloccaggio avambraccio per gomito elettrico	—	06.18.21.796	1.381.900
· involucro estetico	20.91.751	06.18.21.797	286.700
· telaio esterno	20.91.753	06.18.21.800	4.381.900
- revisione totale gomito elettrico	20.91.755	06.18.21.803	193.400
Cavi motore e micro per gomito elettrico	—	06.18.21.804	276.500
Avambraccio completo per protesi di braccio	20.91.756	06.18.21.806	1.373.800
Invasatura completa per braccio su modello di gesso negativo e positivo	20.91.757	06.18.21.809	1.645.200
· adattamento	20.91.759	06.18.21.812	198.100
Bretellaggio completo semplice	20.91.761	06.18.21.813	106.300
Bretellaggio completo di filo con trazione per la flessione-estensione del gomito	20.91.763	06.18.21.814	149.300
Bretellaggio completo	20.91.764	06.18.21.815	217.100
Spalla:			
- articolazione a frizione	20.91.767	06.18.21.821	747.600
- revisione	20.91.769	06.18.21.824	144.600
- collegamento estetico gomito/spalla	20.91.771	06.18.21.827	361.900
- Invasatura su modello di gesso per patologie a livello della spalla	20.91.773	06.18.21.830	1.981.600
Invasatura su modello di gesso per disarticolazione o amputazione interscapolare:			
· con articolazione passiva di spalla e spalline	---	06.18.21.831	2.217.400
· con articolazione passiva dell'avambraccio	---	06.18.21.832	2.120.700
Rivestimento interno totale in materiale anallergico	20.91.774	06.18.21.833	184.500
Batterie	20.91.779	06.18.21.836	405.500
· revisione batterie	20.91.783	06.18.21.839	314.500
· carica batterie	20.91.789	06.18.21.842	423.800
- revisione	20.91.791	06.18.21.845	268.200
Circuiti con due elettrodi comprensivi di amplificatore e pilotaggio:			
- elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per comando mioelettrico	20.91.795	06.18.21.851	1.165.600
· revisione	20.91.797	06.18.21.854	633.800
- parte terminale del circuito elettronico	20.91.799	06.18.21.857	1.146.300
- revisione	20.91.801	06.18.21.860	478.400
- cavi di collegamento con connettori	20.91.803	06.18.21.863	126.700
- gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarica batteria	20.91.805	06.18.21.866	239.600
Circuito comando elettronico:			
Cavi raccordo	—	06.18.21.869	151.800
Interruttore a trazione	—	06.18.21.872	520.300
Driver multicanale	—	06.18.21.875	1.108.000
Riparazione parziale driver multicanale	—	06.18.21.878	478.400
Porta spina coassiale	—	06.18.21.881	192.800
Spina coassiale	—	06.18.21.884	247.900
- macrointerruttore e microsensore per comando elettronico	20.91.819	06.18.21.887	69.200

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Manipolatore elettrico:			
- completo	20.91.901	06.18.21.899	6.565.100
- motoriduttore	20.91.903	06.18.21.900	1.796.300
- motore	20.91.905	06.18.21.901	380.600
- riduttore	20.91.907	06.18.21.902	1.669.900
- revisione	20.91.908	06.18.21.905	193.400
- bloccaggio con riduttore	20.91.909	06.18.21.908	838.800
- attacco rapido (parte mano)	20.91.911	06.18.21.911	1.721.000
Manipolatore:			
- parte terminale per circuito elettrico	---	06.18.21.912	1.067.900
- porta spina coassiale	---	06.18.21.913	189.800
- elementi di presa con semicopertura in gomma	---	06.18.21.914	1.053.400
- tutti i rivestimenti plastici	20.91.913	06.18.21.917	509.300
- telaio	20.91.915	06.18.21.920	2.101.600
Mano:			
- Torretta	20.91.951	06.18.21.923	217.200
- copertura in plastica articolazione	20.91.953	06.18.21.926	186.100
- Mano elettromeccanica miniaturizzata per bambino (misura della mano inferiore a 170 mm. di circonferenza a livello delle teste metacarpi)	20.91.981	06.18.21.938	9.843.500
Mano elettrica per bambino:			
- parte terminale circuito elettrico	---	06.18.21.941	1.827.500
- riparazione parziale parte terminale circuito elettrico	---	06.18.21.944	957.100

<b>PROTESI DI ARTO INFERIORE</b>	
<b>FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO</b>
<b>19 -</b> Protesi di arto inferiore	<p><b>06 24    <b>Protesi di arto inferiore</b></b> Una protesi di arto inferiore è un insieme di componenti compatibili abitualmente prodotti da un singolo produttore che possono essere integrati con qualsiasi componente prodotto individualmente per offrire una gamma di protesi degli arti inferiori differente. Gli elementi individuali ed i componenti principali possono essere classificati in base alla seguente classificazione.</p> <p>06 24 03    <b>Protesi parziali di piede, inclusa protesi del dito</b></p> <p>06 24 06    <b>Protesi per disarticolazione di caviglia</b></p> <p>06 24 09    <b>Protesi transtibiali (per amputazione sotto il ginocchio)</b></p> <p>06 24 12    <b>Protesi per disarticolazione del ginocchio</b></p> <p>06 24 15    <b>Protesi transfemorali (per amputazione sopra il ginocchio)</b></p> <p>06 24 18    <b>Protesi per disarticolazione dell'anca</b></p> <p>06 24 21    <b>Protesi per emipelvectomy</b></p>
<b>16.21.031</b> Estetizzazione del polpaccio	<p><b>06 27    <b>Protesi cosmetiche e non funzionali di arto inferiore inclusi riempitivi per coscia e polpaccio</b></b></p>

**NORME TECNICHE**

pr EN 12182

**Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova**

ISO 8549-1, -2

**VOCABOLARIO**

ISO 10328-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8

**Prove strutturali sulle protesi dell'arto inferiore**

**PROTESI DI ARTO INFERIORE****ISO 06.24**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p>L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta del tecnico ortopedico abilitato. Le protesi di arto inferiore si suddividono in:</p> <p><b>TRADIZIONALI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROVVISORIE (transtibiale)</li> <li>- DEFINITIVE (piede, transtibiale, transfemorale, patologie congenite o acquisite)</li> </ul> <p><b>MODULARI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROVVISORIE (transtibiale, transfemorale)</li> <li>- DEFINITIVE (transtibiale, ginocchio, transfemorale, anca, patologie congenite o acquisite)</li> </ul> <p>Vengono identificate a seconda del livello di amputazione o di patologia congenita o acquisita partendo dall'estremità distale dell'arto. La protesi tradizionale è caratterizzata da una struttura portante rigida e da eventuali elementi articolari. La protesi modulare è caratterizzata da una struttura scheletrica portante, e da eventuali elementi articolari, rivestita da una estetizzazione in espanso elastico. Il piede artificiale base può essere:</p> <p><b>RIGIDO (senza articolazione malleolare)</b> E' costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cuneo calcaneare elastico</li> <li>- anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell'avampiede)</li> <li>- suola a rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede.</li> </ul> <p><b>ARTICOLATO (con articolazione malleolare)</b> E' costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- snodo malleolare per movimento di flessione plantare dorsale</li> <li>- suola a rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede</li> <li>- ammortizzatori elastici per l'articolazione malleolare.</li> </ul> <p><b>ARTICOLATO PLURIASSIALE</b> E' costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispositivo articolare per movimento di flessione plantare dorsale e di inversione-eversione</li> <li>- suola a rivestimento, in materiale elastico fino alla misura del piede.</li> </ul>			

N.B.: le tariffe non sono comprensive di calzatura.

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>PROTESI PARZIALE DI PIEDE</b>		<b>06.24.03</b>	
E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente attraverso il rilievo del calco gessato negativo e positivo. Ha struttura portante rigida. Possono essere solo del tipo tradizionale definitivo:			
- con piede rigido senza gambale	19.20.700	06.24.03.003	926.500
- con piede rigido con rialzo oltre i 2 cm., senza gambale	19.20.701	06.24.03.006	993.400
- per amputazioni Lisfranc e/o Chopart con piede rigido	19.20.800	06.24.03.009	1.025.600
<b>PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI CAVIGLIA</b>		<b>06.24.06</b>	
E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente attraverso il rilievo del calco gessato negativo e positivo. Ha struttura portante rigida. Possono essere solo del tipo tradizionale definitivo:			
- per amputazione Pirogoff e Syme con piede rigido	19.21.800	06.24.06.003	1.445.900
- per amputazione Pirogoff e Syme con piede articolato	19.21.900	06.24.06.006	1.557.800

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>PROTESI TRANSTIBIALI (per amputazione sotto il ginocchio, ex amputazione di gamba)</b>		<b>06.24.09</b>	
<b>PROTESI TRADIZIONALI</b>			
<b>PROVVISORIA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE</b> E' costituita da: - invasatura regolabile in circonferenza applicata a telaio in materiale sintetico o metallico protetto antiossidazione, adattato sul paziente, con allacciatura soprarotulea, o cosciale con allacciature e aste articolate al ginocchio, con piede rigido.			
<b>Con allacciatura soprarotulea:</b> - con piede rigido	19.01.800	06.24.09.003	1.220.800
<b>Con cosciale articolato con allacciature:</b> - con piede rigido	19.02.800	06.24.09.006	1.833.000
<b>DEFINITIVA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE</b> E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente, su calco gessato negativo e positivo, piede rigido e estetizzazione esterna. Le tariffe non sono comprensive della calzatura ortopedica.			
<b>Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con coscialino:</b> - con piede rigido	19.22.800	06.24.09.012	1.616.500
<b>Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con cosciale articolato con allacciature:</b> - con piede rigido	19.23.800	06.24.09.015	2.210.100
<b>Con cosciale articolato con allacciature:</b> - con piede rigido	19.24.800	06.24.09.018	1.995.300
<b>Con cosciale articolato alto fino alla radice della coscia con allacciature:</b> - con piede rigido	19.25.800	06.24.09.021	2.231.100
<b>Per ginocchio fisso, con cosciale alto fino alla radice della coscia con calotta di appoggio e protezione del ginocchio:</b> - con piede rigido	19.26.800	06.24.09.024	2.424.400

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>PROTESI MODULARI TEMPORANEA PER AMPUTAZIONE TRANS- TIBIALE</b></p> <p>E' costituita da invasatura adattabile, con o senza allacciature, applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva.</p> <p>La protesi garantisce all'amputato di adottare, fin dai primi passi, caratteristiche deambulatorie statiche e dinamiche, che verranno conservate nelle successive protesi definitive.</p> <p>Per queste protesi valgono le specifiche e gli aggiuntivi delle protesi definitive, è prevista una estetizzazione standard e la calza di rivestimento.</p> <p>NOTA: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea potrà essere a sua volta trasformata in protesi definitiva con la sostituzione dell'invasatura, l'aggiunta dell'estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza.</p> <p>· con piede rigido</p>	---	06.24.09.063	1.766.900
<p><b>PROTESI MODULARE DEFINITIVA PER AMPUTAZIONE TRANSTIBIALE</b></p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento.</p> <p>Per amputazione transtibiale con invasatura ad appoggio totale con cuffia in materiale morbido:</p> <p>· con piede rigido</p>	19.50.800	06.24.09.072	2.250.300
<p><b>PROTESI TRANSTIBIALE PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</b></p> <p><b>TRADIZIONALI PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</b></p> <p>E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, piede e struttura portante con estetizzazione esterna rigida ed eventuali elementi articolari.</p> <p>Viene costruita per i seguenti livelli di appoggio e di presa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- appoggio al piede</li> <li>- appoggio tibiale</li> <li>- appoggio ischiatico</li> <li>- presa di bacino</li> </ul>			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>Con appoggio al piede:</b> - con piede rigido	19.45.700	06.24.09.033	2.245.000
<b>Con appoggio tibiale</b> - con piede rigido	19.45.800	06.24.09.036	2.345.300
<b>Con appoggio tibiale e cosciale articolato</b> - con piede rigido	19.46.800	06.24.09.039	2.824.200
<b>• PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO</b>		<b>06.24.12</b>	
<b>PROTESI MODULARE DEFINITIVA</b> E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento. Con piede rigido	19.51.800	06.24.12.003	3.899.500
<b>PROTESI TRANSFEMORALI (per amputazione sopra il ginocchio, ex amputazione di coscia)</b>		<b>06.24.15</b>	
<b>TRADIZIONALI DEFINITIVE</b> E' costituita da una invasatura realizzata su misura del paziente o calco di gesso negativo e positivo, piede, gambale, articolazione del ginocchio di tipo monoasse ed estetizzazione esterna rigida.			
<b>PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE</b> <b>Con cintura e bretelle o bretellaggio:</b> - con piede rigido	19.36.800	06.24.15.003	2.396.700
<b>A tenuta pneumatica:</b> - con piede rigido	19.39.800	06.24.15.006	2.399.200
<b>A tenuta pneumatica con invasatura ad aderenza totale:</b> - con piede rigido	19.40.800	06.24.15.009	2.431.400

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>MODULARE O SCHELETRICA</b>			
<b>MODULARE TEMPORANEA</b> E' costituita da invasatura a cosciale adattabile, con o senza allacciature, applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva. La protesi garantisce all'amputato di adottare, fin dai primi passi, caratteristiche deambulatorie statiche e dinamiche, che verranno conservate nelle successive protesi definitive. Per questa protesi valgono le specifiche e gli aggiuntivi delle protesi definitive, è prevista una estetizzazione standard e la calza di rivestimento. NOTA: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea potrà essere a sua volta trasformata in protesi definitiva con la sostituzione dell'invasatura, l'aggiunta dell'estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza.			
<b>Per amputazione di coscia:</b> - con piede rigido	19.50.600	06.24.15.021	2.185.800
<b>MODULARE DEFINITIVA</b> E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento.			
<b>Per amputazione di coscia con invasatura ad aderenza totale, articolazione monoasse libera al ginocchio:</b> - con piede rigido	19.52.800	06.24.15.030	3.397.800
<b>PROTESI TRANSFEMORALE PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</b>			
<b>TRADIZIONALE DEFINITIVA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</b> E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, piede e struttura portante con estetizzazione esterna rigida ed eventuali elementi articolari.			
<b>Con appoggio ischiatico, rigida al ginocchio:</b> - con piede rigido	19.47.800	06.24.15.042	2.439.900
<b>Con appoggio ischiatico, articolata al ginocchio:</b> - con piede rigido	19.48.800	06.24.15.045	2.807.400

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>MODULARE DEFINITIVA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</b>			
<b>Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio:</b> - con piede rigido	19.60.800	06.24.15.051	2.792.600
<b>Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio tipo monoasse:</b> - con piede rigido	19.61.800	06.24.15.054	3.471.400
<b>PROTESI PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA, EMIPELVECTOMIA</b>		<b>06.24.21</b>	
<b>MODULARE DEFINITIVA</b> E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, calza di rivestimento.			
<b>Per disarticolazione d'anca ed emipelvectomia con presa di bacino di plastica, articolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse:</b> - con piede rigido	19.55.800	06.24.21.003	4.783.400
<b>PROTESI D'ANCA PER PATOLOGIE CONGENITE O ACQUISITE</b>			
<b>MODULARE DEFINITIVA</b> E' costituita da una invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, dispositivo di allineamento, piede, estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo e calza di rivestimento.			
<b>Con presa di bacino, con articolazione libera all'anca ed al ginocchio, tipo monoasse:</b> - con piede rigido	19.62.800	06.24.21.009	4.847.900
<b>AGGIUNTIVI PER PROTESI TRADIZIONALI</b>			
<b>Fino al livello transtibiale</b>			
Appoggio ischiatico	19.85.001	06.24.21.103	696.900
Bloccaggio dell'articolazione delle aste	19.85.003	06.24.21.106	502.900
Piede articolato	—	06.24.21.107	150.400
Rotatore	19.85.005	06.24.21.109	238.200
Estetizzazione in espanso elastico	19.85.007	06.24.21.112	190.600
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.85.008	06.24.21.115	203.100
<b>Trazione elastica anteriore:</b>			
- semplice	19.85.009	06.24.21.118	73.400
- biforcata	19.85.011	06.24.21.121	73.400

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Maggiorazione per cuffia in silicone	19.85.013	06.24.21.124	120.700
Maggiorazione per cuffia in gomma espansa	19.85.015	06.24.21.127	77.500
Cuffia di scorta, realizzata sul calco di gesso negativo e positivo preesistente, in:			
- materiale morbido	19.85.017	06.24.21.130	187.800
- gomma espansa	19.85.019	06.24.21.133	270.200
- silicone	19.85.021	06.24.21.136	323.800
Rivestimento, in pelle, del piede (solo per donna)	19.85.023	06.24.21.139	100.800
Maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina)	19.85.025	06.24.21.142	446.900
<b>Fino al livello transfemorale</b>			
Bretella doppia di sospensione	19.85.053	06.24.21.163	181.200
Bretella semplice di sospensione	19.85.055	06.24.21.166	93.000
Cintura con attacchi	19.85.057	06.24.21.169	195.800
Corsetto armato modellato	19.85.059	06.24.21.172	240.900
Fascia addominale modellata	19.85.061	06.24.21.175	225.000
Appoggio terminale in silicone	19.85.075	06.24.21.178	155.500
Articolazione addizionale sbloccabile ai cosciale/ invasatura, per protesi con moncone corto	19.85.101	06.24.21.184	596.500
Per ginocchio:			
- con bloccaggio manuale	19.85.103	06.24.21.187	331.700
- con freno automatico	19.85.105	06.24.21.190	544.500
- con frizione	19.85.107	06.24.21.193	476.500
- policentrico	19.85.113	06.24.21.196	417.000
Mutandina per protesi per moncone corto	19.85.115	06.24.21.199	241.100
Piede articolato pluriassiale	19.85.117	06.24.21.202	260.300
Rotatore	19.85.119	06.24.21.205	251.000
Estetizzazione in espanso elastico	19.85.121	06.24.21.208	256.800
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.85.123	06.24.21.211	270.900
Articolazione coxofemorale, con cintura	19.85.125	06.24.21.214	316.700
Anello in silicone, con appoggio ischiatico (per sola invasatura ad aderenza totale)	19.85.127	06.24.21.217	252.100
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone (per sola invasatura ad aderenza totale)	19.85.129	06.24.21.220	349.300
Sospensione diagonale tipo Silesian	19.85.133	06.24.21.223	134.200
Rivestimento in pelle del piede (solo per donna)	19.85.135	06.24.21.226	117.000
Trazione elastica anteriore	19.85.137	06.24.21.229	99.100
Maggiorazione per protesi da bagno (anche in acqua marina)	19.85.139	06.24.21.232	697.200
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata	19.85.191	06.24.21.235	569.400

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>AGGIUNTIVI PER PROTESI MODULARI</b>			
NOTA: la disposizione degli aggiuntivi è sequenziale: piede, gamba, ginocchio, coscia, anca.			
<b>FINO AL LIVELLO TRANSTIBIALE</b>			
Rotatore	19.85.201	06.24.21.253	466.000
Cuffia in silicone	19.85.203	06.24.21.256	120.700
Appoggio terminale in silicone	19.85.205	06.24.21.259	220.400
Cinturino soprarotuleo	19.85.207	06.24.21.262	87.200
Piede articolato	19.85.209	06.24.21.265	163.300
Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza e relativi moduli in titanio	19.85.213	06.24.21.268	784.500
Struttura tubolare e relativi moduli in polimeri rinforzati con fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche)	19.85.215	06.24.21.271	1.060.800
Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto	19.85.217	06.24.21.274	1.031.800
Piede articolato pluriassiale	19.85.211	06.24.21.277	256.300
Estetizzazione anatomica di gamba (solo per donna)	19.85.219	06.24.21.280	207.800
Cuffia in gomma espansa	19.85.221	06.24.21.283	77.500
NOTA: per le cuffie di scorta si possono utilizzare gli aggiuntivi previsti per le protesi tradizionali.			
<b>FINO AL LIVELLO TRANSFEMORALE, compresa la disarticolazione di ginocchio</b>			
Appoggio ischiatico (solo per disarticolazione di ginocchio)	19.85.250	06.24.21.292	374.600
Cuffia in silicone (solo per disarticolazione di ginocchio)	19.85.255	06.24.21.295	338.600
Variazione per ginocchio per disarticolato di ginocchio:			
- in acciaio o lega leggera	---	06.24.21.298	914.100
- in lega di titanio	---	06.24.21.301	1.545.600
- in fibra ad alta resistenza (carbonio o poliaramidiche)	---	06.24.21.304	3.336.200
Articolazione addizionale per protesi con moncone corto	19.85.301	06.24.21.307	1.036.200
Valvola di scorta	19.85.302	06.24.21.310	21.000
Variazione per ginocchio:			
- con bloccaggio manuale	19.85.303	06.24.21.313	166.600
- con freno automatico	19.85.305	06.24.21.316	201.300
- policentrico	19.85.313	06.24.21.319	399.800
- idraulico o pneumatico	19.95.314	06.24.21.322	1.679.400
Mutandine per protesi per moncone corto	19.85.315	06.24.21.325	214.500
Invasatura a contenimento ischiatico	---	06.24.21.328	804.100
Articolazione coxofemorale	19.85.321	06.24.21.331	548.700
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata, con esclusione del codice 19.62.800 (06.24.21.009)	19.85.323	06.24.21.334	847.200
Anello in silicone con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale	19.85.325	06.24.21.337	196.000
Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale	19.85.327	06.24.21.340	383.700
Appoggio terminale in silicone	19.85.328	06.24.21.343	220.400
Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio in lega di titanio	19.85.331	06.24.21.346	903.700

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Variazione per ginocchio in lega di titanio:			
.. con bloccaggio manuale	19.85.333	06.24.21.349	595.100
- con freno automatico	19.85.335	06.24.21.352	965.500
- policentrico	19.85.337	06.24.21.355	1.150.100
.. idraulico o pneumatico	19.85.339	06.24.21.358	2.070.200
Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazione libera al ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche)	19.85.341	06.24.21.361	1.379.000
Variazione per ginocchio in fibre ad alta resistenza (carbonio, poliaramidiche):			
- con bloccaggio manuale	19.85.342	06.24.21.364	1.910.700
- con freno automatico	19.85.343	06.24.21.367	1.828.700
- idraulico o pneumatico	19.85.344	06.24.21.370	3.224.500
Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto	19.85.345	06.24.21.373	1.304.400
Estetizzazione anatomica di gamba, ginocchio e coscia (solo per donna)	19.85.346	06.24.21.376	270.900
Variazione per ginocchio polifunzionale il lega di titanio, in fibre ad alta resistenza, in leghe leggere ad alta resistenza (Ergal, Certal, ecc.):			
.. Policentrico associato a dispositivo idraulico o pneumatico	—	06.24.21.379	2.953.000
.. con freno automatico associato a dispositivo idraulico o pneumatico	—	06.24.21.382	3.330.900
Anca ed emipelvectomia			
Articolazione dell'anca, regolabile in abduzione e flessione, in acciaio	19.85.347	06.24.21.403	796.800
Bloccaggio all'anca	19.85.351	06.24.21.406	263.500
Bretella doppia di sospensione	19.85.353	06.24.21.409	144.700
Appoggio terminale in silicone	19.85.371	06.24.21.412	381.000
Appoggio sulle creste iliache e sacrale, in materiale morbido	19.85.373	06.24.21.415	191.500
Struttura tubolare, con moduli di collegamento e articolazioni in:			
.. lega di titanio	19.85.375	06.24.21.418	1.927.200
<b>RIPARAZIONI</b>			
<b>Per protesi tradizionale</b>			
<b>PIEDE</b>			
Smontaggio e rimontaggio	19.90.001	06.24.09.503	61.200
Rigido, senza perno filettato di fissaggio	19.91.001	06.24.09.506	185.800
Rigido con parte malleolare	19.91.003	06.24.09.509	312.900
Articolato, senza snodo malleolare	19.91.005	06.24.09.512	166.600
Articolato con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni	19.91.007	06.24.09.515	291.500
Articolato pluriassiale	19.91.009	06.24.09.518	221.100
Articolato pluriassiale con parte malleolare	19.91.011	06.24.09.521	514.100
Ammortizzatore anteriore	19.91.013	06.24.09.524	6.700
Ammortizzatore posteriore	19.91.015	06.24.09.527	3.300
Ammortizzatore a culla per articolazione pluriassiale	19.91.017	06.24.09.530	22.700
Cuneo calcaneare	19.91.019	06.24.09.533	123.900
Guarnizione per articolazione malleolare	19.91.021	06.24.09.536	40.100
Perno filettato di fissaggio per piede rigido	19.91.023	06.24.09.539	14.100
Rivestimento totale	19.91.025	06.24.09.542	142.900
Rivestimento dell'articolazione malleolare anteriore e posteriore	19.91.027	06.24.09.545	55.500
Snodo malleolare	19.91.029	06.24.09.548	42.800
Snodo malleolare pluriassiale	19.91.031	06.24.09.551	151.800
Suoletta con avampiede	19.91.033	06.24.09.554	106.800

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
TRANSMETATARSALE E DI GAMBA (TRANSTIBIALE)			
Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio	19.90.101	06.24.09.563	83.800
Adattamento invasatura	19.91.101	06.24.09.566	178.100
Allacciatura:			
- elemento mobile o fisso	19.91.103	06.24.09.569	31.000
Asta articolata con cuscinetto a sfere	19.91.115	06.24.09.584	347.200
- parte inferiore	19.91.117	06.24.09.587	191.100
- parte superiore	19.91.119	06.24.09.590	223.300
- cuscinetto a sfere e vite	19.91.121	06.24.09.593	34.000
- bloccaggio a ponte dell'articolazione del ginocchio	19.91.123	06.24.09.596	352.900
- revisione	19.91.125	06.24.09.599	64.500
Bretella di sospensione	19.91.127	06.24.09.602	82.800
Attacco con fibbia	19.91.131	06.24.09.605	22.100
Cinghia	19.91.133	06.24.09.608	20.400
Copriarticolazione	19.91.135	06.24.09.611	22.200
Copriasta e articolazione	19.91.137	06.24.09.614	30.400
Cosciale:			
- con allacciature senza aste	19.91.141	06.24.09.617	289.600
- fino alla radice della coscia con allacciature senza aste	19.91.143	06.24.09.620	368.100
- con appoggio ischiatico con allacciature senza aste	19.91.145	06.24.09.623	496.900
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	19.91.147	06.24.09.625	70.100
Cuffia per protesi ad appoggio totale su calco di gesso:			
- in materiale morbido	19.91.148	06.24.09.628	402.400
- in gomma espansa	19.91.149	06.24.09.631	479.900
- in silicone	19.91.150	06.24.09.634	510.200
Estetizzazione in espanso elastico, solo in caso di sostituzione dell'invasatura	19.91.151	06.24.09.637	190.600
Estetizzazione anatomica (solo per donna), solo in caso di sostituzione dell'invasatura	19.91.152	06.24.09.640	203.100
Invasatura su calco di gesso negativo e positivo:			
- normale	19.91.153	06.24.09.643	660.600
- con cuffia per protesi ad appoggio totale	19.91.155	06.24.09.646	840.800
- con parte malleolare e ristilizzazione del gambale, senza laminazione	19.91.157	06.24.09.649	889.300
- per deformità, con appoggio tibiale e ristilizzazione, senza laminazione	19.91.159	06.24.09.652	793.300
Laminazione in resina del gambale	19.91.161	06.24.09.655	261.500
Limitatore di estensione dell'articolazione del ginocchio	19.91.163	06.24.09.658	56.200
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale senza laminazione	19.91.167	06.24.09.661	262.300
Riadattamento del cosciale e relative aste	19.91.169	06.24.09.664	137.400

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Sospensione a cinghia	19.91.175	06.24.09.673	70.400
Trazione elastica anteriore:			
- semplice	19.91.177	06.24.09.676	57.800
- biforcata	19.91.179	06.24.09.679	70.400
Verniciatura interna	19.91.181	06.24.09.682	147.500
<b>COSCIA (TRANSFEMORALE)</b>			
Smontaggio e rimontaggio cosciale	19.90.201	06.24.15.503	64.500
Adattamento invasatura	19.91.201	06.24.15.506	178.100
Attacchi per bretella doppia	19.91.211	06.24.15.509	31.400
Bottone con piastrina per sospensione laterale	19.91.213	06.24.15.512	44.700
Bretella di sospensione:			
- semplice	19.91.215	06.24.15.515	67.000
- doppia	19.91.217	06.24.15.518	90.300
Carrucola con piastrina per trazione	19.91.219	06.24.15.521	53.100
Cinghia per sospensione laterale	19.91.221	06.24.15.524	36.700
Cintura:			
- bassa cm. 4 o più	19.91.223	06.24.15.527	88.800
- alta cm. 8 o più	19.91.225	06.24.15.530	174.100
Corsetto armato modellato di sospensione	19.91.227	06.24.15.533	229.100
Cuscinetto posteriore di protezione indumenti	19.91.229	06.24.15.536	48.800
Estetizzazione in espanso elastico	19.91.231	06.24.15.539	256.800
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.232	06.24.15.542	257.900
Fascia addominale modellata:			
- cm. 12 o più	19.91.233	06.24.15.545	207.300
- per protesi bilaterale	19.91.235	06.24.15.548	242.300
Fodera cosciale	19.91.237	06.24.15.551	149.600
Ginocchio completo di polpaccio, con meccanismo:			
- di bloccaggio	19.91.245	06.24.15.563	777.000
- revisione	19.91.247	06.24.15.566	128.900
- a freno automatico	19.91.249	06.24.15.569	925.100
- revisione	19.91.251	06.24.15.572	128.900
- a frizione	19.91.253	06.24.15.575	857.200
- revisione	19.91.255	06.24.15.578	128.900
- monoasse	19.91.261	06.24.15.581	498.600
- revisione	19.91.263	06.24.15.584	96.700
- policentrico	19.91.269	06.24.15.587	797.700
- revisione	19.91.271	06.24.15.590	128.900
Invasatura con ristolizzazione del cosciale senza laminazione su calco di gesso:			
- tipo tradizionale	19.91.281	06.24.15.593	743.600
- tipo a tenuta pneumatica	19.91.283	06.24.15.596	1.010.600
- tipo ad aderenza totale	19.91.285	06.24.15.599	1.010.600
- per deformità con appoggio ischiatico	19.91.287	06.24.15.602	1.033.700
Laminazione di resina:			
- cosciale	19.91.289	06.24.15.605	307.100
- gambale	19.91.291	06.24.15.608	248.200

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Mutandina per moncone corto	19.91.293	06.24.15.611	235.200
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale, senza laminazione	19.91.295	06.24.15.614	260.000
Piastrina con levetta per comando arresto	19.91.297	06.24.15.617	70.700
Riduzione volumetrica dell'invasatura con laminazione interna	19.91.298	06.24.15.620	251.700
Rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina	19.91.299	06.24.15.623	156.300
Rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina	19.91.301	06.24.15.626	156.300
Stilizzazione:			
- cosciale	19.91.307	06.24.15.635	214.000
- gambale	19.91.309	06.24.15.638	214.000
Tirante per comando arresto	19.91.311	06.24.15.641	17.800
Trazione per carrucola	19.91.313	06.24.15.644	31.200
Trazione elastica anteriore	19.91.315	06.24.15.647	63.600
Valvola con sede ad anello, montata	19.91.317	06.24.15.650	61.200
- valvola per detta	19.91.319	06.24.15.653	15.600
Verniciatura interna del cosciale	19.91.321	06.24.15.658	145.900
<b>ANCA</b>			
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	19.90.401	06.24.18.503	80.600
Allacciatura per presa di bacino:			
- elemento mobile o fisso	19.91.401	06.24.18.506	31.000
Articolazione all'anca libera	19.91.405	06.24.18.509	528.200
- con bloccaggio	19.91.409	06.24.18.512	567.500
Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo:			
- senza articolazione	19.91.429	06.24.18.515	1.182.800
- adattamento	19.91.441	06.24.18.518	178.100
Appoggio terminale in materiale morbido	19.91.445	06.24.18.524	346.400
<b>Per protesi modulare (scheletrica)</b>			
<b>PIEDE</b>			
Smontaggio e rimontaggio	19.90.501	06.24.21.503	74.200
Rigido	19.91.501	06.24.21.506	211.600
Articolato	19.91.505	06.24.21.509	266.200
Attacco:			
- per piede rigido	19.91.511	06.24.21.512	153.100
- per piede articolato	19.91.513	06.24.21.515	270.200
- per piede articolato pluriassiale	19.91.515	06.24.21.518	271.200
Ammortizzatore:			
- posteriore	19.91.517	06.24.21.521	11.300
- a culla per articolazione pluriassiale	19.91.519	06.24.21.524	33.100
Cuneo calcaneare	19.91.521	06.24.21.527	53.000
Perno filettato per piede rigido	19.91.523	06.24.21.530	15.100

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>GAMBA</b>			
Smontaggio e rimontaggio	19.90.601	06.24.21.563	80.600
Attacco:			
- di collegamento all'invasatura	19.91.601	06.24.21.566	207.100
- con regolatore	19.91.603	06.24.21.569	314.100
- con regolatore e tubo di collegamento	19.91.605	06.24.21.572	363.700
Base di collegamento all'invasatura	19.91.607	06.24.21.575	503.400
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposta per:			
- piede rigido	19.91.609	06.24.21.578	157.600
- piede articolato	19.91.611	06.24.21.581	150.600
Calzamazaglia di rivestimento	19.91.613	06.24.21.584	79.300
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	19.91.615	06.24.21.587	71.900
Cuffia per protesi ad appoggio totale su calco di gesso:			
- in materiale morbido	19.91.616	06.24.21.590	402.900
- in gomma espansa	19.91.617	06.24.21.593	479.900
- in silicone	19.91.618	06.24.21.596	502.700
Invasatura ad appoggio totale con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo e positivo	19.91.619	06.24.21.602	839.600
Invasatura flessibile, senza il telaio di sostegno	19.91.620	06.24.21.605	803.200
Pomello	19.91.621	06.24.21.608	46.300
Rivestimento in espanso elastico	19.91.623	06.24.21.611	307.100
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.624	06.24.21.614	203.400
Rotatore	19.91.625	06.24.21.617	619.900
- revisione	19.91.627	06.24.21.620	112.900
Appoggio terminale in silicone	19.91.629	06.24.21.623	110.100
<b>COSCIA E DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO</b>			
Smontaggio e rimontaggio del cosciale	19.90.701	06.24.21.656	64.500
Attacco:			
- di collegamento all'invasatura	19.91.701	06.24.21.659	207.100
- con regolatore	19.91.703	06.24.21.662	314.100
- con regolatore e tubo di collegamento	19.91.705	06.24.21.665	348.500
Base di collegamento all'invasatura	19.91.707	06.24.21.668	495.200
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto per:			
- piede rigido	19.91.709	06.24.21.671	147.500
- piede articolato	19.91.711	06.24.21.674	150.400
Calzamazaglia di rivestimento	19.91.713	06.24.21.677	77.800
Ginocchio completo di appendici di attacco con meccanismo di:			
- bloccaggio	19.91.715	06.24.21.680	683.600
- freno automatico	19.91.719	06.24.21.683	628.200
- monoasse	19.91.731	06.24.21.686	934.700
- policentrico	19.91.739	06.24.21.689	934.700
- idraulico o pneumatico	19.91.743	06.24.21.692	2.214.300
- revisione per ogni tipo di ginocchio	19.91.744	06.24.21.695	128.900
- disarticolazione di ginocchio	19.91.745	06.24.21.698	1.149.000
Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato, su calco di gesso negativo e positivo:			
- a tenuta pneumatica	19.91.751	06.24.21.701	1.001.400
- ad aderenza totale	19.91.753	06.24.21.704	1.001.400
- per deformità congenita o acquisita	19.91.755	06.24.21.707	1.183.700

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Rivestimento in espanso elastico	19.91.757	06.24.21.710	511.600
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.758	06.24.21.713	257.900
Anello in tessuto per sospensione del rivestimento elastico	19.91.761	06.24.21.716	137.500
Anello in silicone, con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale	19.91.763	06.24.21.719	374.100
Rivestimento totale con appoggio terminale, in silicone, per sola invasatura ad aderenza totale	19.91.765	06.24.21.722	598.400
Appoggio terminale in silicone	19.91.766	06.24.21.725	220.400
Riduzione volumetrica dell'invasatura, con laminazione interna	19.91.767	06.24.21.728	251.700
Ginocchio completo di appendici di attacco in lega di titanio:			
- monoasse	19.91.770	06.24.21.731	1.112.500
- revisione	19.91.771	06.24.21.734	161.600
- con bloccaggio manuale	19.91.772	06.24.21.737	1.130.000
- revisione	19.91.773	06.24.21.740	162.300
- con freno automatico	19.91.774	06.24.21.743	1.500.400
- revisione	19.91.775	06.24.21.746	162.300
- policentrico	19.91.776	06.24.21.749	1.685.000
- revisione	19.91.777	06.24.21.752	186.700
- idraulico o pneumatico	19.91.778	06.24.21.755	2.605.300
- revisione	19.91.779	06.24.21.758	288.800
- disarticolazione di ginocchio	19.91.780	06.24.21.761	2.080.500
- revisione	19.91.781	06.24.21.764	356.800
Valvola con sede ad anello	19.91.783	06.24.21.767	62.250
La sola valvola	19.91.785	06.24.21.770	15.600
Invasatura flessibile senza il telaio di sostegno	19.91.787	06.24.21.773	1.006.500
Valvola con sede ad anello per invasatura flessibile	19.91.789	06.24.21.776	157.100
Ginocchio in polimeri rinforzati:			
- struttura portante	19.91.791	06.24.21.779	1.252.000
- meccanismo interno monoasse libero	19.91.792	06.24.21.782	836.300
- meccanismo interno con bloccaggio manuale	19.91.793	06.24.21.785	1.733.700
- meccanismo interno con freno automatico	19.91.794	06.24.21.788	2.539.600
- dispositivo pneumatico	19.91.795	06.24.21.791	1.650.600
- revisione	19.91.796	06.24.21.794	322.300

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA</b>			
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	19.90.801	06.24.21.827	128.900
Allacciatura per presa di bacino:			
- elemento mobile o fisso	19.91.801	06.24.21.830	21.300
Bloccaggio all'anca	19.91.805	06.24.21.833	300.400
- revisione	19.91.807	06.24.21.836	105.200
Articolazione all'anca	19.91.809	06.24.21.839	993.700
- revisione	19.91.811	06.24.21.842	128.900
- con bloccaggio	19.91.813	06.24.21.845	1.100.700
- revisione	19.91.815	06.24.21.848	128.900
Presa di bacino su calco di gesso negativo e positivo:			
- senza articolazione all'anca	19.91.819	06.24.21.851	1.182.800
- adattamento	19.91.821	06.24.21.854	178.100
Appoggio terminale in silicone	19.91.823	06.24.21.857	346.400
Articolazione dell'anca in lega di titanio	19.91.825	06.24.21.860	1.902.800
Revisione	19.91.826	06.24.21.863	144.400

N.B.: Per le riparazioni riguardanti i componenti al di sotto dei livelli in esame, si vedano le voci precedenti.

Per le riparazioni riguardanti le deformità congenite o acquisite, vedere, a seconda del livello di appoggio e presa, con l'arto interessato, la protesi corrispondente.

**PROTESI COSMETICHE E NON FUNZIONALI DI ARTO INFERIORE INCLUSI  
RIEMPITIVI PER COSCIA E POLPACCIO ISO 06.27**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Riempitivo di estetizzazione del polpaccio	16.21.031	06.27.03.003	399.500

<b>CALZATURE ORTOPEDICHE</b>	
<b>FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO</b>
13 - Calzature ortopediche predisposte di serie	06 33 Calzature ortopediche 06 33 03 Calzature ortopediche di serie
14 - Calzature ortopediche su misura	06 33 06 Calzature ortopediche su misura

<b><u>NORME TECNICHE</u></b>	
<u>pr EN 12182</u>	<b>Ausili per disabili e requisiti generali e metodi di prova</b>
ISO 8549-1, -2, -3	<b>VOCABOLARIO</b>

**CALZATURE ORTOPEDICHE****ISO 06.33**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p>L'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal tecnico ortopedico abilitato.</p> <p>Per calzature ortopediche si intendono gli ausili:  <b>CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA DI SERIE</b>  <b>CALZATURA ORTOPEDICA SU MISURA</b></p> <p><b>CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE DI SERIE</b>  Sono progettate per patologie e limitazioni motorie di lieve e media entità. Vengono costruite in piccole serie utilizzando forme opportunamente studiate. Materiali e modelli sono specifici per le diverse limitazioni funzionali a cui si rivolgono.  I modelli basso, alto e sandalo con contrafforti alti o bassi presentano alla produzione difficoltà analoghe, pertanto non è necessario differenziarli.  Queste calzature vanno sempre fornite a paio.  Il tecnico all'atto della fornitura al paziente procederà alla personalizzazione operando gli opportuni adattamenti alla suola e/o al tacco e quanto altro necessiterà per l'adattamento all'ortesi con cui andranno abbinare.</p> <p><b>CALZATURA ORTOPEDICA SU MISURA</b>  E' costruita per uno specifico paziente con funzioni:  - correttive  - di sostegno  - di contenimento o rivestimento  - di compenso a gravi deformità  - di accompagnamento  E' costituita da:  - fondo (suola, suoletta e tacco)  - tomaio  - puntale e/o fusto  - contrafforti prolungati, alti, bassi oppure forti rigidi o semirigidi  - sottopiede  - eventuali aggiuntivi e correzioni necessarie.  Viene costruita sulla base dei rilevamenti fatti in sede di misurazione e sulla valutazione funzionale del paziente; le tecniche sono:  su forma (in legno o materiale sintetico)  su calco (in gesso rinforzato o materiale sintetico)  <b>SU FORMA</b>  Una forma in legno o materiale sintetico viene adattata, personalizzandola.  Il plantare può essere modellato sulla forma oppure a parte.</p>			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p>Sulla forma, unita al plantare, si esegue il montaggio del tomaio alle altre parti della calzatura.</p> <p>Dopo la prova di congruità sul piede del paziente e le eventuali modifiche si procede con le operazioni di finitura.</p> <p><b>SU CALCO</b></p> <p>Si rileva un negativo del piede per mezzo di bende gessate. Il calco positivo in gesso o materiale sintetico viene poi stilizzato, personalizzandolo. Viene poi realizzato il modello di carta e successive operazioni di costruzione come per la forma.</p> <p><b>N.B. La FORMA o il CALCO positivo utilizzati per la costruzione della calzatura debbono essere conservate per 8 mesi dalla data di autorizzazione.</b></p> <p>• <b>CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE</b></p> <p><b>CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA PER PLANTARE</b></p> <p>E' rivolta al piede con piccole deformità derivanti da patologie ortopediche. Modello basso, alto o sandalo alto, con contrafforti prolungati o con forti semirigidi o rigidi. Modello con avampiede fisiologico o a punta indifferente, denominato "<b>scarpa a biscotto</b>". Fondo in cuoio o in gomma sintetica. Quando è necessario, solo sul fondo, in cuoio, è possibile l'aggiuntivo "antisdrucchiolo". Può essere utilizzata per il rivestimento del piede protesico quando sul piede sano controlaterale si rende necessaria una ortesi del piede.</p> <p>I minori esclusivamente affetti da piedi piatti, valgismo e varismo di modico grado o da lievi scoliosi di posizione, non hanno titolo alla fornitura delle calzature ortopediche con onere a carico della USL, mentre possono ottenere, su prescrizione dello specialista USL, plantari ed altre eventuali correzioni alle calzature in uso.</p>			
		<b>06.33.03</b>	
dal n. 18 al n. 24 (al paio)	13.01.011	06.33.03.003	155.000
dal n. 25 al n. 28 "	13.01.013	06.33.03.006	164.000
dal n. 29 al n. 32 "	13.01.015	06.33.03.009	173.000
dal n. 33 al n. 35 "	13.01.017	06.33.03.012	183.900
dal n. 36 al n. 38 "	13.01.019	06.33.03.015	195.100
dal n. 39 al n. 42 "	13.01.021	06.33.03.018	212.300
dal n. 43 al n. 46 "	13.01.022	06.33.03.021	212.300

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>CALZATURA ORTOPEDICA, PREDISPOSTA PER PLANTARE, PER PATOLOGIE NEUROLOGICHE IN ETA' EVOLUTIVA</b>			
Modello alto con allacciatura prolungata per facilitare l'inserimento del piede. Contrafforti prolungati o forti semirigidi, zone di imbottitura, fondo in materiale adatto alle funzioni di stabilità, antisdrucciolo e direzionale.			
Il tecnico deve operare una scelta fra diverse calzate per adeguarsi ai diversi volumi del piede tipici delle patologie a cui la calzatura è rivolta.			
dal n. 18 al n. 24 (al paio)	—	06.33.03.033	234.400
dal n. 25 al n. 28 "	—	06.33.03.036	243.500
dal n. 29 al n. 32 "	—	06.33.03.039	254.900
dal n. 33 al n. 35 "	—	06.33.03.042	267.900
dal n. 36 al n. 38 "	—	06.33.03.045	275.700
dal n. 39 al n. 42 "	—	06.33.03.048	275.700
dal n. 43 al n. 46 "	—	06.33.03.051	293.800
<b>CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA DI RIVESTIMENTO A TUTORE A VALVA PER PATOLOGIE IN ETA' EVOLUTIVA.</b>			
Modello basso o alto con allacciatura prolungata. Fondo a zeppa in materiale sintetico espanso, comprensivo degli eventuali: antisdrucciolo, guardolo maggiorato, speronatura, piano inclinato e campanatura alla suola o al tacco. Volume interno proporzionato alle abituali dimensioni dei tutori a cui viene accoppiata.			
dal n. 18 al n. 24 (al paio)	—	06.33.03.063	293.500
dal n. 25 al n. 28 "	—	06.33.03.066	302.000
dal n. 29 al n. 32 "	—	06.33.03.069	324.900
dal n. 33 al n. 35 "	—	06.33.03.072	333.400
dal n. 36 al n. 38 "	—	06.33.03.075	354.600
dal n. 39 al n. 42 "	—	06.33.03.078	359.600
dal n. 43 al n. 46 "	—	06.33.03.081	368.100
<b>NOTA:</b>			
Le calzature ortopediche di serie 06.33.03 possono eventualmente avere i seguenti aggiuntivi previsti nel capitolo calzature su misura:			
06.33.06.118			
06.33.06.163			
06.33.06.181			
06.33.06.202			
06.33.06.205			
06.33.06.208			
06.33.06.211			
06.33.06.214			
Gli aggiuntivi non possono essere applicati laddove sono già previsti nella descrizione della calzatura.			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA</b>		<b>06.33.06</b>	
<b>CALZATURA DI ACCOMPAGNAMENTO COSTRUITA SU MISURA</b> Consiste in una calzatura costruita espressamente su misura per accompagnare il modello di calzatura ortopedica costruita per l'arto deformato. Costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata, su scorta del grafico o delle misure, seguendo la forma fisiologica del piede. <i><b>N.B. Questa calzatura non è idonea a contenere plantari e correzioni.</b></i>			
<b>Bassa</b> dal n. 18 al n. 33	14.11.001	06.33.06.003	290.100
dal n. 34 al n. 46	14.11.003	06.33.06.006	298.700
<b>Alta</b> dal n. 18 al n. 46	14.11.007	06.33.06.009	315.700
<b>CALZATURA PER PLANTARE COSTRUITA SU MISURA</b> Consiste in una calzatura atta a correggere una patologia del piede che richiede l'applicazione di un plantare. E' costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattato previo rilievo del grafico e della misure del piede, oppure su calco di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato. Il plantare, le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.			
<b>Bassa</b> dal n. 18 al n. 33	14.15.001	06.33.06.012	332.700
dal n. 34 al n. 46	14.15.003	06.33.06.015	341.900
<b>Alta</b> dal n. 18 al n. 46	14.15.007	06.33.06.018	365.400
<b>CON FORTI RIGIDI O SEMIRIGIDI COSTRUITA SU MISURA</b> Consiste in una calzatura atta a correggere o contenere le patologie del piede e del ginocchio, mantenendo un corretto atteggiamento dell'arto, agendo a livello dell'articolazione tibiotarsica. E' costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattato previo rilievo del grafico e delle misure del piede, oppure su calco di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato. I forti sono compresi nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>Alta</b> dal n. 18 al n. 46</p> <p><b>CALZATURA PER PATOLOGIE COMPLESSE COSTRUITE SU MISURA</b> Consiste in una calzatura atta a correggere o sostenere un piede con patologie gravi (piede equino varo supinato addotto, piede pronato addotto). E' costituita da: - calzatura ortopedica su misura, alta - forti rigidi o semirigidi Sono compresi nella tariffa: plantari, rialzi e l'eventuale presenza dei seguenti aggiuntivi: 06.33.06.118 06.33.06.133 06.33.06.145 06.33.06.163 06.33.06.184 06.33.06.187 06.33.06.202 06.33.06.205 06.33.06.214 Costruita su calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede compresi nella tariffa.</p>	14.21.003	06.33.06.021	386.200
<p><b>Per piede equino varo supinato addotto:</b> dal n. 18 al n. 46</p>	14.23.003	06.33.06.024	714.600
<p><b>Per piede pronato addotto:</b> dal n. 18 al n. 46</p>	14.23.007	06.33.06.027	627.300
<p><b>CALZATURA CON RIALZO COSTRUITA SU MISURA</b> Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell'arto o per rivestire un ausilio che necessita di rialzo inglobato della calzatura. E' costituita da: - calzatura ortopedica su misura - rialzo interno opportunamente modellato E' costruita su forma di legno o calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, comprendente anche l'accorciamento dell'arto. Il rialzo è compreso nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.</p>			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>Con rialzo fino a cm. 2 compresi:</b>			
<b>Bassa</b>			
dal n. 18 al n. 33	14.25.001	06.33.06.030	448.500
dal n. 34 al n. 46	14.25.003	06.33.06.033	446.900
<b>Alta</b>			
dal n. 18 a n. 46	14.25.007	06.33.06.036	471.600
<b>Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi:</b>			
<b>Bassa</b>			
dal n. 18 al n. 33	14.25.009	06.33.06.039	454.900
dal n. 34 al n. 46	14.25.011	06.33.06.042	476.200
<b>Alta</b>			
dal n. 18 al n. 46	14.25.015	06.33.06.045	493.200
<b>Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi:</b>			
<b>Alta</b>			
dal n. 18 al n. 46	14.25.019	06.33.06.048	551.600
<b>Con rialzo oltre cm. 8:</b>			
<b>Alta</b>			
dal n. 18 al n. 46	14.25.023	06.33.06.051	746.300
<b>CALZATURA CON AVAMPIEDE COSTRUITA SU MISURA</b>			
Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di completamento del piede parzialmente amputato delle dita o malformato. E' costituita da:			
- calzatura ortopedica su misura			
- avampiede estetico modellato			
E' costruita su forma di legno o calco di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede.			
L'avampiede è compreso nella tariffa della calzatura. Le correzioni e gli aggiuntivi non sono compresi nella tariffa della calzatura.			
<b>Bassa</b>			
dal n. 18 al n. 33	14.31.001	06.33.06.054	443.000
dal n. 34 al n. 46	14.31.003	06.33.06.057	482.100
<b>Alta</b>			
dal n. 18 al n. 46	14.31.007	06.33.06.060	507.100

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>CALZATURA DI RIVESTIMENTO A TUTORE E PROTESI COSTRUITA SU MISURA</b> Consiste in una calzatura costruita su misura per rivestimento di un tutore o di una protesi. E' costruita su calco di gesso negativo e positivo opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure della parte terminale del tutore o protesi, oppure su forma di legno o materiale sintetico, opportunamente adattata. I fori, l'avampiede, le correzioni, gli aggiuntivi, non sono compresi nella tariffa della calzatura di rivestimento.			
<b>Di rivestimento a tutore o a protesi:</b>			
<b>Bassa</b>			
dal n. 18 al n. 33	14.41.001	06.33.06.063	377.800
dal n. 34 al n. 46	14.41.003	06.33.06.066	404.500
<b>Alta</b>			
dal n. 18 al n. 46	14.41.007	06.33.06.069	422.100
<b>Di rivestimento a tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede:</b>			
<b>Bassa</b>			
dal n. 18 al n. 33	14.41.009	06.33.06.072	272.200
dal n. 34 al n. 46	14.41.011	06.33.06.075	398.100
<b>Alta</b>			
dal n. 18 al n. 46	14.41.015	06.33.06.078	415.700
<b>Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede, fino a cm. 2 compresi:</b>			
<b>Bassa</b>			
dal n. 18 al n. 33	14.41.017	06.33.06.081	377.600
dal n. 34 al n. 46	14.41.019	06.33.06.084	403.100
<b>Alta</b>			
dal n. 18 al n. 46	14.41.023	06.33.06.087	420.900
<b>Di rivestimento con rialzo del tutore o protesi per amputazione e/o malformazione del piede, da cm. 2 a cm. 4 compresi:</b>			
<b>Alta</b>			
dal n. 10 al n. 46	14.41.027	06.33.06.090	431.800
<b>Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 4 a cm. 8 compresi:</b>			
<b>Alta</b>			
dal n. 18 al n. 46	14.41.031	06.33.06.093	483.200
<b>Di rivestimento con rialzo del tutore oltre cm. 8:</b>			
<b>Alta</b>			
dal n. 18 al n. 46	14.41.035	06.33.06.096	561.100

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
N.B. Il rialzo si intende riferito al tutore e non alla calzatura			
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Doppia suola dell'avampiede	14.85.003	06.33.06.106	19.800
Fodera in materiale morbido	14.85.005	06.33.06.109	19.700
Fodera in pelo di agnello	14.85.007	06.33.06.112	29.300
Forte laterale, rigido o semirigido	14.85.009	06.33.06.115	30.000
Forte bilaterale rigido o semirigido	14.85.011	06.33.06.118	40.200
Mezza suola antisdrucchiolo	14.85.013	06.33.06.121	17.000
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo	14.85.015	06.33.06.124	75.800
Molla esterna posteriore di Codivilla	14.85.017	06.33.06.133	106.500
Molla intersuola	14.85.025	06.33.06.145	33.600
Speronatura alla suola e/o al tacco	14.85.027	06.33.06.163	17.300
Stivale addizionale alla calzatura ortopedica	14.85.029	06.33.06.166	241.900
Suola e tacco antisdrucchiolo	14.85.031	06.33.06.169	45.900
Suola e tacco carro armato	14.85.033	06.33.06.172	36.200
Tornaio più alto del normale: - da cm. 15 fino a cm. 25	14.85.037	06.33.06.178	43.300
Traforatura del tomaio	14.85.041	06.33.06.181	19.400
Forte con armatura metallica	14.85.047	06.33.06.184	162.500
Suoletta con attacco a baionetta (solo per rinnovo calzatura)	14.85.049	06.33.06.187	128.800
Imbottitura di compenso per stivale	14.85.051	06.33.06.190	152.800
Piano inclinato totale o zeppa alla suola e al tacco	14.85.053	06.33.06.202	41.100
Tacco prolungato mediale o laterale	14.85.055	06.33.06.205	30.500
Numerata superiore ai numeri massimi indicati	14.85.057	06.33.06.208	70.100
Guardolo oltre mm. 5	14.85.059	06.33.06.211	24.600
Campanatura alla suola e al tacco	14.85.061	06.33.06.214	50.500
N.B. Con riferimento al cod. 06.33.06.178 si precisa che la misura del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo con esclusione dell'altezza dell'eventuale rialzo interno il cui costo è già stato compreso nel calcolo della tariffa della calzatura con rialzo.			
<b>RIPARAZIONI</b>			
Smontaggio e rimontaggio del tacco	14.90.001	06.33.06.503	10.400
Attacco molla esterna posteriore di Codivilla	14.91.007	06.33.06.518	42.000
Molla intersuola	14.91.015	06.33.06.530	46.800
Rimonta del tomaio	14.91.017	06.33.06.533	233.700
Risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai metatarsi e del solo sopratacco)	14.91.019	06.33.06.536	39.300
Risuolatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla parte anteriore del tacco e del solo sopratacco)	14.91.021	06.33.06.539	47.200
Sopratacco	14.91.023	06.33.06.542	13.000

<b>AUSILI PER LA MOBILITA' E LA POSIZIONE SEDUTA</b>	
<b>FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO</b>
<b>22 - Ausili per la stabilizzazione, postura e deambulazione</b>	<b>03 Ausili per terapia e addestramento</b>
Stabilizzatori	03 48 Ausili per rieducazione di movimento, forza, equilibrio
	03 78 Ausili per la rieducazione nelle attività quotidiane
	<b>09 Ausili per la cura e la protezione personale</b>
	<b>12 Ausili per la mobilità personale</b>
Stampelle, tripodi e tetrapodi	12 03 Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio
	12 06 Ausili per la deambulazione utilizzati con due braccia
	12 18 Biciclette
	12 21 Carrozine
	12 24 Accessori per carrozzine
	12 27 Veicoli
	12 36 Ausili per sollevamento (sollevapersona)
	<b>18 Mobilia e adattamento per la casa o per altri edifici</b>
Postura	18 09 Ausili per la posizione seduta

La fornitura degli ausili contraddistinti dalle suddette classifiche è riservata al tecnico ortopedico in possesso del titolo abilitante.

La fornitura degli ausili, in quanto inserita nel piano riabilitativo di riferimento, non può essere disposta senza un'attenta valutazione delle esigenze funzionali specifiche per ciascun soggetto, avendo riguardo alla vita di relazione ed alle condizioni ambientali di utilizzo, nonché delle prove di idoneità e funzionalità. Dovranno altresì essere assicurate all'utente le istruzioni per il corretto uso e se necessario l'assistenza tecnica di prima utilizzazione.

Ciascun ausilio, particolarmente se allestito con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una funzione ben definita e diversa da altro similare o non, e quindi è ammessa la prescrizione, anche simultanea di ausili a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata.

**AUSILI PER LA TERAPIA ED ADDESTRAMENTO****ISO 03.48**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI MOVIMENTO, FORZA, EQUILIBRIO</b>		<b>03.48</b>	
<b>STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA PRONA</b> E' indicato nel caso in cui non è possibile il caricamento del peso sugli arti inferiori o in cui è necessaria la sua programmazione graduale. Consente il posizionamento del soggetto neuromotuleso nell'inclinazione opportuna per agevolare l'utilizzo degli arti superiori ed il coordinamento oculo-manuale e per indurre atteggiamenti controllati di estensione del tronco e del capo. Caratteristiche: - struttura con possibilità di regolazione della inclinazione; - spinta regolabile in altezza e in larghezza - appoggi per tronco e ginocchia imbottiti e rivestiti in materiale lavabile, regolabili in altezza per adeguarsi alle dimensioni del paziente; - sella divaricatrice per sostegno pelvico regolabile in altezza; - poggiatesta regolabili in altezza e larghezza - modello con sistema di fissaggio al tavolo - modello con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione incorporato	22.35.001 22.35.003	03.48.21.003 03.48.21.006	726.600 953.800
Modello con base di appoggio in terra e sistema di inclinazione incorporato, e con appoggio ventrale e delle gambe continuo, che consente lo scarico completo degli arti inferiori.	—	03.48.21.009	880.100
<b>STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA ERETTA</b> E' indicato quando si renda necessaria la ricerca attiva della posizione eretta con l'ausilio di sostegni alle ginocchia, o presa pelvica e fermapièdi. Caratteristiche: - modello con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa pelvica e supporto per le ginocchia imbottiti e regolabili; - modello con struttura a telaio avvolgente, con pedana antiribaltamento, appoggiamani e sostegno mobile ai glutei per consentire l'accesso del soggetto e il posizionamento autonomo	22.35.005 22.35.007	03.48.21.033 03.48.21.036	677.000 1.218.600

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA SUPINA</b> E' indicato nel caso in cui non sono possibili il controllo della posizione eretta ed il caricamento totale del peso del corpo sugli arti inferiori, ed è necessaria la loro programmazione graduale mediante variazione progressiva dell'inclinazione, partendo dalla posizione orizzontale supina sino a giungere alla posizione verticale. Caratteristiche: - struttura di sostegno in acciaio con regolazione graduale dalla posizione orizzontale a quella verticale; - base di appoggio a terra munita di 4 ruote piroettanti di cui due con freno; - piano di appoggio imbottito e rivestito di materiale lavabile dotato di cinghie per il fissaggio del tronco, del bacino e delle ginocchia; - tavolo avvolgente regolabile; - poggipiedi regolabile in altezza - modello come sopra con telaio pieghevole - modello come sopra con regolazione della inclinazione con vite senza fine e volantino. Indicato per persone di peso superiore a 70 kg. ed altezza superiore a 170 cm.			
	22.35.009	03.48.21.063	1.471.300
	--	03.48.21.066	1.749.600
	---	03.48.21.069	1.835.400
<b>AGGIUNTIVI:</b> possono essere prescritti ove non già compresi nelle caratteristiche del ausilio di base Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze (escluso stabilizzatore per statica in postura supina) Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabile a diverse altezze e con inclinazione regolabile Regolazione della prono-supinazione del piede Regolazione intra ed extra rotazione del piede Regolazione della flessione-estensione del piede Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm. di cui almeno due con freno (escluso per supino) Sostegno o presa regolabile per il tronco Regolazione servoassistita da pistone oleodinamico Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria Regolazione servoassistita da pistone a gas	22.85.041	03.48.21.103	187.000
	22.85.043	03.48.21.106	297.900
	22.85.045	03.48.21.109	107.900
	22.85.047	03.48.21.112	93.000
	22.85.049	03.48.21.115	99.600
	22.85.051	03.48.21.121	112.300
	22.85.053	03.48.21.118	158.300
	--	03.48.21.124	438.600
	--	03.48.21.127	1.104.200
	--	03.48.21.136	438.600
<b>NOTA</b> Queste tre regolazioni sono alternative fra loro e applicabili allo stabilizzatore per postura supina. Sono indicate per persone di peso superiore a 70 kg. e di altezza superiore a cm. 170, solo nel caso siano necessarie numerose movimentazioni ripetute.			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>STABILIZZATORE MOBILE IN POSTURA ERETTA</b></p> <p>Ha la stessa funzione dello stabilizzatore corrispondente, con la variante di consentire anche una mobilità autonoma. E' indicato per bambini che non hanno consolidato la stazione eretta e hanno sufficiente capacità di spinta agli arti superiori.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura a guscio che consenta il mantenimento e la stabilizzazione della postura eretta, con la possibilità di variazione dell'angolo di inclinazione;</li> <li>- due ruote grandi per l'autospinta;</li> </ul> <p>Pedana di stabilizzazione con sistema di bloccaggio per i piedi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- misura piccola per bambini sino a cm. 94.</li> </ul>	---	03.48.21.081	2.707.500
<p><b>NOTA</b></p> <p>Per le misure superiori si applica il criterio della riconducibilità. Non è ammessa la ripetibilità della fornitura</p>			
<p><b>AGGIUNTIVI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispositivo di freno (al paio) ---</li> <li>- sostegno per arto superiore (al paio) ---</li> <li>- divaricatore ---</li> </ul>	---	03.48.21.201	215.100
	---	03.48.21.204	309.900
	---	03.48.21.207	107.600
<p><b>STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA</b></p> <p>E' indicato nei casi in cui il soggetto non deambulante ha un sufficiente controllo della parte superiore del corpo, il movimento di inclinazione e rotazione della testa e degli arti superiori imprime alla pedana, di cui è dotato, un movimento alternato nella direzione desiderata.</p> <p>E' costruito con componenti predisposti direttamente adattati e personalizzati sul soggetto.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-struttura in lega leggera con sostegno del tronco e delle ginocchia e con fissaggio ai piedi</li> <li>-appoggio al terreno tramite due pedane mobili fulcrate su cuscinetti.</li> </ul>	22.37.001	03.78.09.003	3.014.800
<p><b>NOTA:</b></p> <p>Per consentire la stazione eretta a pazienti con gravi instabilità, questo ausilio può essere integrato da ortesi del tronco, mutandine pelviche, ortesi degli arti inferiori.</p>			

**TRICICLI A PEDALE****ISO 12.18.06**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>TRICICLO A PEDALE</b>			
E' caratterizzato da un apposito telaio terminante con un assale trasversale alle cui estremità sono sistemate due ruote grandi che garantiscono la stabilità laterale:			
- con movimento su ruota fissa o libera	22.51.141	12.18.06.003	851.500
- come sopra con telaio modulare per l'adattamento personalizzato	22.51.143	12.18.06.006	946.300
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	22.85.551	12.18.21.103	107.600
Spalliera concava avvolgente a cinghia	22.85.561	12.18.21.106	130.200
Staffa con impronta piede e allacciatura	22.85.565	12.18.21.109	97.100
Sostegno per caviglia regolabile	22.85.567	12.18.21.112	73.900
Sostegno per avambraccio	22.85.569	12.18.21.115	83.100
Cambio a tre velocità	22.85.573	12.18.21.118	69.600
Pedivella con lunghezza regolabile (al paio)	22.85.575	12.18.21.121	87.200
Trazione con differenziale	22.85.577	12.18.21.124	248.200

## CARROZZINE AD AUTOSPINTA

ISO 12.21.06/09

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>CARROZZINE PIEGHEVOLI</b>			
<b>CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI</b>			
<b>A prevalente uso interno</b> Caratteristiche: - telaio pieghevole; - due ruote grandi posteriori Ø max 650 mm. provviste di corrimano; - due ruote piccole piroettanti Ø max 200 mm. - freni di stazionamento; - fiancate fisse e braccioli imbottiti; - schienale e sedile in materiale lavabile; - sedile di larghezza da cm. 38 a cm. 45; - pedane regolabili.	22.51.111	12.21.06.033	698.100
<b>Con telaio stabilizzante</b> Il telaio è costruito in modo da assicurare una buona stabilizzazione anche sui fondi stradali accidentati. Caratteristiche identiche alla precedente tranne: il telaio, le ruote grandi con gommatura pneumatica, braccioli estraibili, pedane con rotazione antero-posteriore. Fiancate ribaltabili o estraibili. Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	22.51.113	12.21.06.036	840.900
Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45	22.51.115	12.21.06.039	840.900
<b>Di transito (manovrabile dall'accompagnatore)</b> E' costruita con riduzione di ingombri e con ruote grandi di diametro minore della precedente, per consentire il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni ed è facilmente riducibile per agevolarne il trasporto in auto. Caratteristiche: - fiancate ribaltabili o estraibili e pedane estraibili e girevoli; - Le quattro ruote devono avere Ø superiore a 200 mm ed inferiore a 350 mm.; - freni di stazionamento.			
Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38	22.51.121	12.21.06.042	826.200
- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45	22.51.123	12.21.06.045	826.200

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza (al paio)	22.85.317	12.24.03.109	146.700
Sistema monoguida unilaterale	22.85.341	12.24.03.112	326.500
Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio)	22.85.353	12.24.03.115	33.100
Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg. o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina	22.85.367	12.24.03.118	93.500
Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16)	22.85.369	12.24.03.121	331.000
Cinghia pettorale	22.85.303	12.24.06.136	49.600
Cinghia a bretellaggio imbottita	22.85.305	12.24.06.139	115.800
Divaricatore imbottito al sedile	22.85.307	12.24.06.142	49.600
Divaricatore imbottito al telaio	22.85.308	12.24.06.145	132.400
Cuscinetto di spinta al tronco	22.85.309	12.24.06.148	130.200
Cuscinetto per lordosi	22.85.311	12.24.06.151	88.800
Protezioni laterali parietali (al paio)	22.85.319	12.24.06.154	82.700
Schienale prolungato	22.85.321	12.24.06.157	99.300
Braccioli regolabili in altezza (al paio)	22.85.323	12.24.06.160	74.800
Schienale regolabile in inclinazione	22.85.333	12.24.06.163	207.200
Sedile forato con dispositivo WC	22.85.335	12.24.06.166	89.900
Sedile rigido, rivestito, asportabile	22.85.339	12.24.06.169	74.500
Bracciolo ridotto per tavolo (al paio)	22.85.371	12.24.06.172	52.600
Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45	22.85.355	12.24.06.175	148.900
Anello per autospinta a timone (al paio)	22.85.351	12.24.09.106	23.000
Tavolino normale	22.85.347	12.24.15.109	66.200
Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.349	12.24.15.112	132.400
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di rotine posteriormente o anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio)	22.85.357	12.24.21.106	182.000
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio)	22.85.359	12.24.21.109	64.000
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione regolabile (al paio)	22.85.361	12.24.21.112	113.600
Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55. (solo per codice 12.21.06.039)	22.85.365	12.24.21.115	113.600

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p>CARROZZINE PIEGHEVOLI</p> <p>AGGIUNTIVI</p> <p>· UNICICLO (per carrozzine 12.21.06/09)</p> <p>Dispositivo adatto a rendere polivalente una carrozzina a propulsione manuale. L'applicazione di tale unità trasforma una carrozzina riducibile e/o a telaio rigido in una carrozzina da strada mediante un sistema rapido di attacco e stacco attivato direttamente dal disabile, con possibilità quindi di lunghi percorsi stradali a maggiore velocità. E' indicato per i soggetti non anziani con accentuata vigoria agli arti superiori, che hanno necessità di una vita di relazione all'aperto, che non possono usare un triciclo da strada tradizionale perché il relativo ingombro lo rende intrasportabile in auto.</p> <p>Caratteristiche:</p> <p>- una forcella in acciaio verniciato con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina;</p> <p>· superiormente il dispositivo di propulsione è costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte e catena di trasmissione alla ruota con idoneo cambio di rapporti;</p> <p>· freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico</p>	—	12.24.21.130	1.582.700

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE POSTERIORI PIEGHEVOLE O A TELAIO RIGIDO RIDUCIBILE SUPERLEGGERA</b>            E' indicata per adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti che svolgono una intensa attività esterna (è alternativa alle altre 12.21.06)            Caratteristiche:            - struttura in materiali compositi (carbonio e/o kevlar) o leghe superleggere ad altissima resistenza;            - schienale e braccioli estraibili o pieghevoli;            - pedana unica o doppia estraibile;            - due ruote grandi a gommatura pneumatica Ø massimo 650 mm. ad estrazione rapida con anello corrimano in alluminio o nylon e due ruote piroettanti Ø massimo 200 mm.;            - forcelle anteriori con inclinazione regolabile;            - sedile con larghezza tra 34 e 45 cm.;            - peso massimo in assetto di uso kg. 13;            - garanzia non inferiore a 24 mesi.</p>	22.51.124	12.21.06.060	2.856.100
<p><b>RIPARAZIONI</b> (Carrozze pieghevoli e superleggere)            Revisioni dispositivi di movimento            Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione</p>		12.24.03.553	72.700
		12.24.03.556	43.600
Sedile in materiale lavabile Dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.553	68.800
Schienale in materiale lavabile Dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.556	68.800
Parte imbottita dei braccioli (al paio)		12.24.06.559	22.900
Appoggiambraccioli estraibili complete di pedane appoggia piedi ribaltabili (al paio)		12.24.03.559	76.500
Appoggiambraccioli con inclinazione regolabile, complete di appoggia piedi e appoggia polpaccio (al paio)		12.24.03.562	137.700
Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell'ausilio in uso		12.24.21.553	76.500
Ruota piccola Ø max 200 mm. Con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso		12.24.21.556	30.600
<p><b>CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE ANTERIORI</b>            Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con autospinta sulle ruote posteriori. Cambia il numero di codice nel senso che il terzo gruppo di cifre .06 diventa .09.</p>			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>CARROZZINE ELETTRICHE</b></p> <p><b>Carrozzina elettrica per uso interno/esterno</b>            Caratteristiche:            - telaio in acciaio cromato e/o verniciato rigido o pieghevole;            - schienale, sedile e braccioli rivestiti in materiale lavabile;            - fiancate con braccioli imbottiti ed estraibili o ribaltabili con sistema di bloccaggio;            - pedane appoggiapiedi girevoli e sfilabili;            - quattro ruote pneumatiche di sezione maggiorata;            - sistema frenante di tipo automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento;            - motori elettrici in grado di far superare pendenze del 6% e per brevi tratti fino al 15%;            - alimentazione a 24 V con due accumulatori estraibili e capacità minima 35AH ciascuno;            - caricabatteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica;            - comando di guida elettronico.            - Modello dimensionato per bambini e adulti</p>	22.51.137	12.21.27.006	5.051.200
<p><b>Carrozzina elettrica per uso esterno</b>            Prescrivibile ad adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti per uso su reti viarie con asperità o pendenze tali da comportare un impegno severo degli organi meccanici ed elettrici.            E' alternativa alla precedente cod. 12.21.27.006.            Caratteristiche:            - telaio rigido in acciaio verniciato o cromato o lega leggera ad alta resistenza;            - sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti con materiale lavabile;            - ruote a sezione maggiorata non inferiore a 260 mm.;            - sistema frenante automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento;            - braccioli regolabili in altezza e sfilabili o ribaltabili;            - motori almeno da 300 watt-24V-16AH e caricabatterie, due batterie da 80 A. in grado di fornire una autonomia minima di 5 ore pari a circa 30 km.;            - capacità di superare pendenze fino al 20%;            - suoneria, chiave di sicurezza, indicatore velocità selezionata, fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti, indicatore caricabatteria;            - comando guida elettronico a cloche;            - garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 mesi).            Modello dimensionato per bambini o adulti</p>	22.51.135	12.21.27.009	7.518.500

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Comando elettronico a bocca	22.85.501	12.24.03.145	372.700
Comando elettronico a mento	22.85.503	12.24.03.148	303.600
Comando elettronico a piede	22.85.505	12.24.03.151	303.600
Comando elettronico a tavolo	22.85.507	12.24.03.154	275.100
Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico	22.85.509	12.24.03.157	1.537.200
Schienale e poggiamambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009)	22.85.391	12.24.03.160	714.800
Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile (solo per cod. 12.21.27.009)	---	12.24.03.163	1.323.900
N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle carrozzine pieghevoli.			
<b>RIPARAZIONI (motocarrozze e carrozzine elettriche)</b>			
Revisione dispositivi di movimento		12.24.03.603	115.000
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione		12.24.03.606	85.800
Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.		12.24.06.603	67.700
Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.606	67.700
Parte imbottita dei braccioli (al paio)		12.24.06.609	30.100
Appoggiamambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)		12.24.03.609	75.200
Ruota motrice completa per carrozzina elettrica		12.24.21.603	120.400
Ruota completa per motocarrozina:			
- normale		12.24.21.606	248.200
- con corona		12.24.21.609	293.400
Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell'ausilio in uso.		12.24.09.603	752.200
Batteria, da 12 V. con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina elettrica in uso.		12.24.24.603	120.400
Regolatore elettronico tipo integrale, uguale a quello dell'ausilio in uso.		12.24.03.612	1.203.500

## VEICOLI

## ISO 12.27

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE</b> E' indicato per il trasporto all'esterno di bambini con disabilità importanti che necessitano di maggiori aiuti per il mantenimento posturale. Caratteristiche: - schienale inclinabile in più posizioni; - schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o in corda di materiale sintetico, o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; - poggipiedi regolabile in altezza; - cintura di contenimento; - freni di stazionamento, ruote adatte per esterni;	22.45.105	12.27.03.006	1.214.100
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Cinghia a bretellaggio imbottita	22.85.156	12.27.03.115	115.800
Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	22.85.157	12.27.03.118	74.500
Cuscinetto di spinta laterale	22.85.159	12.27.03.121	88.800
Tavolino normale	22.85.171	12.27.03.124	66.200
Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.173	12.27.03.127	132.400
Cinturini fermapiedi (al paio)	22.85.175	12.27.03.130	29.800
Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni parietali o ad angolo variabile	22.85.177	12.27.03.133	113.600
Cuscino per lordosi	22.85.179	12.27.03.136	88.000
Regolazione dell'altezza dello schienale	---	12.27.03.139	99.300
Regolazione della profondità del sedile	---	12.27.03.142	74.500
Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm.	---	12.27.03.145	117.300
Supporti laterali per il tronco (coppia)	---	12.27.03.148	117.300
Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta	---	12.27.03.151	240.700
<b>RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)</b>			
Revisione dispositivi di movimento		12.27.03.503	57.500
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione		12.27.03.506	29.200
Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.27.03.509	105.300
Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all'ausilio in uso.		12.27.03.512	105.300
Appoggiagambe a pedana regolabile in altezza.		12.27.03.515	90.300
Appoggiagambe con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza		12.27.03.518	135.400

**AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA****ISO 18.09**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE</b> Seggiolone ortopedizzato che può consentire al disabile una posizione seduta, distesa o altre posizioni funzionali alle specifiche necessità, fino al limite della posizione statica supina od orizzontale. E' adattabile dimensionalmente alle esigenze del soggetto. Caratteristiche: - telaio di base regolabile in altezza, munito di 4 ruote piroettanti diametro minimo mm. 80 di cui 2 con freno di stazionamento; - sedile, schienale, fianchi, braccioli, poggiamambe imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; il complesso della scocca superiore può essere asportabile. - poggiapiedi regolabile in altezza; - sedile inclinabile con regolazione continua dell'inclinazione; - schienale regolabile in altezza e inclinazione; - profondità della seduta regolabile; - braccioli regolabili in altezza e larghezza	22.45.071	18.09.18.012	2.268.700
<b>AGGIUNTIVI</b> Sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiamambe	22.85.081	18.09.18.202	82.700
Poggiatesta o poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale	22.85.083	18.09.18.205	146.700
Prolunga dello schienale regolabile	22.85.085	18.09.18.208	91.100
Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile	22.85.087	18.09.18.211	105.300
Poggiamambe a contenimento laterale	22.85.089	18.09.18.214	157.300
Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessione dei piedi	22.85.091	18.09.18.217	198.600
Pedana divisa multifunzionale con cinghie fermapièdi	22.85.093	18.09.18.220	280.900
Divaricatore anatomico imbottito e regolabile	22.85.095	18.09.18.223	91.100
Cinghia con bretellaggio	22.85.097	18.09.18.226	124.200
Tavolino con incavo a supporti auto livellanti, inclinabili	22.85.099	18.09.18.229	215.100
Regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità	---	18.09.18.232	148.900
Base per esterni, con ruote diametro minimo 175 mm., maniglione di spinta, regolazione dell'altezza di seduta, dotata di bloccaggio del piroettamento delle ruote anteriori	---	18.09.18.235	777.800
NOTA: Questa base per esterni è alternativa alle carrozzine e ai passeggini.			
<b>RIPARAZIONI</b> (vedi voci riparazioni dei passeggini cod. ISO 12.27.03)			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<p><b>SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA</b></p> <p>Gli ausili di postura modulari personalizzabili si possono prescrivere a soggetti affetti da disabilità grave, secondaria a menomazioni motorie che determinano una importante insufficienza posturale.</p> <p>Gli ausili posturali sono composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- base di sostegno</li> <li>- sistema posturale</li> </ul> <p>LE BASI DI SOSTEGNO sono strutture di supporto appositamente predisposte per sostenere il sistema posturale e gli aggiuntivi; si dividono in: base da interno o da esterno.</p> <p>I sistemi di postura possono essere applicati anche su un normale ausilio per la mobilità (carrozzina).</p> <p>I SISTEMI POSTURALI sono realizzati con elementi predisposti personalizzabili o con elementi su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo.</p> <p>Si dividono in rapporto alla regione corporea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità posturale per bacino</li> <li>- unità posturale per il tronco/bacino</li> <li>- unità posturale per il capo</li> <li>- unità posturale per arto superiore</li> <li>- unità posturale per arto inferiore</li> </ul> <p><b>BASE DI SOSTEGNO</b> base da interni (seggione) struttura facilmente agganciabile al sistema di postura agganciabile Ruote piroettanti di cui almeno due con freno di stazionamento Regolazione dell'altezza per consentire il facile accostamento a piani di appoggio e di lavoro con dispositivo che ne consente l'agevole variazione anche con la persona seduta. Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente</p> <p>Garanzia di 24 mesi</p>		18.09.39	
	—	18.09.39.003	1.099.100
<p>Base da esterni Struttura facilmente agganciabile al sistema di postura Pieghevole o riducibile per facilitarne il trasporto. Ruote adatte per uso esterno, anche su terreni sconnessi, di cui almeno due con freno di stazionamento.</p>			

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati alla situazione evolutiva dell'utente Garanzia di 24 mesi	—	18.09.39.006	1.140.900
<b>AGGIUNTIVI:</b> Regolazione dell'inclinazione, con dispositivo che consente l'agevole basculamento del sistema anche con la persona seduta.	—	18.09.39.103	149.500
<b>UNITA' POSTURALI</b> Unità posturale per bacino, costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo completo del sistema di fissaggio alla base. c.s. con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione della seduta e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	—	18.09.39.012	902.600
<b>UNITA' POSTURALE PER IL TRONCO/BACINO</b> Composta da un sedile e uno schienale, è costruita su misura in materiale sintetico modellato su calco negativo/positivo, completo del sistema di fissaggio alla base. c.s. con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente. Il supporto dorsale può essere inclinabile per consentire la variazione dell'angolo di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le regolazioni debbono consentire eventuali modifiche della configurazione posturale e adeguare l'ausilio alla situazione evolutiva dell'utente.	—	18.09.39.018	1.658.000
<b>UNITA' POSTURALE PER IL CAPO</b> Atto a garantire adeguato sostegno, regolabile in altezza costruita su misura in materiale sintetico modellato in calco negativo/positivo. c.s. con elementi predisposti direttamente adattato sul paziente. Il modulo di supporto deve consentire una regolazione in altezza, in senso antero-posteriore, in inclinazione e lateralmente.	—	18.09.39.021	2.548.000
<b>UNITA' POSTURALE PER IL CAPO</b> Atto a garantire adeguato sostegno, regolabile in altezza costruita su misura in materiale sintetico modellato in calco negativo/positivo. c.s. con elementi predisposti direttamente adattato sul paziente. Il modulo di supporto deve consentire una regolazione in altezza, in senso antero-posteriore, in inclinazione e lateralmente.	—	18.09.39.024	417.100
<b>UNITA' POSTURALE PER IL CAPO</b> Atto a garantire adeguato sostegno, regolabile in altezza costruita su misura in materiale sintetico modellato in calco negativo/positivo. c.s. con elementi predisposti direttamente adattato sul paziente. Il modulo di supporto deve consentire una regolazione in altezza, in senso antero-posteriore, in inclinazione e lateralmente.	—	18.09.39.027	646.000
<b>UNITA' POSTURALE PER ARTO SUPERIORE</b> E' costituita da un bracciolo modellato per il contenimento dell'avambraccio, con elementi predisposti modulari	—	18.09.39.030	321.500
<b>UNITA' POSTURALE PER ARTO INFERIORE</b> Costituita da elementi predisposti modulari - Pedana con appoggiapiedi unico, inclinabile, regolabile in altezza	—	18.09.39.033	408.200

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
- Pedana con appoggiapiedi diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede per quanto riguarda la regolazione dell'altezza della divaricazione, della flessione-estensione, della pronosupinazione.	---	18.09.39.036	592.100
<b>AGGIUNTIVI</b>			
Regolazione della lunghezza del sedile	---	18.09.39.133	270.100
Regolazione della altezza dello schienale	---	18.09.39.136	270.100
Elementi di contenimento laterali, per bacino regolabile (la coppia)	---	18.09.39.139	188.400
Stabilizzatore pettorale	---	18.09.39.142	457.600
Cinghia a bretellaggio	---	18.09.39.145	188.400
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale	---	18.09.39.148	241.500
Pelotta frontale con snodo (singola)	---	18.09.39.151	263.900
Appoggio palmare di varie forme	---	18.09.39.154	59.800
Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore	---	18.09.39.157	248.200
Regolazione laterale del divaricatore	---	18.09.39.160	76.200
Cinghia pelvica	---	18.09.39.163	188.400
Regolazione dell'intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti	---	18.09.39.166	104.700
Poggiagambe a contenimento laterale	---	18.09.39.169	224.300
Tavolino con incavo e con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione	---	18.09.39.172	471.000

FAMIGLIE DI AUSILI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92	CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO
26 PROTESI OCULARI	06 PROTESI E ORTESI 06.30 Protesi non di arto: 06.30.21 Protesi oculari

**PRESIDI - AUSILI PER LA FUNZIONE VISIVA COSMETICA  
PROTESI OCULARI**

La classificazione degli ausili tecnici per disabili EN ISO 9999:1998 è costituita da 3 livelli gerarchici: classi, sottoclassi, divisioni.

Per le protesi oculari il codice di riferimento è **06.30.21**

**06** individua la classe di appartenenza ed il termine "PROTESI E ORTESI"

**30** individua la sottoclasse di appartenenza e il termine "PROTESI NON DI ARTO"

**21** individua la divisione di appartenenza e il termine "PROTESI OCULARI"

Comunque in futuro potrebbe essere indicato un quarto livello come previsto nella stessa introduzione della norma europea EN 29999 al comma 4.1 del Capitolo "Elementi e regole utilizzate nella classificazione"

Il Nomenclatore tariffario presenta una necessità di un quarto livello di codifica e si è provveduto in modo autonomo con l'aggiunta di un quarto gruppo numerico a tre cifre con inizio da **003**.

**ESEMPIO: SERIE DI DUE PROTESI IN VETRO**

	classe	sottoclasse	divisione	suddivisione
Classificazione secondo EN ISO-9999:1998	06	30	21	003

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>PROTESI OCULARI</b>		<b>06.30.21</b>	
<b>Protesi su misura:</b> E' il risultato di una complessa lavorazione che richiede rilevamenti cavitari e prove con modelli di adattamento al fine di ottenere la migliore somiglianza possibile con l'occhio superstite o con la protesi controlaterale. - Serie di due protesi in vetro per tutte le cavità anoftalmiche	26.11.003	06.30.21.003	400.000
Serie di due protesi a guscio in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici o per cavità anoftalmiche insufficienti	26.15.007	06.30.21.009	560.000
Serie di due protesi in vetro mobili per interventi speciali, peduncolate o per endoprotesi.	26.15.009	06.30.21.015	580.000
Una protesi in resina	26.13.005	06.30.21.021	1.000.000
Protesi a guscio in resina da calco/rilievo oculare per odontocheratoprotesi		06.30.21.024	1.500.000
Una protesi in resina a guscio per ricoprimento di bulbo subatrofico e/o per cavità insufficienti	26.15.011	06.30.21.027	1.500.000
Una protesi mobile in resina per interventi speciali, peduncolata o per endoprotesi	26.15.013	06.30.21.030	1.500.000
Una lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare per cornee leucomatizzate per occhio deviato o strabico		06.30.21.036	1.500.000
Una lente sclerale cosmetica da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato		06.30.21.039	1.500.000
<b>AGGIUNTIVI:</b> Impostazione cavitaria (in caso di prima fornitura o di modifica della precedente per la serie di protesi in vetro e per protesi in resina). Importo forfettario da corrispondere per una volta per ciascuna fornitura.	26.85.001	06.30.21.042	280.000
<b>Protesi oculari (non personalizzate) provvisorie:</b> Una protesi provvisoria in vetro	26.17.001	06.30.21.045	120.000
Una protesi provvisoria in resina	26.17.003	06.30.21.048	250.000
Montatura per lenti infrangibili a protezione e difesa dell'occhio controlaterale superstite e/o con appoggio per ptosi.		21.03.06.003	68.000
Lente oftalmica prismatica per l'innalzamento o abbassamento dell'occhio con protesi per completare l'estetica del paziente e fornire simultaneamente protezione a difesa dell'occhio controlaterale sano e integro.		21.03.06.180	36.000

**N.B.**

1. La serie di protesi in vetro su misura è idonea per tutte le cavità anoftalmiche
2. Le protesi in vetro e resina personalizzate su misura si riferiscono a tutte le cavità anoftalmiche.
3. Le protesi in resina sono idonee per tutte le cavità anoftalmiche tranne che nei pazienti che presentano allergie ai materiali plastici
4. Le protesi a guscio in vetro per ricoprimento del bulbo sono indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico.
5. Le protesi a guscio in resina per ricoprimento del bulbo sono indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico tranne nei pazienti che presentano allergie ai materiali plastici.
6. Le protesi peduncolate mobili in vetro per interventi speciali sono indicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi mobili e nei casi in cui è presente un'allergia ai materiali plastici.
7. Le protesi mobili in resina per interventi speciali sono indicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi mobili.

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

<b>FAMIGLIE DI AUSILI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO</b>
<b>29 AUSILI OTTICI CORRETTIVI</b>	<b>21 AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE</b>  <b>21.03 Ausili ottici:</b> <b>21.03.03 lenti oftalmiche</b> <b>21.03.09 lenti a contatto</b> <b>21.03.21/24 cannocchiali da occhiali per visione lontana/vicina</b>

**DISPOSITIVI-AUSILI PER LA FUNZIONE VISIVA  
LENTI OFTALMICHE E SISTEMI OTTICI INGRANDENTI**

**INDICAZIONE PER LA LETTURA DEL NOMENCLATORE**

La classificazione per i dispositivi e ausili tecnici per disabili EN ISO 9999:1998 è costituita da 3 livelli gerarchici: classi, sottoclassi, divisioni.

Per le lenti oftalmiche e sistemi ottici ingrandenti il codice di riferimento è **21.03.03**.

**21** individua la classe di appartenenza ed il termine ausili per comunicazioni-informazioni e segnalazioni.

**03** individua la sottoclasse di appartenenza e il termine "DISPOSITIVI OTTICI";

**03** individua la divisione d appartenenza e il termine dispositivi ottici per lenti e occhiali.

Il Nomenclatore tariffario presenta una necessità di un quarto livello di codifica e si è provveduto in modo autonomo con l'aggiunta di un quarto gruppo numerico a tre cifre con inizio da **003**.

**ESEMPIO: LENTI OFTALMICHE**

	classe	sottoclasse	divisione	suddivisione
Classificazione secondo EN ISO-9999:1998	21	03	03	003

**LENTI A CONTATTO**

La classificazione per le lenti a contatto è codificata nel pr EN ISO 8320-1 (sostituirà la ISO 8320:1996)

Il nomenclatore tariffario fa riferimento alla classificazione degli ausili tecnici per disabili EN ISO 9999:1998. Le lenti a contatto sono inserite nella classe 21 (Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione), nella sottoclasse degli ausili ottici 03 e nella divisione 09 lenti a contatto; quindi il codice di classificazione è: **21.03.09**

Il nomenclatore tariffario presenta la necessità di un ulteriore livello di codifica a cui si è provveduto in modo autonomo con la l'aggiunta di un quarto gruppo numerico a tre cifre con inizio da 003.

**ESEMPIO:LENTE A CONTATTO RIGIDA**

	classe	sottoclasse	divisione	suddivisione
Classificazione secondo EN ISO-9999:1998	21	03	09	003

In attesa che vengano istituite norme sui "TERMINI OFTALMICI FONDAMENTALI" (al presente i lavori delle Commissioni sono in preparazione) è stata ravvisata l'esigenza di elencare entrambe le classificazioni in aggiunta a quelle del vecchio nomenclatore.

## DISPOSITIVI OTTICI CORRETTIVI

21.03

L'individuazione, l'applicazione, l'adattamento alle esigenze soggettive dell'assistito e la fornitura di questi dispositivi è fatta dall'ottico abilitato. I dispositivi di seguito elencati possono essere concessi agli ipovedenti, ossia a coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione nonché ai minori di anni 18 affetti da ambliopia:

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO</b>		21.03.03	
<b>Lente in vetro crown:</b>			
da 0 a +/-4 sferica diametro 65	29.02.003	21.03.03.003	25.000
da 0 a +/-4 torica fino a 2 diametro 65	29.02.011	21.03.03.006	35.000
<b>Lente in vetro al titanio o indice &gt; 1,6:</b>			
da -2 a -8 sferica diametro 65	29.02.017	21.03.03.009	60.000
da -8.25 a -10 sferica diametro 65	29.02.021	21.03.03.012	65.000
da -10.25 a -20 sferica diametro 60	29.02.025	21.03.03.015	80.000
da 20.25 a -23,00 sferica diametro 60	29.02.027	21.03.03.018	90.000
oltre le 23 diottrie, per ogni diottria	29.02.028	21.03.03.021	9.000
da +4 a +6 sferica diametro 60	29.02.033	21.03.03.024	60.000
da +4 a +6 sferica diametro 65	29.02.035	21.03.03.027	60.000
da +6.25 a +8 sferica diametro 60	29.02.033	21.03.03.030	70.000
da +6.25 a +8 sferica diametro 65	29.02.035	21.03.03.033	70.000
da +8.25 a +10 sferica diametro 60	29.02.037	21.03.03.036	80.000
<b>Lente in plastica termoindurente:</b>			
da 0 a +/-6 sferica diametro 60	29.02.205	21.03.03.039	38.000
da 0 a +/-6 sferica diametro 65	29.02.207	21.03.03.042	43.000
da +/- 6.25 a +/-8 sferica diametro 60	29.02.205	21.03.03.045	45.000
da +/-6.25 a +/-8 sferica diametro 65	29.02.207	21.03.03.048	54.000
da +/-8,25 a +/-12 sferica diametro 60	29.02.209	21.03.03.051	74.000
sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 60	29.02.217	21.03.03.054	45.000
sfera da 0 a +/-6 torica fino a 2 diametro 65	29.02.219	21.03.03.057	50.000
sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 60	29.02.221	21.03.03.060	55.000
sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 2 torica diam. 65	29.02.223	21.03.03.063	75.000
sfera da +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 2 torica diam. 60	29.02.225	21.03.03.066	80.000
sfera da -10.25 a -12 cilindro fino a 2 torica diam. 60	29.02.227	21.03.03.069	90.000
sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 60	29.02.229	21.03.03.072	35.000
sfera da 0 a +/-4 cilindro fino a 4 torica diam. 65	29.02.231	21.03.03.075	45.000
sfera da +/-4.25 a +/-6 cilindro fino a 4 torica diam. 60	29.02.233	21.03.03.078	50.000
sfera da +/-4.25 a +/-6 cilindro fino a 4 torica diam. 65	29.02.235	21.03.03.081	85.000
sfera da +/-6.25 a +/-8 cilindro fino a 4 torica diam. 60	29.02.237	21.03.03.084	90.000
sfera da +/-8.25 a +/-10 cilindro fino a 4 torica diam. 60	29.02.239	21.03.03.087	95.000
sfera da -10.25 a -12 cilindro fino a 4 torica diam. 60	29.02.241	21.03.03.090	100.000
sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 60	29.02.243	21.03.03.093	65.000
sfera da 0 a +/-6 cilindro fino a 6 torica diam. 65	29.02.245	21.03.03.096	70.000
<b>LENTE PER AFACHIA O INGRADENTE IN PLASTICA PER IPOVEDENTI</b>			
<b>Asterica lenticolare:</b>			
sfera fino a +16	29.02.247	21.03.03.099	120.000
sfera fino a +20	29.02.249	21.03.03.102	125.000
sfera fino a +16 cilindro +2	29.02.251	21.03.03.105	130.000
sfera fino a +20 cilindro +2	29.02.253	21.03.03.108	140.000
sfera fino a +16 cilindro +4	29.02.255	21.03.03.111	140.000
sfera fino a +20 cilindro +4	29.02.257	21.03.03.114	145.000

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>Asferica campo totale:</b>			
sfera fino a +16	29.02.261	21.03.03.117	150.000
sfera fino a +16 cilindro a +2	29.02.265	21.03.03.120	165.000
sfera fino a +16 cilindro a +4	29.02.269	21.03.03.123	170.000
oltre +16 per ogni diottria		21.03.03.126	20.000
<b>Lente in plastica occlusoria, asferica lenticolare o a campo totale per appaiamento peso</b>	(29.03.001)	21.03.03.129	40.000
<b>Lente con superficie indurita in policarbonato o plastica indice &gt; 1,55:</b>			
da 0 a +/-4.00 sferica diametro 65		21.03.03.132	112.000
da +/-4.25 a +/-8.00 sferica diametro 65		21.03.03.135	124.000
da 0 a +/-2.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65		21.03.03.138	120.000
da +/-2.25 a +/-4.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65		21.03.03.141	128.000
da +/-4.25 a +/-8.00 sferica cilindro fino a 2 diam. 65		21.03.03.144	135.000
<b>LENTE BIFOCAL E INGRANDENTE PER SOGGETTI AMBLIOP E/O IPOVEDENTI</b>			
<b>Lente bifocale:</b>			
in vetro minerale da 1,5 a 4	29.02.301	21.03.03.147	320.000
in plastica da 1,5 a 6	29.02.305	21.03.03.150	330.000
per appaiamento peso in vetro minerale	29.02.303	21.03.03.153	115.000
per appaiamento peso in plastica	29.02.307	21.03.03.156	120.000
<b>ADDIZIONALI PER TUTTE LE LENTI:</b>			
Per l'eventuale correzione cilindrica compresa ove non tariffata:			
tra 0,25 e 2	29.85.001	21.03.03.159	13.000
tra 2,25 e 4	29.85.003	21.03.03.162	31.000
tra 4,25 e 6	29.85.005	21.03.03.165	36.000
tra 6,25 e 8	29.85.007	21.03.03.168	38.000
per tutte le lenti oftalmiche, per eventuale correzione prismatica:			
fino a 5.50 diottrie prismatiche in vetro crown		21.03.03.171	32.000
fino a 10.50 diottrie prismatiche in vetro crown		21.03.03.174	36.000
fino a 5.50 diottrie prismatiche in plastica		21.03.03.177	32.000
fino a 10.50 diottrie prismatiche in plastica		21.03.03.180	36.000
Montatura tipo per le sole lenti oftalmiche	29.85.015	21.03.06.003	80.000
Individuazione e applicazione personalizzata di una lente	29.85.017	21.03.03.183	15.000
Filtro prismatico press-on in plastica da : 0,5-1-1,5-2-3-4-5-6-7-8-10-12-15-20-25-30/cad.		21.03.03.186	48.000
Filtro di Bangerter per occlusione parziale o totale (da 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8) -1/cad.		21.03.36.003	7.200
Filtro in plastica bloccante radiazioni nocive in retinopatie, in afachia e per stimolazione maculare/cad.		21.03.36.006	120.000
Aggiuntivo o clip-on di sostegno per filtri bloccanti UV e raggi blu		21.03.06.006	20.000
Trattamento indurente per lenti in materiale plastico termoindurente (organico)		21.03.03.189	15.000

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
Colorazione o smerigliatura/cad.	29.85.019	21.03.03.192	9.000
Trattamento antiriflesso multistrato/cad.	29.85.021	21.03.03.195	30.000
<b>LENTE A CONTATTO</b>		<b>21.03.09</b>	
Concedibile esclusivamente quando la correzione non è migliorabile o ottenibile con lente oftalmica e/o in presenza di anisometropia elevata La tariffa di riferimento si intende comprensiva della prestazione relativa alla individuazione, prova e personalizzazione, quantificata in L. 30.000 per ogni lente a contatto fornita.			
Rigida sferica codice specifico ISO 8320 2.43	29.02.101	21.03.09.003	200.000
Rigida sferica con flange toriche codice specifico ISO 8320 2.54		21.03.09.006	225.000
Rigida torica (interna o esterna) codice specifico ISO 8320 2.53		21.03.09.009	225.000
Rigida bitorica codice specifico ISO 8320 2.8		21.03.09.012	250.000
Gas-permeabile sferica codice specifico ISO 83.20 2.44	29.02.105	21.03.09.015	260.000
Gas-permeabile sferica a flange toriche codice specifico ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.54		21.03.09.018	280.000
Gas-permeabile torica (interna o esterna) codice specifico ISO 8320 2.44 e ISO 8320 2.53		21.03.09.021	300.000
Lente a contatto gas-permeabile (rossa) (per stimolazione maculare e retinopatia a forte assorbimento delle radiazioni blu e UV nocive) codice specifico EN ISO 8321-1:1996		21.03.09.024	250.000
Lente a contatto gas-permeabile per afachia (a forte assorbimento di radiazioni blu e UV nocive) codice specifico EN ISO 8321-2:1996		21.03.09.027	255.000
Idrofila sferica codice specifico ISO 8320 2.27	29.02.103	21.03.09.030	200.000
Idrofila torica codice specifico ISO 8320 2.27 e ISO 8320 2.53		21.03.09.033	250.000
Lente idrofila cosmetica (solo per leucomi corneali, deturpazioni corneali, iridectomie, aniridie) codice specifico ISO 8320 4.32		21.03.09.036	300.000
Lente idrofila cosmetica (con potere dirottico incorporato per iridectomie totali o parziali, aniridia, albinismo, deturpazioni corneali) codice specifico ISO 8320 4.3		21.03.09.039	350.000
Lente idrofila anti UV		21.03.09.042	200.000
Lente al silicone (solo per afachia da cataratta congenita o traumatica) mono o bilaterale.	29.02.107	21.03.09.045	270.000

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE	TARIFFA
Lente terapeutica neutra codice specifico ISO 8320 2.51		21.03.09.048	56.000
Lente protettiva codice specifico ISO 8320 2.5		21.03.09.051	70.000
Lente composita (lente a contatto formata da due o tre materiali uniti tra loro. Es. - gas-permeabile al centro e idrofila in periferia) codice specifico ISO 8320 2.12		21.03.09.054	315.000
Lente sclero-corneale da calco-rilievo oculare (solo per cheratocono, cheratoglobo, astigmatismo oltre le 8.00 diottrie corneali, iridectomie parziali o totali, nistagmo, pupilla decentrata, non reagente alla luce, miopie elevate oltre le 25.00 D, cicatrici corneali, cheratiti bollose ed erpetiche, ecc.) codice specifico ISO 8320 7.3		21.03.09.057	1.500.000
Lente sclero-corneale preformata gas-permeabile (lente sclerale non da calco/rilievo oculare la cui parte posteriore è di forma predeterminata) codice specifico ISO 8320 7.6.		21.03.09.060	1.500.000
Lente sclero-corneale cosmetica (da calco/rilievo oculare con potere diottrico incorporato) codice specifico ISO 8320 4.33		21.03.09.063	1.500.000
<b>COSTI ADDIZIONALI PER LAVORAZIONI PER SINGOLALENTE:</b>			
Foro/i di ventilazione codice specifico ISO 8320 2.2.1		21.03.09.066	35.000
Prisma di bilanciamento codice specifico ISO 8320 2.3.7		21.03.09.069	35.000
Canalizzazione solo per lenti sclerali codice specifico ISO 8320 2.1.2		21.03.09.072	70.000
Sterilizzazione e rigenerazione lente idrofila codice specifico ISO 8320.		21.03.09.075	21.000
Formazione di nuova curva di transizione codice specifico ISO 8320 2.1.0		21.03.09.078	21.000

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
CANNOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA VICINA		<b>21.03.21/24</b>	
<b>Sistemi Telescopici Galileiani e Kepleriani (completi di supporto telescopico, eventuale correzione ottica, se interna, occlusoria e astuccio):</b>			
Monoculare lontano galileiano	29.05.001	21.03.21.003	540.000
Monoculare vicino galileiano	29.05.001	21.03.24.003	540.000
Binoculare lontano galileiano	29.05.003	21.03.21.006	800.000
Binoculare vicino galileiano	29.05.003	21.03.24.006	800.000
Monoculare lontano kepleriano		21.03.21.009	600.000
Monoculare vicino kepleriano		21.03.24.009	650.000
Binoculare lontano kepleriano		21.03.21.012	850.000
Binoculare vicino kepleriano		21.03.24.012	850.000
Monoculare Autoilluminante Galileiano	29.05.005	21.03.21.015	700.000
<b>N.B: i sistemi telescopici di cui ai codici 21.03.21.003 - 21.03.24.003 - 21.03.21.006 e 21.03.24.006 sono alternativi, rispettivamente, ai sistemi telescopici di cui ai codici 21.03.21.009 - 21.03.24.009 - 21.03.21.012 e 21.03.24.012.</b>			
<b>Lenti a doppietto acromatico ingrandenti</b>		21.03.30.003	70.000
Leggio scorrevole orizzontalmente con piano bloccabile ed inclinabile		21.27.06.003	150.000
Occhiali prismatici che non correggono la vista ma regolano l'angolazione del campo visivo per una visione supina. Es. leggere o guardare la TV		21.03.33.003	120.000

<b>FAMIGLIE DI PRESIDI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DI PRESIDI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO</b>
24 PROTESI ACUSTICHE	21 AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE  21.45 <b>Apparecchi acustici:</b> 21.45.09 apparecchi acustici a occhiale 21.45.12 apparecchi acustici a scatola 21.45.06 apparecchi acustici retroauricolari

**AUSILI PER L'UDITO**  
**Codice ISO 21.45****-EX FAMIGLIA 24 -**

Per apparecchio acustico si intende un dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo conseguente a fatti morbosi congeniti o acquisiti, avente carattere di stabilizzazione clinica.

Ai sensi della legislazione vigente gli apparecchi acustici devono essere omologati dal Ministero della Sanità (D.P.R. 128/86) o, quali dispositivi medici, soddisfare gli obblighi previsti dalla Direttiva 93/42/CE del 14 giugno 1993.

Secondo le norme ISO gli apparecchi acustici sono classificati come segue:

**APPARECCHI ACUSTICI RETROAURICOLARI**  
Codice ISO 21.45.06

**APPARECCHI ACUSTICI OCCHIALI**  
Codice ISO 21.45.09

**APPARECCHI ACUSTICI A SCATOLA**  
Codice ISO 21.45.12

I prodotti di cui sopra devono essere:

- applicati con opportuno ed adeguato sistema di accoppiamento acustico (vedere voce accessori);
- consegnati funzionanti ovvero con pila/e inserita/e;
- accompagnati da opportune istruzioni sull'uso e sul periodo di allenamento allo stesso;
- integrati da opportuna rieducazione qualora prescritta e/o necessaria effettuata dagli operatori competenti;
- riparabili, quando necessario e possibile, mediante constatazione del danno e relativo collaudo da parte del medico specialista dell'Azienda USL.

Tutti i prodotti della classificazione di cui sopra possono o meno incorporare mascheratori per acufeni. Perchè un apparecchio acustico sia prescrivibile a Nomenclatore tariffario deve possedere almeno due e fino a 3 possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate con i seguenti requisiti, rilevati secondo le norme IEC 118, tradotte in italiano come CEI 29-5 del 01-10-85, e IEC 118-9 relative alla conduzione ossea, non tradotte in italiano (se altrimenti rilevate, vanno citate le norme di riferimento, come le norme di riferimento, come le norme A.N.S.I., N.A.L., J.I.S.):

- azione controllo di tono sui gravi e/o sugli acuti:  $\leq 6$  dB/ottava
- riduzione OSPL 90 ottenuta mediante peak clipping e/o controllo automatico di guadagno  $\Rightarrow 10$  dB
- riduzione del guadagno massimo mediante prerregolazione di guadagno  $\Rightarrow 10$  dB sensibilità bobina telefonica a 1600 Hz, 1mA/m  $\Rightarrow 70$  dB se per via aerea o  $\Rightarrow 60$  dB se per via ossea. Ove in alternativa presente il sistema audio input la sensibilità dello stesso deve essere di almeno 3 mV
- distorsione armonica totale media (su 500, 800, 1600 Hz)  $\leq 9\%$
- rumore equivalente in ingresso:  $\leq 28$  dB per via aerea o  $\leq 50$  dB se per via ossea
- un guadagno ed un OSPL 90 come da specifica nei gruppi di seguito riportati

**PROCEDURA DI PRESCRIZIONE**

Per i maggiori di anni 18 rimane fermo quanto disposto all'art. 2 del presente regolamento.

Per i minori di anni 18, affetti da ipoacusia, il diritto alla protesizzazione acustica scaturisce dall'analisi clinica del prescrittore senza limiti di riferimento. Vengono escluse le cofosi.

La prescrizione dello specialista della ASL, redatta in conformità all'art.4. del presente regolamento, deve scaturire da una valutazione clinica e strumentale documentabile attraverso:

- a) esame audiometrico tonale liminare e prove sopraliminari qualora le condizioni generali e audiologiche del soggetto lo permettano;
- b) l'esame audiometrico vocale per i maggiori di anni 18, con la determinazione della curva di articolazione o intelligibilità, qualora le condizioni di cui al punto a) lo permettano;

c) l'esame audiometrico obiettivo (esame impedenzometrico, potenziali evocati). Tale esame è facoltativo, ma può sostituire totalmente l'audiometria tonale nei casi di impossibilità di esecuzione o di inattendibilità di quest'ultima ove comunque vi siano le indicazioni cliniche.

I test tonali sopraliminari sono sostituibili ove possibile dalle prove impedenzometriche di riflessometria stapediale. Gli esami debbono essere eseguiti in ambiente adeguatamente insonorizzato.

#### **RICONDUCIBILITA'**

Con riferimento all'art. 1, comma 5 del presente regolamento, sono da considerarsi riconducibili gli apparecchi acustici che possiedono un minimo di 4 regolazioni e/o siano programmabili (tramite interfacce apposite e computer o computer dedicati o programmatori specificatamente costruiti), telecomandabili, automatici o adattivi.

#### **APPLICAZIONE DEGLI APPARECCHI ACUSTICI**

L'applicazione degli apparecchi acustici è compito del tecnico audioprotesista e si svolge secondo il seguente iter:

- A) prove preliminari atte ad individuare il campo dinamico residuo per la scelta del modello di apparecchio acustico più adatto;
- B) rilevamento dell'impronta del condotto uditivo esterno nei casi di applicazione per V.A.;
- C) l'adattamento dell'applicazione;
- D) l'addestramento all'uso e l'assistenza iniziale;
- E) le verifiche di funzionalità alle scadenze prefissate.

#### **A - PROVE PRELIMINARI**

- 1) Osservazione otoscopica ai fini della corretta esecuzione delle prove di audiometria protesica.
- 2) Definizione del campo dinamico disponibile mediante prove di audiometria protesica tonale, vocale e/o impedenzometrica in cuffia e/o in campo libero.
- 3) Prove dirette ad individuare il modello di apparecchio acustico necessario ed i suoi accessori.

#### **B - RILEVAMENTO IMPRONTA DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO:**

- 1) Osservazione otoscopica che escluda la presenza di impedimenti ad un corretto rilevamento dell'impronta.
- 2) Posizionamento di un opportuno sistema di protezione del timpano.
- 3) Introduzione del materiale atto a rilevare l'impronta del condotto.
- 4) Estrazione del calco del condotto.
- 5) Osservazione otoscopica del condotto uditivo al fine di verificare la sua completa pervietà

#### **C - ADATTAMENTO**

- 1) Verifica mediante prove tonali e vocali in campo libero delle scelte operate ai punti precedenti.
- 2) Regolazione dell'apparecchio acustico al fine di raggiungere il massimo risultato di intelligibilità e comfort possibile.
- 3) Controllo dell'auricolare ed eventuali sue modifiche al fine di ottimizzarne l'adattamento.
- 4) Controllo finale del risultato applicativo eventualmente anche mediante prove "invivo"
- 5) Esecuzione dei primi controlli a distanza di tempo per verificare la taratura dell'apparecchio acustico in conseguenza delle prime esperienze d'uso dello stesso da parte dell'utente.

#### **D - ADDESTRAMENTO ALL'USO ED ASSISTENZA INIZIALE:**

- 1) Istruzione ottimale all'uso dell'apparecchio acustico mediante l'espletamento di esercizi appositi fatti eseguire all'utente.
- 2) Comunicazione delle modalità da seguire per un'abitudine corretta all'uso dell'apparecchio acustico.

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1</b>			
Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione fra quelle di seguito elencate:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo di tono sui gravi</li> <li>- Controllo di tono sugli acuti</li> <li>- Controllo di peak clipping</li> <li>- Controllo automatico di guadagno</li> <li>- Preregolazione massimo guadagno</li> </ul>			
Prestazioni:			
- Potenza massima di picco, pari o inferiore a 135 dB SPL o 125 dBFS se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guadagno di picco al massimo volume, pari o inferiore a 70 dB o 50 dBFS se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9.</li> <li>- Controllo di volume.</li> <li>- Bobina telefonica e/o ingresso audio.</li> </ul>			
APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.A.	24.31.301	21.45.06.003	1.056.600
APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.O.	24.31.301	21.45.06.006	1.056.600
APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.A.	24.31.301	21.45.09.003	1.056.600
APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.O.	24.31.301	21.45.09.006	1.056.600
APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.A.	24.31.301	21.45.12.003	1.056.600
APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.O.	24.31.301	21.45.12.006	1.056.600
<b>APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 2</b>			
Le caratteristiche tecniche minime di tali apparecchi devono comprendere almeno due e fino a tre possibilità di regolazione tra quelle di seguito elencate:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo di tono sui gravi</li> <li>- Controllo di tono sugli acuti</li> <li>- Controllo di peak clipping</li> <li>- Controllo automatico di guadagno</li> <li>- Preregolazione massimo guadagno</li> </ul>			
Prestazioni:			
- Potenza massima di picco, superiore a 135 dB SPL o 125 dBFS se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9, limitabile tramite sistemi opportuni.			

DESCRIZIONE	CODICE EX.D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
- Guadagno di picco al massimo volume, superiore a 70 dB o 50 dBF se per via ossea, secondo norme C.E.I. o IEC 118-9. - Controllo di volume. - Bobina telefonica e/o ingresso audio.			
APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.A.	24.51.501	21.45.06.009	1.204.200
APPARECCHIO ACUSTICO RETROAURICOLARE V.O.	24.51.501	21.45.06.012	1.204.200
APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.A.	24.51.501	21.45.09.009	1.204.200
APPARECCHIO ACUSTICO AD OCCHIALE V.O.	24.51.501	21.45.09.012	1.204.200
APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.A.	24.51.501	21.45.12.009	1.204.200
APPARECCHIO ACUSTICO A SCATOLA V.O.	24.51.501	21.45.12.012	1.204.200

**APPLICAZIONI BINAURALI.**

La protesizzazione acustica deve essere di norma binaurale nelle ipoacusie bilaterali in quanto migliora l'ascolto direzionale, il guadagno acustico complessivo e la discriminazione del parlato in ambiente rumoroso. La protesizzazione monoaurale è riservata ai soli casi di totale assenza di residui uditivi su un lato (anacusia).

In caso di protesizzazione binaurale viene raddoppiata la tariffa indicata per ciascun apparecchio.

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	TARIFFA
<b>ACCESSORI PER APPLICAZIONE VIA AEREA</b>			
Auricolari su misura per apparecchi acustici (ottenuti mediante rilevamento dell'impronta su misura)			
- Auricolare in materiale rigido	24.85.001	21.45.00.103	59.700
- Auricolare in materiale morbido	24.85.002	21.45.00.106	66.700
<b>ACCESSORI PER APPLICAZIONI VIA OSSEA</b>			
- Archetto monoaurale		21.45.00.109	38.000
- Archetto binaurale		21.45.00.112	58.500
- Vibratore bipolare		21.45.00.115	125.700
- Vibratore tripolare		21.45.00.118	133.000
- Cavetto bipolare		21.45.00.121	13.900
- Cavetto tripolare		21.45.00.124	18.300
<b>RIPARAZIONI</b>			
Manodopera e revisione (compresa minuteria). L'importo della manodopera va incluso una sola volta per apparecchio al prezzo dei singoli componenti.			
	24.90.001	21.45.00.503	51.100
<b>TRASDUTTORE D'INGRESSO</b>			
- microfono omnidirezionale	24.91.002	21.45.00.506	86.100
- microfono direzionale	24.91.004	21.45.00.509	109.200
- kit ingresso audio	24.91.006	21.45.00.512	34.500
- bobina telefonica	24.91.008	21.45.00.515	57.500
<b>TRASDUTTORE D'USCITA</b>			
- ricevitore bipolare	24.91.010	21.45.00.518	86.200
- ricevitore tripolare	24.91.012	21.45.00.521	109.200
- vibratore bipolare	24.91.014	21.45.00.524	86.100
- vibratore tripolare	24.91.016	21.45.00.527	109.200
<b>INVOLUCRI</b>			
- per retroauricolari	24.91.026	21.45.00.530	46.000
- per occhiali, escluso il frontale	24.91.030	21.45.00.533	86.200
<b>REGOLATORI DI FUNZIONE</b>			
- potenziamento di volume	24.91.036	21.45.00.539	55.000
- commutatore di funzioni (O/T/M, M/MT/T, ecc.)	24.91.038	21.45.00.542	63.000
- trimmer	24.91.040	21.45.00.545	31.000
- bobina telefonica	24.91.042	21.45.00.548	21.800
- alloggi pila e copricomandi	24.91.044	21.45.00.551	11.500

Le norme specifiche di riferimento per tali sistemi sono:

CEI 29-5 Standard di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva.

IEC 118-3 Sistemi di correzione uditiva non interamente indossati dall'ascoltatore.

IEC 118-4 Metodi di misura delle caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi di correzione uditiva.

IEC 118-6 Caratteristiche dei circuiti di entrata degli apparecchi di correzione uditiva.

IEC 118-9 Methods of measurement of characteristics of hearing aids with bone vibrator output.

IEC 118-10 Guida agli Standards degli apparecchi di correzione uditiva.

IEC 118-11 Simboli e marcature degli apparecchi di correzione uditiva e relativi equipaggiamenti.

IEC 711 Simulatore di orecchio.

IEC 90 Dimensione delle spine e altri collegamenti per gli apparecchi di correzione uditiva

IEC 601-1 Sicurezza elettrica per prodotti medicali.

CEN/TC 293-138 Sistemi tecnologici per disabili: requisiti e metodi di prova.

CEN/TC 293-138-4 Documentazione tecnica di accompagnamento al prodotto.

CEN/TC 293-138-4.4 Documentazione relativa all'analisi di rischio.

CEN/TC 293-138-5.2 Documentazione relativa alla biocompatibilità dei materiali (EN 30993-1)

CEN/TC 293-138-7 Documentazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (EN 60555-2, emissione di armoniche; EN 55022, emissione di disturbi radio; EN 55101, immunità ai disturbi).

CEN/TC 293-138 -8.1 Documentazione relativa alla sicurezza dei caricatori di batterie (IEC 335-2-29)

CEN/TC 293-138 -8.2 Documentazione relativa alla sicurezza relativa agli apparecchi alimentati a batteria.

CEN/TC 293-138 -13.3.6 Documentazione relativa alla sicurezza di superfici, angoli e forme,

CEN/TC 293-138-13.3.7 Documentazione relativa alla sicurezza del prodotto in caso di caduta su superfici rigide.

**ELENCO N. 2 :*****Nomenclatore degli ausili tecnici di serie***

**LA DESCRIZIONE DEGLI AUSILI TECNICI PER PERSONE  
DISABILI E LE NORME DI STANDARDIZZAZIONE RIPORTATE  
NEL PRESENTE ELENCO FANNO RIFERIMENTO ALLA  
CLASSIFICAZIONE ISO 9999:1998  
APPROVATA COME NORMA EUROPEA  
EN ISO 9999**



**ELENCO N. 2:**  
**Tavola di corrispondenza fra sistemi di classificazione**

<b>FAMIGLIE DI AUSILI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX.D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO</b>
<b>22 - AUSILI PER LA STABILIZZAZIONE, POSTURA E DEAMBULAZIONE</b>	<b>12 AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE</b> 12.9 Ausili per deambulazione (stampelle, tripodi, quadripodi, deambulatori) 12.10 Biciclette (a due ruote)  12.21 Carrozine (a telaio rigido, ad autospinta unilaterale, motocar-rozzine) <b>12.27.3 Passeggini (tipo chiudibile ad ombrello)</b> <b>12.36 Sollevapersona</b> 18.09 Seggiolone normale
<b>25 PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI</b>	<b>09.15 Ausili per tracheotomia</b> <b>09.15.3 Cannula</b>
<b>27 - ACCESSORI (PER PROTESI E TUTORI DI ARTO)</b>	09.03 Vestiti e calzature 09.06 Ausili di protezione del corpo
<b>30 - PROTESI FISIOGNOMICHE</b>	06.30 Protesi non di arto 06.30.18 Protesi mammarie
<b>101 AUSILI PER L'INCONTINENZA</b>	<b>09 AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE</b> 09.12 ausili per evacuazione 09.18 ausili per stomia 09.27 raccoglitori per urina 09.24 cateteri esterni e vescicali 09.30 ausili assorbenti l'urina  <b>18 FORNITURE ED ADATTAMENTI PER LA CASA</b> 18.12 letti (traverse assorbenti)
<b>201 AUSILI PER LA FUNZIONE VISIVA</b>	<b>09 AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE</b> 09.51 orologi 09.48 ausili per la misurazione della temperatura corporea  <b>12 AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE</b> 12.03 ausili per la deambulazione (bastoni per non vedenti)  <b>21 AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE</b> 21.06 ausili ottici elettronici 21.15 ausili per la scrittura
<b>301 AUSILI PER LA FUNZIONE ACUSTICA</b>  <b>401 AUSILI PER LA FONAZIONE /COMUNICAZIONE</b>	<b>21 AUSILI PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE</b> 21.39 sistemi per la trasmissione del suono 21.42 ausili per la comunicazione interpersonale 21.09 periferiche di input e output  21.15 macchine da scrivere e sistemi elaborazione testi 21.36 telefoni e ausili per telefonare

<b>501 AUSILI PER LA FUNZIONE MOTORIA</b>	<b>18 FORNITURE ED ADATTAMENTI PER LA CASA</b> 18.12 letti ortopedici <b>03 AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO</b> 03.33 ausili antidecubito (cuscini e materassi)  <b>09 AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE</b> 09.21 prevenzione e trattamento lesioni cutanee (bendaggi)
---	--

**AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE PERSONALE ISO 09.12**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<b>AUSILI PER EVACUAZIONE</b>		<b>09.12</b>
<b>SEDIA PER WC E DOCCIA</b> E' indicata per i soggetti con gravi disabilità motoria che necessitano di sedia comoda utilizzabile anche per doccia e per il WC. Trattasi di una variante della sedia comoda tradizionale che la rende polifunzionale. La sedia deve essere in grado di resistere all'umidità, ai detersivi e agli acidi, è pertanto incompatibile con la fornitura della 22.51.001 (12.21.03.003). Caratteristiche: - schienale e sedile rigidi e/o imbottiti, idrorepellenti; - 4 ruote piroettanti diametro min. mm. 100 di cui 2 con freno, con supporti inox; - dispositivo WC estraibile; - pedane regolabili in altezza e ribaltabili; - braccioli estraibili o ribaltabili	---	09.12.03.003
<b>AGGIUNTIVI:</b> - ruote almeno Ø mm. 600 con cerchio corrimano e freni (al paio)	---	09.12.03.103
<b>RIALZO STABILIZZANTE PER WC</b> E' indicato per il mantenimento di una posizione corretta in tutti i casi in cui le esigenze fisiologiche del soggetto, in condizioni di inerzia o di grave disabilità motoria interessando gli arti ed il tronco, richiedano una lunga permanenza sul WC. Caratteristiche: - piano di appoggio sul WC - struttura metallica in alluminio anodizzato o inox - braccioli - regolazione in altezza	---	09.12.24.003
<b>AGGIUNTIVI</b> Staffe di bloccaggio al WC (al paio) Fornibile solo a persone affette da gravi deficit di controllo del tronco.		09.12.24.103
Quattro ruote piroettanti con freno	---	09.12.24.106

**AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE****ISO 12**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<b>AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO</b>		<b>12.03</b>
<b>Stampella:</b>		
- con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio		
- regolabile nella parte inferiore	22.01.013	12.03.06.003
- c.s. con ammortizzatore	22.01.019	12.03.06.006
- con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione	22.01.027	12.03.12.003
<b>Tripode:</b>		
- regolabile	22.01.033	12.03.15.003
- regolabile con appoggio antibrachiale	22.01.035	12.03.15.006
<b>Quadripode:</b>		
- regolabile	22.01.043	12.03.18.003
- regolabile con appoggio antibrachiale	22.01.045	12.03.18.006
<b>AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON DUE BRACCIA</b>		<b>12.06</b>
Sono indicati in tutti i casi in cui è necessario riattivare la funzione deambulatoria e/o nei casi in cui il soggetto non è in grado di sorreggersi con sufficiente sicurezza. La descrizione che segue si riferisce agli ausili di base. La valutazione delle particolari condizioni dei soggetti può e deve necessariamente prevedere l'applicazione di uno o più aggiuntivi, necessari per determinare una funzione specifica altrimenti non rinvenibile.		
<b>Deambulatori:</b>		
- struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega leggera		
- rigido od articolato		
- con o senza ruote piroettanti, freno azionabile in deambulazione, freno di stazionamento, accessori di sostegno, sedile imbottito o rivestito		
- per deambulazione eretta o carponi, con fascia di appoggio al bacino.		
E' realizzato in tre misure standard adeguate alla corporatura dei soggetti.		
- Rigido con appoggio al terreno	22.05.001	12.06.03.003
	22.05.003	12.06.03.003
- Articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione	22.11.001	12.06.03.006
	22.11.003	12.06.03.006
	22.11.005	12.06.03.006

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
- Con due ruote e due puntali di appoggio al terreno -	22.15.001 22.15.003 22.15.005	12.06.06.003 12.06.06.003 12.06.06.003
- Scorrevole su quattro ruote piroettanti: - senza freno di stazionamento	22.21.001 22.21.003 22.21.005	12.06.09.003 12.06.09.003 12.06.09.003
- con freno di stazionamento su ruote	22.21.007 22.21.009 22.21.011	12.06.09.006 12.06.09.006 12.06.09.006
- con freno azionabile a mano	22.21.019 22.21.021 22.21.023	12.06.09.009 12.06.09.009 12.06.09.009
- con sedile avvolgente per bambini	—	12.06.09.012
- per deambulazione carponi con fascia di appoggio	22.31.001	12.06.09.015
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)	22.85.013	12.06.09.106
Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)	22.85.015	12.06.09.109
Divisorio intermedio regolabile	22.85.017	12.06.09.112
Sella divaricatrice	22.85.019	12.06.09.115
Sostegno pettorale regolabile	22.85.021	12.06.09.118
Sostegno pelvico regolabile	22.85.023	12.06.09.121
Appoggio antibrachiale (al paio)	22.85.025	12.06.09.124
Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio)	22.85.027	12.06.09.127
Telaio pieghevole o smontabile	22.85.029	12.06.09.130
Ruote con rotazione frizionata (al paio)	22.85.031	12.06.09.133
Tavolo con incavo regolabile	22.85.033	12.06.09.136
Mutanda di sostegno	22.85.035	12.06.09.139
Manubrio regolabile	22.85.037	12.06.09.142
Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio)	22.85.039	12.06.09.145

**BICICLETTE****ISO 12.18**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<p>Sono indicate in tutti i casi in cui i soggetti disabili con attività deambulatoria compromessa o con altri deficit motori possono utilmente avvalersi di tali ausili per la mobilità personale e per scopi riabilitativi.</p> <p><b>BICICLETTA (A DUE RUOTE)</b> E' caratterizzata da un telaio in acciaio cromato e/o verniciato e/o in lega con una forcella ed un manubrio anteriormente con due ruote grandi ed una forcella posteriormente. Il telaio e le ruote devono essere compatibili con le misure antropometriche del soggetto.</p> <p>La ruota posteriore è munita di un rocchetto dentato per la trasmissione del moto. E' munita di freni, pedivella, catena, catarifrangenti, fanale anteriore e dinamo. Posteriormente una coppia di stabilizzatori registrabili, con due ruote di almeno mm. 200 di Ø assicura la stabilità laterale</p>	22.51.140	12.18.03.003
<p><b>AGGIUNTIVI</b> Sella lunga per l'abduzione e per la circonduzione facilitata delle gambe</p>	--	12.18.21.127
<p>Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco.</p>	--	12.18.21.130

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

**CARROZZINE****ISO 12.21**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<p><b>CARROZZINE A TELAIO RIGIDO</b>  <b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO</b>  <b>MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE</b>            E' indicata in tutti i casi in cui il soggetto necessita di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore.            Caratteristiche tecniche:            - telaio in acciaio cromato e/o verniciato;            - schienale e sedile rigidi e/o imbottiti;            - quattro ruote piroettanti di diametro minimo di mm. 100 di cui due con freni;            - dispositivo WC estraibile;            - pedane ribaltabili regolabili in altezza;            - braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.</p>	22.51.001	12.21.03.003
<p><b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE</b>  <b>MANOVRATA DALL'ACCOMPAGNATORE</b>            Caratteristiche come la precedente tranne:            - schienale reclinabile almeno di 80°;            - pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili.</p>	22.51.003	12.21.03.006
<p><b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO</b>  <b>MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE</b>  <b>CON REGOLAZIONE SERVOASSISTITA</b>            E' indicata in tutti i casi in cui il soggetto ha una scarsissima mobilità residua del tronco e degli arti superiore e necessita di continua diversificazione della posizione anche per prevenire le piaghe da decubito. Questo ausilio è alternativo alle altre carrozzine fisse.            Caratteristiche:            - struttura adeguata al carico da sostenere;            - schienale prolungato o con poggiatesta, sedile, braccioli e poggiamambe imbottiti o rivestiti in corda di materiale sintetico;            - schienale e poggiamambe con regolazione servoassistita a mezzo pistone a gas o dispositivo equivalente con bloccaggio;            - pedana poggiapiedi;            - quattro ruote di cui due con freno di diametro minimo di mm. 100.</p>	---	12.21.03.009
<p><b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD</b>  <b>AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE</b>  <b>POSTERIORI</b>            E' prescrivibile in tutti i casi in cui l'utilizzatore è in grado di attivare la mobilità senza necessità di un accompagnatore.            Caratteristiche:            - schienale e sedile rigidi e imbottiti;            - braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili;            - schienale e appoggiamambe inclinabili;            - poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili;            - freni di stazionamento sulle ruote grandi;            - due ruote grandi Ø max 650 mm. Con anello corrimano e due ruote piccole piroettanti anteriori Ø max 200 mm.            Con WC estraibile            Senza WC estraibile</p>	22.51.101 22.51.103	12.21.06.003 12.21.06.006

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE ANTERIORI</b>		
Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con autospinta sulle ruote posteriori. Cambia il numero di codice nel senso che il terzo gruppo di cifre .06 (la divisione secondo le classifiche ISO) diventa .09.		
Con WC estraibile	22.51.101	12.21.09.003
Senza WC estraibile	22.51.103	12.21.09.006
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Sistema monoguida unilaterale	22.85.269	12.24.03.103
Telaio a crociera o dispositivo simile per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	22.85.283	12.24.03.106
Cinghia pettorale	22.85.255	12.24.06.103
Divaricatore imbottito regolabile	22.85.257	12.24.06.106
Cuscinetto di spinta per il tronco	22.85.259	12.24.06.109
Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	22.85.263	12.24.06.112
Protezione laterale parietale bilaterale	22.85.265	12.24.06.115
Braccioli regolabili in altezza	22.85.267	12.24.06.118
Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	22.85.277	12.24.06.121
Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)	22.85.279	12.24.06.124
Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	22.85.281	12.24.06.127
Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture	---	12.24.06.130
Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico	---	12.24.06.133
Nota: questo aggiuntivo esclude la fornitura di un cuscino antidecubito		
Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida	22.85.271	12.24.09.103
Tavolino normale	22.85.273	12.24.15.103
Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.275	12.24.15.106
Quattro ruote Ø 200 mm. Di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006	22.85.261	12.24.21.103
<b>RIPARAZIONI (Carrozze fisse)</b>		
Revisione dispositivi di movimento		12.24.03.503
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione		12.24.03.506
Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.503
Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.506
Parte imbottita dei braccioli (al paio)		12.24.06.509
Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)		12.24.03.509
Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiapiedi e appoggiapolpaccio (al paio)		12.24.03.512
Ruota grande Ø max. 650 mm. con anello corrimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso		12.24.21.503
Ruota piccola Ø 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso.		12.24.21.506

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<b>CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE</b>		
<b>Carrozzina a tre ruote con trazione a manovella</b>		
E' indicata e strutturata per prevalente uso esterno. Il soggetto utilizzatore deve conservare una notevole vigoria fisica all'arto superiore che aziona la propulsione.		
Caratteristiche:		
- ruote Ø minimo 500 mm.,		
- freni di stazionamento sulle ruote posteriori e di soccorso su quella anteriore;		
- schienale, sedili e braccioli imbottiti;		
- fanaleria, dinamo e segnalatore acustico.		
- Tipo con manovella di propulsione destra	22.51.125	12.21.15.003
- Tipo con manovella di propulsione sinistra	22.51.127	12.21.15.006
<b>AGGIUNTIVI</b>		
- Manubrio snodabile	22.85.403	12.24.03.124
- Fiancata ribaltabile	22.85.405	12.24.06.177
<b>MOTOCARROZZINE</b>		
<b>Motocarrozzina a tre ruote</b>		
E' indicata per i soggetti non deambulanti ma con piena efficienza agli arti superiori che intendono compiere lunghi percorsi su strade pubbliche e non. Si richiede il possesso dei requisiti neuropsichici e fisici in grado di determinare il controllo del veicolo in condizioni di sicurezza. In caso di uso su strade pubbliche la motocarrozzina deve essere in regola con le prescrizioni del vigente Codice della Strada.		
Caratteristiche:		
- telaio in acciaio cromato e/o verniciato a forno con carenatura in acciaio o idoneo materiale plastico su tre ruote di cui quella anteriore con funzione direzionale;		
- motore a scoppio di cilindrata non superiore a 50 cc.;		
- sospensioni telescopiche;		
- ruote con freni regolamentari;		
- sedile, schienale e braccioli imbottiti;		
- fanaleria regolamentare;		
- segnalatore acustico;		
- messa in moto tramite manovella o leva;		
Con cambio o variatore di velocità	22.51.131	12.21.30.003
C.s. ma monomarcia	22.51.133	12.21.30.006
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Avviamento elettrico	22.85.452	12.24.03.127
Parabrezza	22.85.453	12.24.03.130
Bracciolo ribaltabile	22.85.455	12.24.06.178
Fiancate chiuse	22.85.457	12.24.06.181
Portapacchi	22.85.459	12.24.06.184
Segnalatori di direzione (al paio)	22.85.461	12.24.03.133
Retromarcia	—	12.24.03.136
Forcella e ammortizzatori idraulici	—	12.24.21.118

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento	---	12.24.18.103
Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica - Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza - Parabrezza antigraffio	---	12.24.03.139
Cappotta rigida smontabile in vetroresina	---	12.24.03.142

**VEICOLI****ISO 12.27**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<b>PASSEGGINI</b>		
<b>PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO</b> E' indicato per percorsi brevi su terreni privi di asperità e per facilitare l'accesso sui mezzi pubblici di trasporto. E' facilmente trasportabile in auto. Caratteristiche: - struttura che ne consente la chiusura e l'apertura con facilità; - poggiapiedi; - cinghia pettorale; - ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante;	22.45.101	12.27.03.003
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Riduttore di larghezza del sedile	22.85.101	12.27.03.103
Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile	22.85.103	12.27.03.106
Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore	22.85.105	12.27.03.109
Poggiapiedi regolabili e ribaltabili	22.85.107	12.27.03.112

**AUSILI PER SOLLEVAMENTO** **ISO 12.36**  
**(SOLLEVAPERSONE)**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<b>SOLLEVATORE MOBILE A IMBRACATURA POLIFUNZIONALE</b> E' indicato per lo spostamento di invalidi che non residuano alcuna capacità di spostamento autonomo; Caratteristiche: - struttura di sostegno adeguata ai carichi da sostenere; - base regolabile in ampiezza con leva manuale; - ruote piroettanti di Ø minimo mm. 100; - sollevamento realizzato a mezzo di sistema oleo-dinamico o meccanico; - imbragatura a due fasce separate o ad amaca senza testiera adeguata a consentire la facile e sicura presa ed il trasporto della persona.	22.41.001+ 22.85.054	12.36.03.003
- sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile. (Compreso di caricabatteria). - garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 mesi) <b>AGGIUNTIVI</b> - Imbragatura ad amaca con contenzione del capo	---	12.36.03.006
	---	12.36.03.103

**AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA****ISO 18.09**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<b>SEGGIOLONI</b>		<b>18.09.18</b>
<b>SEGGIOLONE NORMALE</b> E' indicato per i minori di anni 18 che necessitano di una seduta personalizzata e controllata durante lo svolgimento di attività quotidiane, didattiche e ricreative. Caratteristiche: - struttura adeguata al carico da sostenere; - schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o in corda di materiale sintetico o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; tavolino estraibile con incavo avvolgente; - ruote adatte per interni, provviste di sistema frenante.	22.45.051	18.09.18.003
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Cinghia pettorale	22.85.055	18.09.18.103
Cinghia a bretellaggio, imbottita	—	18.09.18.106
Cinturini fermapiedi (al paio)	22.85.057	18.09.18.109
Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile	22.85.059	18.09.18.112
Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)	22.85.061	18.09.18.118
Poggiatesta imbottito	22.85.063	18.09.18.121
Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile	22.85.065	18.09.18.124
Possibilità di variare l'altezza dello schienale	22.85.067	18.09.18.127
Pedana con regolazione della flessione estensione del piede (paio)	22.85.069	18.09.18.130
Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore	22.85.071	18.09.18.133
Telaio regolabile in altezza	22.85.073	18.09.18.136
Poggiagambe a cassetta	22.85.075	18.09.18.139
Poggiapiedi ribaltabile	22.85.077	18.09.18.142
Bracciolo regolabile in altezza (al paio)	22.85.079	18.09.18.145

**NORME TECNICHE**

Tutti gli ausili contemplati nel capitolo devono essere rispondenti ove possibile, alle caratteristiche riportate nel pr EN 12182. Per quanto non previsto si applicano i parametri ISO 6440-7193-7.176.1 fino a .20-7930.

L'analisi di rischio di utilizzo degli ausili va fatta secondo la UNI EN 1441. Gli ausili e/o i dispositivi elettrici di cui sono eventualmente corredati, devono sottostare ai parametri di cui a IEC nn. 65-335-601- a EN 50065.1-50.081-50.082.1-55.011/3/4/5-55.020/2-60.555.1.2.3.

Sono da applicare le prescrizioni di cui al pr EN 12182.

La biocompatibilità, il pericolo di contaminazione e i rischi da contatto con residui vanno valutati secondo la UNI EN 30993 e relative parti.

Per i rischi di infezione e/o contaminazione, il produttore deve in particolare tenere conto di quelli derivanti dall'eventuale impiego di cuoio e/o pelle di pecora (per fasce di contenimento, sedute, cuscini, cinghie, ecc.)

Tutti gli ausili devono in ogni caso rispondere ai requisiti essenziali indicati nell'allegato 1 della Direttiva 93/42 CEE e, tranne quelli su misura, muniti della dichiarazione di conformità CE e relativa fascicolazione tecnica prevista dall'allegato VII di tale direttiva.

Ogni ausilio e accessorio deve recare la marcatura CE e deve essere corredato di etichettatura e istruzioni d'uso.

Gli ausili su misura devono attenersi alle procedure previste dall'allegato VIII della direttiva citata.

L'imballaggio deve garantire che il trasporto e la manipolazione non compromettano il rispetto dei suddetti requisiti essenziali.

In applicazione della direttiva 93/42 CEE il rispetto delle norme tecniche determina la presunzione di rispetto dei requisiti essenziali. Qualora il produttore o l'importatore europeo ritenga di non attenersi in tutto o in parte alle norme tecniche, l'onere della prova del rispetto dei requisiti essenziali resta a suo carico e lo scostamento dalle norme e relative motivazioni tecniche devono risultare nelle istruzioni d'uso.

A decorrere dal 15 giugno 1998 non potranno essere posti in servizio e/o in commercio ausili e relativi accessori non marcati CE e quindi privi della dichiarazione di conformità CE e relativa fascicolazione tecnica.

<b>PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI</b>	
<b>FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE-TARIFFARIO D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O.</b>
25 - Protesi per laringectomizzati	<b>09 15 Ausili per tracheotomia</b> 09 15 03 Cannula

<b>NORME TECNICHE</b>	
pr EN 12182	Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova
ISO 8549-1, 03	VOCABOLARIO

**AUSILI PER TRACHEOTOMIA****ISO 09.15**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE EX D.M. 28/12/92</b>	<b>CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO</b>
<b>CANNULA</b> Dispositivo in plastica o metallo per la respirazione dei soggetti tracheotomizzati. Fornibili in numero di due all'anno salvo diversa prescrizione medica.		<b>09.15.03</b>
Cannula tracheale in plastica morbida con mandrino	25.55.001	09.15.03.003
Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino: - non fenestrata	---	09.15.03.006
- fenestrata con valvola	---	09.15.03.007
Cannula tracheale in metallo cromato o argentato in due o tre pezzi	25.55.017 25.55.019	09.15.03.009
Cannula tracheale in tre pezzi in Argento 900/1000.	---	09.15.03.015

**VESTITI E CALZATURE****ISO 09.03**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche.		
<b>GUANTI E MANOPOLE</b>		<b>09.03.12</b>
<b>Guanto di rivestimento per mano protesica:</b>		
- di pelle	27.20.009	09.03.12.003
- di filanca (al paio)	27.20.013	09.03.12.006
<b>CALZE</b>		<b>09.03.27</b>
Calza di lana intera (coscia-gamba-piede) per paraplegico	27.16.001	09.03.27.003
<b>SCARPE</b>		<b>09.03.42</b>
<b>CALZATURE RIVESTIMENTO PROTESI</b>		
Calzatura di serie per il rivestimento del piede protesico e come accompagnamento per il piede controlaterale sano, deve essere scelta fra i modelli del mercato.		
Queste calzature vanno sempre fornite a paio.		
Con questa calzatura il piede sano non può utilizzare eventuali ortesi.		
<b>Bassa</b>		
dal n. 34 al n. 46 (al paio)	27.14.001	09.03.42.003
<b>Alta</b>		
dal n. 34 al n. 46 (al paio)	27.14.003	09.03.42.006

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

<b>AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE PERSONALE.</b>	
<b>FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma ISO</b>
<b>27 - Accessori</b>	<b>09 03 Vestiti e calzature</b> 09 03 12 Guanti e manopole 09 03 27 Calze 09 03 42 Scarpe e stivali  <b>09 06 Ausili per la protezione del corpo</b> 09 06 12 Protezione del braccio e del gomito 09 06 18 Protezione della gamba e del ginocchio, incluse calze per gambe amputate.

<b>NORME TECNICHE</b>	
<b>pr EN 12182</b>	<b>Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova</b>
<b>ISO 8549-1, -3</b>	<b>VOCABOLARIO</b>

**AUSILI DI PROTEZIONE DEL CORPO****ISO 09.06**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche.		
<b>AUSILI DI PROTEZIONE DEL BRACCIO E DEL GOMITO</b>		<b>09.06.12</b>
<b>Coprimoncone di arto superiore:</b>		
- di cotone leggero	27.20.001	09.06.12.003
- di lana leggera	27.20.003	09.06.12.006
- di nylon	27.20.005	09.06.12.009
<b>AUSILI DI PROTEZIONE DELLA GAMBA E DEL GINOCCHIO INCLUSE LE CALZE PER GAMBE AMPUTATE</b>		<b>09.06.18</b>
<b>Coprimoncone di arto inferiore:</b>		
- di cotone leggero	27.19.001	09.06.18.003
- di lana leggera	27.19.003	09.06.18.006
- di nylon	27.19.005	09.06.18.009
Calza tubolare con tirante per indossare la protesi di coscia pneumatica	27.19.015	09.06.18.015

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

<b>PROTESI NON DI ARTO</b>	
<b>FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE- TARIFFARIO D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DEL NUOVO NOMENCLATORE Classificazione a norma I.S.O.</b>
<b>30 - Protesi fisiognomiche</b>	<b>06 30    Protesi non di arto</b> <b>06 30 18    Protesi mammarie</b>

<b>NORME TECNICHE</b>	
<b>pr EN 12182</b>	<b>Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova</b>
<b>ISO 8549-1,-3</b>	<b>VOCABOLARIO</b>

**PROTESI NON DI ARTO****ISO 06.30**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<b>PROTESI MAMMARIE</b>		<b>06.30.18</b>
<b>PROTESI MAMMARIE ESTERNE</b> Si tratta di un ausilio ortopedico atto a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo umano dopo un intervento radicale di mastectomia.		
<b>PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA</b> Da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'intervento e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico - nella misura dall'1 alla 8, ambidestre	30.01.001	06.30.18.003
<b>PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA</b> A profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medica, a riempimento differenziato, anallergica esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo - nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115)	30.05.001	06.30.18.006

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

**AUSILI ANTIDECUBITO 03.33**

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
<b>CUSCINI ANTIDECUBITO</b> Ausili antidecubito idonei all'utilizzo su sedie normali o carrozzelle. Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli diversi di prevenzione o terapia direttamente relazionabili alle differenti patologie. Sono prescrivibili, in alternativa tra loro, ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità.		03.33.03
<b>Cuscino in fibra cava siliconata</b> pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13	501.21.01	03.33.03.003
<b>Cuscino in gel fluido</b> pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13	501.21.01	03.33.03.006
<b>Cuscino in materiale viscoelastico compatto</b> pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13	501.21.03	03.33.03.009
<b>Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata, integrata con fluidi automodellanti</b> pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13	501.21.05	03.33.03.012
<b>Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio</b> pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13	501.21.07	03.33.03.015
<b>Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati</b>		03.33.03.018

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
<b>MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO</b> Ausili antidecubito idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse). Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie.  I materassi e le traverse antidecubito, alternativi tra loro, sono prescrivibili ad adulti invalidi e a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.		03.33.06
<b>Materasso ventilato in espanso</b> (CEN/TC 293 N. 138 -liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)	501.11.01	03.33.06.003
<b>Materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee.</b> (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)		03.33.06.006
<b>Materasso in fibra cava siliconata</b> (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)		03.33.06.009
<b>Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili</b> (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)		03.33.06.012
<b>Materasso ad acqua con bordo laterale di irrigidimento</b> (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)	501.11.03	03.33.06.015
<b>Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore</b> (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13,8.1,8.2)	501.11.05	03.33.06.018
<b>Materasso ad elementi interscambiabili con compressore</b> (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13,8.1,8.2)		03.33.06.021
<b>Traversa in vello naturale</b> (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)		03.33.06.024
<b>Traversa in materiale sintetico</b> (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)		03.33.06.027
<b>Traversa in fibra cava siliconata</b> (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)		03.33.06.030
<b>Traversa a bolle d'aria microinterscambio</b> (CEN/TC 293 N. 138-liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)		03.33.06.033

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

DESCRIZIONE PRODOTTO	codice ex D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	quantitativi massimi concedibili
<b>ATTREZZATURE SPECIALI ANTIDECUBITO</b> <b>Ausili antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, costituiti da materiali diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione in zone corporee particolarmente a rischio.</b>			
Sono prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta.		03.33.09	
<b>Protezione per tallone in materiale sintetico</b> (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.003	4 pz. l'anno
<b>Protezione per tallone in fibra cava siliconata</b> (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.006	4 pz. l'anno
<b>Protezione per gomito in materiale sintetico</b> (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.009	4 pz. l'anno
<b>Protezione per gomito in fibra cava siliconata</b> (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.012	4 pz. l'anno
<b>Protezione per ginocchio in materiale sintetico</b> (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)		03.33.09.015	4 pz. l'anno
<b>Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata</b> (CEN/TC 293 N. 138- liv. 1-standard - 4,5,10,11,13)		03.33.09.018	4 pz. l'anno

**03.33 AUSILI ANTIDECUBITO: NORME DI RIFERIMENTO**

Non esistono attualmente norme tecniche di riferimento specifici per la sottoclasse 03.33= AUSILI ANTIDECUBITO, pertanto si fa riferimento a pr EN ISO 12182 "Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova"

## AUSILI PER STOMIE 09.18

DESCRIZIONE PRODOTTO	codice ex D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	quantitativi massimi concedibili
<b>SISTEMA 1 PEZZO COLO-ILEOSTOMIA</b>		09.18.04	
Sacca a Fondo chiuso con filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura. UNI EN ISO 8670-2	101.01.03	09.18.04.003	60 pz al mese
Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento in TNT, con o senza cintura (1) UNI EN ISO 8670-2	101.01.03	09.18.04.006	60 pz al mese
Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza filtro, barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con o senza rivestimento in TNT (2) UNI EN ISO 8670-2		09.18.04.009	60 pz al mese
<b>SISTEMA A 2 PEZZI COLO-ILEOSTOMIA</b>		09.18.05	
<b>Placche:</b>			
Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza. (3) pr EN 12182	101.01.11	09.18.05.003	10 pz. al mese
Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi (2) pr EN 12182		09.18.05.006	10 pz. al mese
<b>Sacche:</b>			
Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT. UNI EN ISO 8670-2	101.01.11	09.18.05.009	60 pz. al mese
Sacca a fondo aperto con flangia, con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT (1) UNI EN ISO 8670-2	101.01.11	09.18.05.012	60 pz. al mese
<b>SISTEMA A 1 PEZZO UROSTOMIA</b>		09.18.07	
Sacca con barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto UNI EN ISO 8669-2	101.01.33	09.18.07.003	30 pz. al mese
Sacca con barriera protettiva autoportante, a convessità integrale per stomi introflessi, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto (2) UNI EN ISO 8669-2		09.18.07.006	30 pz. al mese

**LEGENDA**

(1) Per pazienti ileostomizzati fino a 90 sacche al mese

(2) Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso

(3) Per pazienti ileostomizzati fino a 15 placche al mese

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

DESCRIZIONE PRODOTTO	codice ex D.M. 28/12/92	CODICE	quantitativi massimi concedibili
<b>SISTEMA A 2 PEZZI UROSTOMIA</b>		09.18.08	
Placche:			
- placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza.	101.01.35	09.18.05.003	20 pz. al mese
- placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi. (2)		09.18.05.006	15 pz. al mese
Sacche:			
- sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo di sicurezza, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccogliatore da gamba o da letto. (Standard ISO 8669)	101.01.35	09.18.08.009 09.18.24	30 pz. al mese
<b>SISTEMA AD IRRIGAZIONE</b>			
Set di irrigazione composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza placca e sacche di scarico (Standard Liv. 1)	101.01.21	09.18.24.003	1 set ogni 6 mesi
Irrigatore semplice composto da: borsa graduata per l'acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o senza visualizzazione del flusso (Standard Liv. 1) (alternativo al cod. 09.18.24.003)		09.18.24.004	1 set ogni 6 mesi
Sacca di scarico trasparente a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesivo o flangia (Standard Liv. 1)	101.01.23	09.18.24.009	30 pz. al mese
<b>DISPOSITIVI DI CHIUSURA A 1 PEZZO</b>			
Sacca con fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o barriera autoportante, con o senza rivestimento antitranspirante in TNT, con o senza cintura (Standard 8670)	101.01.27	09.18.24.012	30 pz. al mese
Mini sacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente (Standard 8670)		09.18.24.015	30 pz. al mese
Sistema dispositivo di chiusura ad un pezzo, costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza barriera autoportante e/o filtro incorporato. (Standard ISO Liv. 1)	101.01.27	09.18.24.018	30 pz. al mese
(N.B.: i codici 09.18.24.024 - 09.18.24.015 e 09.18.24.018 sono alternativi tra loro)			
<b>DISPOSITIVO DI CHIUSURA A 2 PEZZI</b>			
Sistema a 2 pezzi costituito da: una placca con flangia, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o con barriera autoportante (Standard Liv. 1)	101.01.25	09.18.24.006	10 pz. al mese
una sacca post irrigazione con flangia, con filtro e lato interno in TNT assorbente (Standard Liv. 1)	101.01.25	09.18.24.021	30 pz. al mese
Sistema a 2 pezzi composto da: - una placca con flangia, barriera autoportante o adesivo microporoso (Standard Liv. 1) - tappo ad espansione con filtro incorporato. (Standard Liv. 1)	101.01.25	09.18.24.006	10 pz al mese
(I sistemi di chiusura a due pezzi sono alternativi tra loro)	101.01.25	09.18.24.024	30 pz al mese
<b>LEGENDA:</b> (2) Tipo di placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso			

DESCRIZIONE PRODOTTO	codice ex D.M. 28/12/92	CODICE	quantitativi massimi concedibili
ACCESSORI PER STOMIA			
Cono anatomico e cannula da irrigazione		09.18.24.101	1 pz. ogni 6 mesi
Pasta protettiva per la pelle peristomale (4)		09.18.30.003	2 pz. al mese
Polvere o film protettivo per zone peristomali (4)		09.18.30.006	2 pz. al mese

**LEGENDA:**

**(4): prescrivibili alternativamente tra loro ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia nei casi in cui il medico prescrittore ne ravvisi l'assoluta necessità**

N.B.: I sistemi monopezzo, a due pezzi e ad irrigazione riferiti agli ausili per colo-ileo-urostomizzati sono tra loro alternativi. Per coloro che praticano l'irrigazione a giorni alternati, è prevista una prescrizione mista con il sistema monopezzo. Pertanto, per i giorni che non praticano l'irrigazione, in sostituzione di una sacca di scarico (09.18.24.009) e di uno dei dispositivi di chiusura ad un pezzo (09.18.24.012 - 09.18.24.015- 09.18.24.018) e/o a due pezzi (09.18.24.006 - 09.18.24.021 - 09.18.24.024), possono essere prescritte due sacche, a seconda dei casi, di cui al cod. 09.18.04.003 o del cod. 09.18.04.006 o del cod. 09.18.04.009 limitatamente a pazienti con stoma introflesso. I quantitativi massimi concedibili sono da intendersi per ogni stomia e sono aumentabili, a giudizio del medico prescrittore dell'Azienda unità sanitaria locale, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza non superiore a 6 mesi.

**AUSILI PER LA PREVENZIONE E TRATTAMENTO LESIONI CUTANEE 09.21**

DESCRIZIONE	codice ex D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	quantitativi massimi concedibili
Sono prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua			
<b>Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile:</b>		09.21.12	
- Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm. 10x10	501.21.25	09.21.12.003	10 pz. al mese
- Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm 20x20	501.21.25	09.21.12.006	6 pz. al mese
- Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 60 cm <sup>2</sup>		09.21.12.009	10 pz. al mese
- Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 120 cm <sup>2</sup>		09.21.12.012	6 pz. al mese
<b>Pasta, gel o idrogel atta ad assorbire l'essudato, prescrivibile esclusivamente in associazione con gli ausili di cui al codice 09.21.12</b>		09.21.18.003	1 flacone di pasta da 100 gr. o di gel da 50 gr. al mese

**N.B.** I quantitativi massimi dei bendaggi prescrivibili mensilmente, di cui ai codici 09.21.12/003/006/009/012, sono da intendersi previsti per ogni zona sottoposta al decubito ed in relazione alla estensione.

**CATETERI VESCICALI ED ESTERNI 09.24**

DESCRIZIONE PRODOTTO	codice ex D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	quantitativi massimi concedibili
<b>CATETERI VESCICALI:</b>		09.24	
- catetere a permanenza tipo Foley a palloncino in puro silicone 100%, trasparente, a due vie con scanalature longitudinali, con imbuto a valvola speciale, in confezione singola sterile in vari diametri. (UNI EN 1616)	101.14.01	09.24.03.003	2 pz. al mese
- catetere tipo nelaton, monouso, in PVC, ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile (UNI EN 1616): per donna e bambino	101.14.11	09.24.06.003	120 pz. al mese
per uomo	101.14.13	09.24.06.006	120 pz. al mese
- catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile : (UNI EN 1616): per neonati fino a un anno	101.14.30	09.24.06.009	180 pz. al mese
per bambino fino a 6 anni	101.14.30	09.24.06.010	150 pz. al mese
per donna e bambino oltre 6 anni	101.14.30	09.24.06.011	120 pz. al mese
per uomo	101.14.30	09.24.06.012	120 pz. al mese
-catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, integrato in una sacca graduata in confezione singola sterile (1) (UNI EN 1616)		09.24.06.015	60 pz. al mese
- catetere/tutore per ureterocutaneostomia in materiale sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio, due alucce per il bloccaggio del catetere e disco di fissaggio. (pr EN 12182)	101.14.40	09.24.06.018	2 pz. al mese
Spray lubrificante al silicone per cateterismo (pr EN 12182)	101.14.20	09.21.18.006	1 fiascone al mese
<b>CATETERI ESTERNI:</b>			
- catetere (condom) in gomma naturale o sintetica, ipoallergenica, autocollante o con striscia biadesiva (pr EN 12182)	101.11.01	09.24.09.003	30 pz. al mese

(1) concedibile a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio, nonché in combinazione con il catetere di cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di altri 60 pz. al mese.

**RACCOGLITORE PER URINA 09.27**

DESCRIZIONE	codice ex D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	quantitativi massimi concedibili
<p><b>Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antitorsione (UNI EE ISO 8669-2):</b></p> <p>- tipo monouso - tipo riutilizzabile</p>	101.11.01	09.27.04.003 09.27.04.006	30 pz. al mese 8 pz. al mese
<p><b>Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume prestampato (UNI EE ISO 8669-2):</b></p> <p>- tipo monouso - tipo riutilizzabile</p>	101.11.01	09.27.07.003 09.27.07.006	30 pz. al mese 8 pz. al mese

**AUSILI ASSORBENTI L'URINA 09.30**

DESCRIZIONE	codice-ex D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	quantitativi massimi concedibili
<b>AUSILI ASSORBENTI L'URINA DA INDOSSARE (ISO 9949)</b>		09.30.04	
<b>Pannolone a mutandina</b> Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati (norma ISO 9943-3: 1,12,123). L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato con sistema di fissaggio per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore tenuta; con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93) Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)			
• Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	101.21.01	09.30.04.003	120 pz al mese
• Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	101.21.03	09.30.04.006	120 pz al mese
• Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	101.21.05	09.30.04.009	120 pz al mese
<b>Pannolone sagomato</b> Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3: 1,12,12). L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata, è confezionato con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93) Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)			
• Formato grande	101.21.17	09.30.04.012	120 pz al mese
• Formato medio	101.21.19	09.30.04.015	120 pz al mese
• Formato piccolo	101.21.21	09.30.04.018	120 pz al mese

DESCRIZIONE	codice ex D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO	quantitativi massimi concedibili
<p><b>Pannolone rettangolare</b> Ausilio assorbente rettangolare con barriera a liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3: 1,12,12). L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile e da un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle (od in entrambi i lati); all'interno ha un fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti.</p> <p>Requisiti funzionali: Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) Rilascio di umidità non superiore a 2 gr. (metodica n. 002NMC93) Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato unico</li> </ul>	101.21.23	09.30.04.021	150 pz al mese
<p><b>SUPPORTI E FISSAGGI PER AUSILI ASSORBENTI L'URINA (ISO 9949)</b></p> <p><b>Mutanda elasticizzata riutilizzabile</b> Indumento confezionato senza barriera ai liquidi, idoneo ad aderire tra le gambe e la parte inferiore del dorso (norma ISO 9949-3: 1,12,3). Indumento confezionato a mo' di mutandina, elasticizzato, idoneo ad essere indossato in combinazione con il pannolone sagomato o il pannolone rettangolare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-formato grande</li> <li>-formato medio</li> <li>-formato piccolo</li> </ul>	101.21.11 101.21.13 101.21.15	09.30.09.003 09.30.09.006 09.30.09.009	3 pz. al mese 3 pz. al mese 3 pz. al mese
<p><b>ACCESSORI PER LETTI</b> <b>TRAVERSE ASSORBENTI</b> (Standard ISO 9949)</p> <p><b>Traversa salvamaterasso rimboccabile</b> Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3:2,12,124). L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile che consente la rimboccatura sotto il materasso e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore.</p> <p>Requisito tecnico: Superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% della superficie totale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato 80 x 180 cm.</li> </ul>	101.31.01	18.12 18.12.15 18.12.15.003	120 pz al mese
<p><b>Traversa salvamaterasso non rimboccabile:</b> Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi senza mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3: 2,12,12). Il presidio è composto da un supporto in materiale impermeabile e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore.</p> <p>Requisito tecnico: Superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato a 60 x 90 cm.</li> </ul>	101.31.11	18.12.15.006	120 pz al mese

**N.B. : gli ausili assorbenti l'urina: pannolone a mutandina, pannolone sagomato, pannolone rettangolare e traverse assorbenti, possono essere tra loro integrativi, come da indicazione riportata nella prescrizione medica. In ogni caso, comunque, l'importo massimo di spesa corrispondente al totale dei pezzi per un mese, non può superare quello riferito al codice 101.21.01/09.30.04.003.**

**TERMOMETRI 09.48 - OROLOGI 09.51**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione <b>Orologio da polso tattile con funzionamento al quarzo</b>	201.01.03	09.51.03.003
Orologio da tasca tattile con funzionamento al quarzo	201.01.07	09.51.06.003
Sveglia tattile	201.01.011	09.51.09.003
Termometro sonoro	201.01.017	09.48.03.003

**AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO 12.03**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione Bastone bianco rigido UNI EN ISO 11334 - 1	201.01.01	12.03.03.003
Bastone bianco pieghevole in metallo UNI EN ISO 11334 - 1		12.03.03.006

**LETTI 18.12**

DESCRIZIONE	CODICE EX.D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<p><b>LETTO ORTOPEDICO</b> Ausilio prescrivibile ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità. I letti a movimentazione elettrica sono prescrivibili a pazienti in grado di azionarli autonomamente e che non dispongono di una persona di aiuto in via continuativa. E' costituito da una struttura metallica di supporto munita di due testiere; la rete è collegata ad un telaio articolato con uno o due snodi, predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento; la struttura può essere fissa o regolabile in altezza a mezzo pompa oleodinamica o elettrica applicata ad un telaio sottostante, con o senza ruote per consentire o no la mobilità orizzontale</p>		18.12
<p><b>LETTO A MANOVELLA REGOLABILE MANUALMENTE</b> Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, inclinazione della testiera a mezzo manovella manuale. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>	501.01.01	18.12.07.003
<p><b>LETTO A DUE MANOVELLE REGOLABILI MANUALMENTE</b> Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, inclinazione della testiera e del pedinare a mezzo manovelle manuali. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>	501.01.03	18.12.07.006
<p><b>LETTO ARTICOLATO ELETTRICO</b> Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, fondo articolato in tre posizioni trasversali. Movimentazione tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>		18.12.10.003
<p><b>AGGIUNTIVI A LETTI</b> <b>SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO</b> Struttura in acciaio cromato o verniciato con maniglia regolabile. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>		12.30.09.103
<p><b>BASE ELETTRICA PER LETTO REGOLABILE IN ALTEZZA</b> Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolazione in altezza a mezzo dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>		18.12.12.103
<p><b>BASE PER LETTO REGOLABILE IN ALTEZZA</b> Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolabile in altezza a mezzo pompa oleodinamica a pedale. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>		18.12.12.106
<p><b>SPONDE PER LETTO</b> Struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile con sistema di ancoraggio; Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"</p>	501.01.07	18.12.27.103

DESCRIZIONE	CODICE EX.D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<b>SET DI RUOTE (4 PEZZI) PER MOVIMENTAZIONE LETTI E/O BASI AD ALTEZZA VARIABILE E PER LETTI</b> Ruote del $\varnothing$ 125 mm. Piroettanti complete di freno di stazionamento sia sulla ruota che sull'asse di rotazione. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"		24.36.06.103

27-9-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 227

**AUSILI OTTICI ELETTRONICI 21.06**

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione.		
<b>Ingranditore per personal computer</b> Software di ingrandimento del testo delle immagini dello schermo di un personal computer da 8 a 16 volte	201.21.01	21.06.03.009
<b>Sistema I.C.R.</b> Sistema di riconoscimento e lettura testi a stampa a mezzo scanner completo di software applicativo per personal computer	201.31.01	21.06.06.003
<b>Video-ingranditore ottico elettronico</b> Concedibile, in alternativa alla fornitura del sistema telescopico galileiano o kepleriano, agli ipovedenti che non possono avvalersi della prescrizione di lenti oftalmiche o a contatto per la lettura di caratteri a stampa di uso corrente.		
<b>Video ingranditore ottico elettronico BN da tavolo</b> a circuito chiuso completo di telecamera CCD, monitor di almeno 12 pollici piano lettura-scrittura a x-y, capacità ingrandente da 3 a 40 variabile in continuo, illuminazione diretta, inversione immagine positiva negativa, (da collaudare a casa	29.05.021	21.06.03.003
<b>Video-ingranditore portatile con telecamera a mano e monitor portatile</b>		21.06.03.006

**N.B.:** il video- ingranditore di cui al cod. 21.06.03.003 è alternativo a quello di cui al cod. 21.06.03.006.

**PERIFERICHE INPUT E OUTPUT E ACCESSORI 21.09**

DESCRIZIONE	CODICE EX.D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<p>Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione.</p> <p><b>Stampante Braille</b> Collegata ad un PC, stampa in caratteri braille a facciata singola i dati inviati attraverso la porta parallela o seriale, velocità di stampa 20 caratteri al secondo</p>		21.09.09.003
<p><b>Sintetizzatore vocale</b></p> <p>Apparecchiatura collegabile al P.C. capace di riprodurre almeno parole in lingua italiana a vocabolario illimitato e in grado di leggere in voce il contenuto dello schermo in modalità testo.</p>	201.11.01	21.09.15.003

**MACCHINE DA SCRIVERE E SISTEMI DI ELABORAZIONE TESTI 21.15**

DESCRIZIONE	CODICE EX.D.M. 28/12/99	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<p><b>Comunicatore alfabetico</b> Prescrivibile ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 con impossibilità assoluta di comunicazione grafica e verbale. Macchina per scrivere elettrica miniaturizzata portatile. La tastiera consiste in 26 lettere dell'alfabeto disposte in modo da permettere di raggiungere fino a 83 battute al minuto.</p>	401.21.01	21.15.09.003
<p>Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione:</p>		
<p><b>-tavoletta per scrittura braille, in metallo con punteruolo:</b> - formato tascabile</p>	201.01.21	21.15.12.003
<p>- formato medio con almeno 22 righe di caselle-standard</p>	201.01.23	21.15.12.006
<p><b>- display braille (collaudabile a domicilio)</b> Apparecchiatura dotata di un minimo di 20 caratteri braille piezoelettrici a 8 punti, collegabile al personal computer e capace di riprodurre in braille il contenuto dello schermo in modalità di testo</p>		
<p>- a 20 caratteri braille</p>	201.11.05	21.15.15.003
<p>- a 40 caratteri braille</p>	201.11.07	21.15.15.006
<p>- macchina dattilobrilie per pagine con formato non inferiore a cm 22x35</p>	201.01.31	21.15.06.003

**N.B. :** gli ausili tecnici di cui ai codici 201.11.01/.05/.07 e 201.21.01 sono alternativi tra loro al fine di consentire agli aventi diritto completa autonomia nell'uso di computer quale quotidiano strumento di lavoro, di studio o di emancipazione culturale.

## TELEFONI E AUSILI PER TELEFONARE

21.36

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE
<p><b>COMUNICATORE TELEFONICO</b> Può essere concesso soltanto ai sordi riconosciuti ai sensi della legge 381/70 Apparecchiatura atta a consentire la comunicazione ai sordi utilizzando la rete fissa di telecomunicazione sostituendo al messaggio verbale il messaggio scritto e visualizzato, nonché l'invio di frasi e messaggi di allarme in voce. I protocolli di comunicazione da prevedere sono l'EDT (EUROPIAN DEAF TELEPHONE) e, entro il mese di ottobre 1998, quello descritto dalla Raccomandazione ITU - T V18. (IEC 63,CEN/TC 293-138-7)</p> <p><b>Caratteristiche:</b> l'apparecchiatura deve poter inviare frasi e messaggi di allarme in voce prememorizzati destinati agli udenti. Il messaggio di allarme in voce deve permettere l'identificazione del chiamante allo scopo di consentirne il soccorso. L'apparecchiatura deve essere dotata di sistema di alimentazione autonoma che garantisca almeno trenta minuti di comunicazione; deve poter funzionare sia in accoppiamento acustico che in collegamento diretto alla linea telefonica al fine di garantire la comunicazione in ogni condizione. Il visore deve avere minimo 40 caratteri, tastiera alfanumerica per digitazione tipo QWERTY, trasmissione segnale di allarme, velocità di trasmissione almeno 110 BAUD. L'apparecchiatura deve prevedere un dispositivo atto a far rilevare al sordo la chiamata in arrivo. Nota: il prezzo del comunicatore telefonico deve intendersi comprensivo delle seguenti prestazioni: installazione, addestramento all'uso (10 h.), riparazioni in caso di guasto con sostituzione temporanea con analogo apparecchio per un periodo di garanzia di 12 mesi.</p>	401.21.21	21.36.09.003

**SISTEMI DI TRASMISSIONE DEL SUONO 21.39**

Questi sistemi sono indicati esclusivamente nei bambini in età scolare che abbiano già superato la fase di adattamento alla prima protesizzazione e che abbiano già acquisito una sufficiente esperienza acustica. Il loro scopo precipuo è l'ascolto di messaggi non vicinali con il corretto rapporto segnale-rumore (situazione che si verifica per esempio in un'aula scolastica o in sale riunioni o conferenze).

**Il sistema è composto da:**

- A. Trasmettitore da indossarsi a cura dell'insegnante o del relatore. Fa parte integrante del trasmettitore il microfono a collare o a risvolto.
- B. Ricevitore/i indossato/i dall'ipoacusico.
- Fanno parte integrante del ricevitore gli accessori per l'applicazione: cavetti e audio-shoe o laccio magnetico o altri mezzi per un corretto funzionamento.

Tali ausili possono funzionare sia sulla base di trasmissione in modulazione di frequenza che di trasmissione mediante raggi infrarossi. La portata minima non dovrà essere inferiore ai 25 metri lineari se in radiofrequenza e non inferiore a 50 metri quadri se a raggi infrarossi.

Per i sistemi in radiofrequenza non si devono superare i 10 mW di potenza in antenna e la banda di frequenza da usarsi in assenza di normative specifiche di assegnazione di frequenze non deve essere impegnata da servizi pubblici di importanza vitale.

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<b>SISTEMA DI RICETRASMISSIONE A MODULAZIONE DI FREQUENZA</b>		
Classificazione ISO		
Ricevitore	301.01.05	21.39.24.003
Trasmettitore	301.01.01	21.39.24.006
<b>SISTEMA DI RICETRASMISSIONE A RAGGI INFRAROSSI</b>		
Classificazione ISO		
Ricevitore	301.01.07	21.39.27.003
Trasmettitore	301.01.03	21.39.27.006

**AUSILI PER COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 21.42**

Questi dispositivi sono particolarmente indicati per handicap gravi e gravissimi, alcuni consentono di riprodurre ed ampliare i fonemi, altri consentono la comunicazione tramite la riproduzione di simboli (immagini accese su un display) scritte su carta o su video o in viva voce mediante sintetizzatori vocali.

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<p><b>APPARECCHIO FONETICO</b> Trattasi di un dispositivo atto a riprodurre ed amplificare i fonemi sopperendo alla mancanza delle corde vocali. Tale dispositivo è prescrivibile a coloro che, a seguito di intervento alla laringe hanno subito l'asportazione delle corde vocali; necessita di un breve periodo di addestramento ed assistenza, quantificabile in un'ora, da parte di un operatore tecnico-sanitario qualificato.</p>	401.01.03	21.42.12.003
<p><b>PANNELLI DI LETTERE O SIMBOLI PER LA COMUNICAZIONE</b> Ausili prescrivibili nei casi di incapacità all'impiego del comunicatore alfabetico codice 401.21.01/21.15.09.003:</p>		21.42.06
<p><b>- comunicatore simbolico /16 caselle</b> Sistema di comunicazione per simboli, posti su ogni casella, selezionabili dall'utente tramite l'accensione della luce corrispondente mediante appositi comandi, vedi la voce apposita. Modalità di scansione: lineare e modulazione a velocità variabile Memoria 10 caselle</p>	401.21.13	21.42.06.003
<p><b>- comunicatore simbolico/100 caselle</b> Sistema di comunicazione per simboli a 100 caselle. La comunicazione avviene per simboli posti su ogni casella, selezionabili dall'utente tramite l'accensione della luce corrispondente mediante appositi comandi, vedi voce apposita. Caratteristiche principali: Modalità di scansione. lineare e multidirezionale a velocità variabile area di lavoro programmabile da 2 a 100 caselle memoria 50 caselle interfaccia: possibilità di interfacciarsi con computer e con sistemi di sintesi vocale</p>	401.21.11	21.42.06.006

**ELENCO N. 3 :**

***Nomenclatore degli apparecchi acquistati direttamente dalle  
aziende USL e da assegnarsi in uso agli invalidi***



**ELENCO N. 3:****Tavola di corrispondenza fra sistemi di classificazione**

<b>FAMIGLIE DI AUSILI SECONDO IL NOMENCLATORE TARIFFARIO EX D.M. 28/12/92</b>	<b>CLASSI DI AUSILI CORRISPONDENTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE A NORMA ISO</b>
<b>601 APPARECCHI ATTINENTI LA FUNZIONE RESPIRATORIA</b>  <b>RESPIRATORI</b> <b>CONCENTRATORI DI OSSIGENO</b>  <b>VENTILATORE POLMONARE</b> <b>NEBULIZZATORE</b>  <b>APPARECCHIO ASPIRATORE PER LARINGECTOMIZZATI</b>	<b>03 Ausili per terapia e addestramento :</b>  <b>03.03 Ausili per terapia respiratoria</b> <b>03.03.12 Respiratori/Ventilatori</b> <b>03.03.18 Ossigenatori (inclusi concentratori di ossigeno)</b>  <b>03.03.15 Ventilatori</b> <b>03.03.06 Inalatori (inclusi i nebulizzatori codificati nella norma EN 2999:1944 come 03.03.09)</b> <b>03.03.21 Aspiratori</b>  <b>03.21 Attrezzature per iniezione</b>
<b>701 APPARECCHI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONE ALIMENTARE</b> <b>APPARECCHIO ALIMENTATORE</b> <b>22 MONTASCALE MOBILI</b>	<b>15.09 Ausili per mangiare e bere:</b>  <b>15.09.30 Apparecchio alimentatore</b> <b>18.30 Apparecchiature di sollevamento (montascale)</b>

## ELENCO N. 3

Gli ausili inclusi nel presente elenco sono acquistati direttamente dalle UU.SS.LL. ed assegnati in uso agli invalidi, secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento.

## AUSILI PER LA TERAPIA RESPIRATORIA 03.03

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE
Respiratore del tipo per uso domiciliare per la erogazione di ossigeno prelevato da bombole mediante sistema totalmente automatizzato e predeterminato; con dispositivo di collegamento alla bombola, con sistema di allarme e sicurezza	601.01.01	03.03.12
Concentratore di ossigeno, dotato di idoneo sistema di filtraggio dell'aria, di dispositivo di allarme e di sicurezza, con capacità di concentrazione regolabile da 0 a 5 l/m	601.01.05	03.03.18
Ventilatore polmonare a pressione positiva o negativa intermittente (IPPB) la cui fase inspiratoria viene attivata con l'intervento di un apparecchio esterno che insuffla aria nei polmoni realizzando una pressione positiva, con regolatore della pressione/minuto dell'aria insufflata, con possibilità di regolazione della frequenza respiratoria garantendo la possibilità di ventilazione controllata mediante via tracheostomica o con ventilazione nasale, dotato di umidificatore, predisposto per il trasporto per aerosol di farmaci nei polmoni, munito di dispositivo per il collegamento alla bombola di ossigeno.	601.11.01	03.03.15
Nebulizzatore ad ultrasuoni con allarme e filtro antibatterico, munito di regolatore della temperatura del nebulizzato.	601.21.01	03.03.09
Apparecchio aspiratore per laringectomizzati	601.31.01	03.03.21

## AUSILI PER INIEZIONE 03.21

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE
Microinfusore per terapia ferrochelante nelle malattie da accumulo patologico di ferro: (talassemia) Caratteristiche tecniche: - alimentazione a batteria - dispositivi di controllo e sicurezza sulla operatività dei circuiti.	—	03.21.21

## AUSILI PER MANGIARE E BERE 15.09

DESCRIZIONE	CODICE EX D.M. 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE
Apparecchio alimentatore	701.01.001	15.09.30

**APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO  
(MONTASCALE)****ISO 18.30**

DESCRIZIONE	CODICE EX D-M 28/12/92	CODICE CLASSIFICA- ZIONE ISO
<p><b>MONTASCALE MOBILE A CINGOLI</b> E' indicato per i soggetti totalmente non deambulanti dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l'installazione di una rampa di cui al D.M. Lavori Pubblici 14 agosto 1989, n. 236; oppure per il superamento di barriere architettoniche interne all'abitazione. L'indagine sociale preventiva dovrà attestare l'assoluta indispensabilità di tale dispositivo.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura in metallo, recante cingoli dentati in gomma;</li> <li>- parte superiore smontabile o riducibile con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina,</li> <li>- leva di comandi avanti e indietro, pulsante di stop e chiave di arresto;</li> <li>- motore a corrente continua a bassa tensione; batteria, caricabatteria e indicatore della carica compresi;</li> <li>- possibilità di superare pendenze fino a 35° (indicatore compreso);</li> <li>- autonomia di salita e discesa fino a dieci piani;</li> <li>- carico utile fino a 130 kg.;</li> <li>- garanzia di 24 mesi.</li> </ul>	22.41.020	18.30.12.003
<p><b>MONTASCALE A RUOTE</b> Ha la stessa descrizione del precedente.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza o con poltroncina incorporata all'intelaiatura;</li> <li>- movimentazione con ruote gommate munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm. (a richiesta fino a 24 cm.);</li> <li>- dispositivo di inserimento automatico del freno motore;</li> <li>- motore a bassa tensione;</li> <li>- accumulatore e carica batterie;</li> <li>- autonomia a moto continuo su scale non inferiore a 10 piani;</li> <li>- comandi elettrici di salita e discesa;</li> <li>- portata massima di 120 kg.;</li> <li>- garanzia 12 mesi.</li> </ul>	22.41.030	18.30.12.006



## ALLEGATO 2

1. Tempi minimi di rinnovo
2. Termini massimi di consegna/fornitura
3. Termini di garanzia



**1. TEMPI MINIMI DI RINNOVO****A) Dispositivi ortopedici:**

## Plantari:

- in fibra ad alta resistenza 36 mesi

- in materiale deperibile

12 mesi

## Calzature e rialzi:

- soggetti deambulanti con gravi difficoltà della marcia tali da comportare notevole usura

12 mesi

- soggetti non deambulanti e con gravi deformità ai piedi

18 mesi

## Tutori per arto inferiore

2 anni

## Apparecchi ortopedici per arto superiore

3 anni

## Ortesi spinali

3 anni

## Dispositivi addominali

2 anni

## Protesi estetica tradizionale o modulare di arto superiore

5 anni

## Protesi funzionale ad energia corporea di arto superiore

5 anni

## Protesi mioelettrica per arto superiore

5 anni

## Protesi tradizionale di coscia

5 anni

## Protesi modulare di coscia o disarticolazione di ginocchio

5 anni

## Protesi tradizionale di gamba

4 anni

## Protesi modulare di gamba

4 anni

## Protesi di piede:

- tradizionale (cuoio ecc.)

2 anni

- laminato

4 anni

## Carrozzina a telaio rigido non riducibile

6 anni

## Motocarrozzina o carrozzina a trazione a manovella

6 anni

## Carrozzina a trazione elettrica

6 anni

## Carrozzina ad autospinta pieghevole

5 anni

## Carrozzina ad autospinta riducibile

6 anni

## Montascale mobile

8 anni

## Stampelle, tripodi e quadripodi

4 anni

## Deambulatori, sollevatori e biciclette

8 anni

## Stabilizzatori

4 anni

## Ausili per l'evacuazione

5 anni

## Sistemi di postura

5 anni

## Ausili ortopedici:

- letto ortopedico

8 anni

- materasso antidecubito in materiale espanso

5 anni

- materasso antidecubito a settori pneumatici

- cuscino antidecubito

3 anni

- traversa in vello naturale, in materiale sintetico, in fibra cava siliconata e a bolle d'aria interscambio

5 anni

**B) Apparecchi acustici**

5 anni

**C) Ausili per la comunicazione informazione e segnalazione:**

- sistemi di trasmissione del suono

8 anni

- comunicatore telefonico

8 anni

- ausili per la comunicazione interpersonale

7 anni

<b>D) Protesi per laringectomizzati:</b>	
- cannula tracheale in plastica morbida o in metallo cromato o argentato	2 anni
- cannula tracheale in plastica rigida	3 anni
- cannula tracheale in argento	4 anni
<b>E) Protesi oculari:</b>	
- in vetro	2 anni
- in resina	3 anni
<b>F) Dispositivi ed ausili tecnici per non vedenti e ipovedenti:</b>	
- bastone bianco rigido o pieghevole	3 anni
- orologio da tasca o da polso, sveglia	6 anni
- termometro	4 anni
- ausili ottici elettronici: ingranditori per PC e sistema ICR	6 anni
- periferiche input, output e accessori stampante braille-sintetizzatore vocale	6 anni
- macchina da scrivere sistema di elaborazione testi	6 anni
- dispositivi - ausili per la funzione visiva: lenti oftalmiche e a contatto	4 anni
- dispositivi - ausili per la funzione visiva: sistemi ottici ed ottico-elettronici ingrandenti.	6 anni
<b>G) Protesi fisiognomiche</b>	3 anni
<b>H) Ausili tecnici attinenti la funzione respiratoria</b>	7 anni
<b>I) Ausili tecnici per il recupero della capacità di alimentarsi</b>	7 anni
<b>L) Ausili tecnici per la terapia ferrochelante</b>	4 anni

**2. TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA/FORNITURA**

1. Le ditte fornitrici di dispositivi su misura e/o finiti che devono essere adattati sono tenute a rispettare i seguenti termini massimi di consegna dall'acquisizione dell'autorizzazione:

cod.		giorni lavorativi	
11	(06.03) - Plantari	20	
"	12 (06.13) - Rialzi	20	
"	13 (06.33) - Calzature ortopediche predisposte di serie	20	
"	14 (06.33) - Calzature ortopediche su misura	60	
"	16 (06.12) - Apparecchi ortopedici per arto inferiore:		
	- tutori per caviglia e ginocchio	30	
	- docce	20	
	- tutori bacino, coscia, gamba	50	
"	17 (06.06) - Apparecchi ortopedici per arto superiore:		
	- docce	20	
	- tutori	30	
"	18 (06.03) - Apparecchi ortopedici per tronco	30	
"	19 (06.24) - Protesi di arto inferiore:		
	- provvisoria e temporanea	30	
	- definitiva	90	
"	20 (06.18) - Protesi di arto superiore:		
	- estetica	30	
	- funzionale	70	
"	22 (03.48) - Dispositivi per la deambulazione:		
	- standard	20	
	- personalizzati	40	
	carrozzelle standard	20	
	carrozzelle personalizzate e l.re	50	
"	24 (06.30) - Apparecchi acustici	30	
"	25 (09.15) - Protesi per laringectomizzati	30	
"	26 (06.30) - Protesi oculari	52	
"	28 (03.12) - Dispositivi addominali	30	
"	29 (21.03) - Dispositivi ottici correttivi	52	
"	30 (06.30) - Protesi fisiognomiche	20	
"	(18.09) - Sistemi per la postura:		
	- standard	20	
	- personalizzati	50	
"	91 (06.18) - Riparazioni: i tempi di norma non possono superare la metà del tempo massimo previsto per la consegna.		

2. Le ditte fornitrici di ausili tecnici di serie di cui all'ELENCO n. 2 sono tenute a rispettare i seguenti termini massimi di consegna dalla acquisizione dell'autorizzazione:

	giorni lavorativi	
ausili tecnici per l'incontinenza	5	
ausili tecnici per la funzione visiva	50	
ausili tecnici per la funzione acustica	50	
ausili tecnici per la comunicazione	50	
ausili tecnici per la funzione motoria:		
- cuscini e materassi antedecubito	20	
- letti a movimentazione manuale	20	
- letti a movimentazione elettrica	50	

**3. TERMINI DI GARANZIA**

cod. 11 (06.03) - Plantari ad alta resistenza	mesi	12
Plantari in materiale deperibile	"	6
" 12 (06.12) - Rialzi	"	6
" 13 (06.33) - Calzature ortopediche predisposte di serie	"	6
" 14 (06.33) - Calzature ortopediche su misura	"	6
" 16 (06.12) - Apparecchi ortopedici per arto inferiore	"	6
" 17 (06.06) - Apparecchi ortopedici per arto superiore	"	12
" 18 (06.03) - Apparecchi ortopedici per tronco	"	12
" 19 (06.24) - Protesi di arto inferiore	"	12
" 20 (06.18) - Protesi di arto superiore	"	12
" 22 (03.48) - Dispositivi per la deambulazione e carrozzelle	"	12
" 24 (06.30) - Apparecchi acustici	"	12
" 25 (09.15) - Protesi per laringectomizzati	"	12
" 26 (06.30) - Protesi oculari	"	12
" 28 (03.12) - Dispositivi addominali	"	12
" 29 (21.03) - Dispositivi ottici correttivi	"	12
" 30 (06.30) - Protesi fisiognomiche	"	12
" (18.09) - Sistemi per la postura	"	12
" 91 ( ) - Riparazioni	"	3
" 201(09. ) - Ausili tecnici attinenti la funzione visiva	"	12
" 301(21. ) - Ausili tecnici attinenti la funzione acustica	"	12
" 401(21. ) - Ausili tecnici attinenti la funzione della fonazione e della comunicazione	"	12
" 501(18. ) - Ausili tecnici attinenti la funzione motoria	"	12

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note al preambolo:

— Il testo degli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), è il seguente:

«Art. 26 (Prestazioni di riabilitazione). — Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica».

«Art. 57 (Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie). — Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali.

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma dell'art. 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.

Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di cui all'art. 75 della presente legge».

— Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«Art. 34 (Protesi e ausili tecnici). — 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concerne: «Riordino della disciplina in materia a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'art. 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi».

— Il decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95, reca «Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, reca «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), è il seguente:

«3. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso, attuativi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 9 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8-sexies del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229:

«7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

*Note all'art. 1:*

— Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concerne «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:

*«Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università).*

— 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture pubbliche. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate.

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le

istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 10 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui a presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria».

— Il testo dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), è il seguente:

*«Art. 4 (Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).* — 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, a possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni».

#### Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private):

«Art. 6 (*Privi della vista*). — Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità».

«Art. 7 (*Sordomuti*). — Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio. Per l'assunzione obbligatoria a lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonché gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308».

— Il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di L. 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a L. 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a L. 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera *a-bis*), n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295:

«Art. 1. — 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'art. 6-*bis*,

comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui a presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.

6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.

7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1 contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concerne il «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

#### Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *d*), del citato decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46:

«2. Ai fini del presente decreto s'intende per:

*a)-c) (Omissis);*

*d)* dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente, sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente. La prescrizione può essere redatta anche da altra persona la quale vi sia autorizzata in virtù della propria qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati con metodi di fabbricazione continua od in serie, che devono essere successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza specifica del medico o di un altro utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su misura».

— L'art. 11, comma 7, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è il seguente:

«Art. 11 (*Valutazione della conformità*) (*Omissis*). — 7. Il fabbricante di dispositivi su misura o il rappresentante autorizzato deve essere iscritto presso il Ministero della sanità e deve presentare, oltre all'elenco, una descrizione dei dispositivi ed il recapito della società al fine di rendere possibile la formazione di una banca dati dei produttori legittimamente operanti in Italia per gli adempimenti di cui al presente decreto senza oneri a carico del bilancio dello Stato».

*Note all'art. 9:*

— Si riporta il testo dell'art. 8-*quinquies* del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299:

«Art. 8-*quinquies* (*Accordi contrattuali*). — 1. Le regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

*a)* individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;

*b)* indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;

*c)* determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità ed alla rete dei servizi di emergenza;

*d)* criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:

*a)* gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;

*b)* il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;

*c)* i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;

*d)* il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera *d*);

*e)* il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 8-*octies*».

99G0404

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(2651490/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999**

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:					
annuale	L.	508.000			
semestrale	L.	289.000			
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:					
annuale	L.	416.000			
semestrale	L.	231.000			
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:					
annuale	L.	115.500			
semestrale	L.	69.000			
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:					
annuale	L.	107.000			
semestrale	L.	70.000			
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
annuale	L.	273.000			
semestrale	L.	150.000			
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:					
annuale	L.	106.000			
semestrale	L.	68.000			
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:					
annuale	L.	267.000			
semestrale	L.	145.000			
<b>Tipo F</b> <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):					
annuale	L.	1.097.000			
semestrale	L.	593.000			
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):					
annuale	L.	982.000			
semestrale	L.	520.000			

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999  
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 167-864035



\* 4 1 1 2 0 0 2 2 7 0 9 9 \*

**L. 18.000**

# REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 22

Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l'acquisto di una parrucca.

(GU n.6 del 6-2-2021)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 agosto 2020 - Anno 51 - Parte I).

IL CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge ha come finalita' quella di sostenere, migliorandone la qualita' di vita, le persone affette dalle seguenti patologie:

a) alopecie primitivamente cicatriziali (permanenti) congenite:  
atrichia congenita (autosomica recessiva che determina l'assenza dei follicoli piliferi nell'adulto);

ipotricosi associata ad altri difetti in varie sindromi ereditarie (progeria, displasia idrotica ectodermica, sindrome di Moynahan, atrichia con cisti cheratiniche, sindrome di Baraitser); - aplasia moniliforme;

b) alopecie primitivamente cicatriziali (permanenti) acquisite da:

agenti fisici: raggi X, traumi fisici, ferite;

agenti chimici (acidi, alcali);

agenti biotici (herpes zoster, lebbra, tubercolosi, sifilide secondaria e terziaria, infezioni fungine);

altre dermatosi in atto o pregresse (lupus eritematoso, sclerodermia, tumori cutanei, granulomi, sarcoidosi, cheloidi, pseudoarea di Brocq, lichen);

c) altre condizioni morbose:

atrichia universale;

sindrome di Marie-Unna (ed affini malattie ereditarie);

in corso o post lupus eritematoso discoide (LED), follicolite decalvante, acne cheloidea e cheloidi, tumori del c. capelluto Lichen, pseudoarea di Brocq, malattie infettive decalvanti (dennatofiti e virus);

esiti di ustioni fisiche e/o chimiche; ferite;

alopecia areata totale universale.

## Art. 2

## Contributo

1. A coloro che siano affetti da alopecia derivante da una delle patologie elencate all'art. 1 e che siano residenti in Liguria, la Regione riconosce, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo pari all'80 per cento fino ad un massimo di euro 250,00 per l'acquisto di una parrucca. Il contributo e' erogabile una sola volta ogni due anni.

2. Il contributo e' erogabile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a coloro che abbiano un reddito lordo annuo ISEE pari o inferiore a euro 10.000,00.

3. La richiesta del contributo di cui al comma 1 e' formulata su prescrizione medica.

4. Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale stabilisce le modalita' di richiesta e di erogazione del contributo.

## Art. 3

## Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicit  biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della misura prevista. La relazione fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) il numero di parrucche acquistate attraverso i contributi suddiviso per tipologia di patologia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c);

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate;

c) le eventuali criticita' incontrate nell'attuazione dell'intervento.

2. Il consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualita' della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni l'adeguata divulgazione degli esiti della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

## Art. 4

## Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 (diecimila/00), per l'esercizio 2020 si provvede con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2020-2022 alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 7 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 27 luglio 2020

Il Presidente: Toti

(Omissis).



**LEGGE REGIONALE 5 giugno 2020, n.6**

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia
Oggetto	Interventi in favore dei pazienti oncologici - Contributi per l'acquisto di parrucca
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.54 del 10 giugno 2020 - Edizione straordinaria
Catalogazione	37.Tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, servizio sanitario, alimentazione

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione interviene a sostegno dei pazienti oncologici affetti da alopecia per evitarne la sofferenza psicologica, oltre a quella derivante dalla malattia e dalle cure che ne conseguono e, dunque, migliorarne la qualità di vita, il ritorno al lavoro e la socialità.

**Art.2**  
(Contributo economico)

1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede un contributo stabilito nella misura massima di euro 250,00 una sola volta ogni due anni, per l'acquisto di una parrucca ad ogni paziente:

- a) affetto da alopecia a seguito di trattamento antitumorale;
- b) residente nella Regione Molise;
- c) con nucleo familiare di appartenenza che abbia l'ultima dichiarazione ISEE pari o inferiore a euro 20.000,00.

2. I pazienti che presentino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare la propria richiesta di contributo alla Regione sulla base di idonea documentazione medica rilasciata nell'ambito degli interventi assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale.

**Art. 3**  
(Disposizioni attuative)

1. Con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di richiesta e di erogazione del contributo economico di cui all'articolo 2.

**Art.4**  
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi effettuati.

**Art. 5**  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 35.000,00, per l'anno 2020, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella Missione 12 - Programma 7 - Titolo I - cap. 29801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Per gli anni successivi, si provvede mediante le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

**Art. 6**  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

# Regione Lazio

Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28

Legge di stabilità regionale 2020

## Art. 7

### (Disposizioni varie)

.....

**77.** Al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica, la Regione concede contributi alle donne per l'acquisto della parrucca e istituisce la banca della parrucca presso ogni azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, fornisce gratuitamente le parrucche donate alla banca medesima.

31/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105 - Supplemento n. 1

**78.** La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi, nonché i criteri per la determinazione dell'importo dei contributi, tenendo conto del reddito ISEE;
- b) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo;
- c) i criteri di costituzione della banca della parrucca;
- d) i requisiti per l'accesso alla banca della parrucca, tenendo conto del reddito ISEE;
- e) le modalità di coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici.

**79.** La Giunta regionale, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 78, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente, in particolare, il numero delle domande di contributo presentate, il numero delle richieste ammesse a contributo, lo stato di attuazione della banca della parrucca.

**80.** All'istituzione della banca della parrucca si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

**81.** Agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi di cui al comma 77 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l'anno 2020 e 150.000,00 per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 8

**“Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

Art. 1

*Riconoscimento dello stato patologico*

1. La Regione Puglia riconosce a pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli (alopecia) in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

Art. 2

*Contributo economico*

1. Ogni paziente oncologico residente in Puglia, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia ha diritto a ottenere dalla azienda sanitaria locale (ASL) territoriale di riferimento un contributo di euro 300 per l’acquisto di una parrucca.

Art. 3

*Attuazione dell’articolo 2*

1. La richiesta del contributo di cui all’articolo 1 è formulata sulla base di documentazione medica. Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce gli indirizzi operativi alle aziende sanitarie locali (AASSLL) per la concessione del contributo.

2. Gli indirizzi operativi adottati dalla Giunta regionale, di cui al comma 1, definiscono:

- a) i criteri di riparto dei fondi tra le AASSLL pugliesi;
- b) le modalità di presentazione delle domande da parte dei pazienti;
- c) requisiti di accesso e criteri di priorità per l’accesso al contributo;
- d) le modalità di erogazione del contributo;
- e) le modalità per la costituzione della “Banca dei capelli” di cui all’articolo 4 e per la verifica degli esiti della sperimentazione.

Art. 4

*Banca dei capelli — Costituzione*

1. Per due anni, e in via sperimentale, è promosso il progetto “Banca dei capelli” con la funzione di radi-

22768

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 2-5-2017

care la cultura della donazione, così da sopperire al contributo economico previsto dall'articolo 2.

2. La "Banca dei capelli" è costituita dalle AASSLL pugliesi, con la collaborazione delle associazioni di volontariato di rilievo regionale che operano per l'assistenza ai pazienti oncologici e di enti di diritto privato non aventi scopo di lucro che svolgano da almeno un anno, anche a livello locale, attività di sostegno o assistenza in favore di soggetti affetti da alopecia in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

#### Art. 5

##### *Attuazione dell'articolo 4*

1. Con lo stesso regolamento previsto dall'articolo 3, la Giunta regionale provvede ad adottare norme attuative per la sperimentazione del progetto previsto dagli articoli 3 e 4.

2. Le disposizioni emanate in esecuzione di quanto previsto dal precedente comma 1, determinano inoltre l'indicazione dei criteri e del procedimento di verifica sulla fattibilità al termine della sperimentazione.

#### Art. 6

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle AASSLL territoriali, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge regionale e i risultati degli interventi effettuati.

#### Art. 7

##### *Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dalla presente legge è assegnata la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila, con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento delle leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, esercizio finanziario 2017, di cui all'articolo 55 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017).

2. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 maggio 2017

**MICHELE EMILIANO**

**L.R. 28 dicembre 2017, n. 18 (1).****Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018).**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 dicembre 2017, n. 57, S.S. n. 1.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
ha approvato  
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga  
la seguente legge

---

**Art. 1 Finalità.****In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. La Regione, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2018-2020 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

---

**Art. 2 Esenzioni in materia di tassa automobilistica.****In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale in Umbria iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al settore sanitario e al settore sociale, adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad automediche, al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie che risultano immatricolati nella carta di circolazione come veicoli adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile.

3. Al finanziamento della minore entrata stimata in euro 80.000,00 a decorrere dal 2018, del Titolo 1, Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) di cui alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

---

**Art. 3 Autorizzazione all'acquisto di immobili.****In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà del Consorzio Crescendo e che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del codice civile: complesso di edifici immobile ex Mabro in Orvieto, località Fontanelle di Bardano, via dei Vasari, superficie 3024 mq oltre a superficie sopralcata per metri 529 e terreno pertinenziale della superficie di mq 13.997, al prezzo non superiore ad euro 1.600.000,00.

2. All'onere complessivo di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto nella Missione 01, Servizi Istituzionali generali di gestione, Programma 06, Ufficio Tecnico, del Titolo 2, Spese in conto capitale, del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Sviluppumbria S.p.A., nel rispetto della normativa statale in materia di acquisto di beni immobili, ed in particolare di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'articolo 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013) con riferimento alla congruità del prezzo da attestare da parte dell'agenzia del demanio, ed in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di stato, cura il procedimento di stima dei beni di cui al comma 1 e provvede alla successiva gestione degli immobili.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), le parole: " e del Consorzio Crescendo -" sono soppresse.

5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 9/2016, è abrogata.

---

#### **Art. 4 Finanziamento costi connessi alla liquidazione delle Comunità Montane.**

##### **In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 65-bis, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 50.000,00 per il finanziamento delle spese connesse al processo di liquidazione delle Comunità Montane.

2. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

---

#### **Art. 5 Contributi a favore dei gruppi comunali di volontariato e alle associazioni di volontariato di protezione civile.**

##### **In vigore dal 4 agosto 2018**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è autorizzata, per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 150.000,00, da destinare:

a) quanto a euro 40.000,00, a titolo di contributi alle spese di funzionamento dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della L.R. 8/2013 (2);

b) quanto a euro 80.000,00, a titolo di contributi alle spese di funzionamento delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della L.R. 8/2013 (3);

c) quanto a euro 60.000,00, a titolo di contributi alle spese di potenziamento dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della L.R. 8/2013 (4);

d) quanto a euro 120.000,00, a titolo di contributi alle spese di potenziamento associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della L.R. 8/2013 (5).

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 120.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020 (6);

b) quanto a euro 180.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020 (7).

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

---

(2) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 1, lettera a)*, L.R. 2 agosto 2018, n. 6, a decorrere dal 4 agosto 2018.

(3) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 2 agosto 2018, n. 6, a decorrere dal 4 agosto 2018.

(4) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 1, lettera c)*, L.R. 2 agosto 2018, n. 6, a decorrere dal 4 agosto 2018.

(5) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 1, lettera d)*, L.R. 2 agosto 2018, n. 6, a decorrere dal 4 agosto 2018.

(6) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 2, lettera a)*, L.R. 2 agosto 2018, n. 6, a decorrere dal 4 agosto 2018.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 2, lettera b)*, L.R. 2 agosto 2018, n. 6, a decorrere dal 4 agosto 2018.

## **Art. 6 Riconoscimento patrocinio legale e rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori regionali (8).**

### **In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. Nel rispetto della legislazione statale e della contrattazione collettiva di lavoro, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'Avvocatura regionale, un regolamento che disciplina i presupposti e le modalità per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori regionali nei confronti dei quali siano stati aperti procedimenti per responsabilità civile, penale o amministrativa.

Il regolamento si conforma ai seguenti principi:

a) il rimborso delle spese sostenute è ammesso soltanto in caso di esito favorevole o di assenza di responsabilità accertata in sede giudiziale;

b) il patrocinio legale è assunto fin dall'inizio dall'Ente, con integrale assunzione di spese, per i dipendenti per i quali non si ravvisi conflitto di interessi e con rimborso postumo per gli amministratori, nonché per i dipendenti per i quali si sia ravvisato un potenziale conflitto di interessi con l'amministrazione al momento dell'instaurazione del procedimento;

c) nei giudizi davanti alla Corte dei conti l'Ente non assume la difesa, ma provvede al rimborso delle spese legali in caso di definitivo proscioglimento.

2. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1, stabiliti, per l'anno 2018, in euro 20.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti previsti alla Missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

---

(8) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 1, del regolamento emanato con Delib.G.R. 11 aprile 2019, n. 417*.

## **Art. 7 Finanziamento spese per la gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto.**

### **In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. Per il finanziamento delle spese di gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto, è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 658.540,87.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 511.640,87 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;

b) quanto a euro 146.900,00 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018- 2020.

3. La Giunta regionale, a norma del D.Lgs. 118/2011 è autorizzata ad apportare eventuali successive variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

4. Gli impegni delle somme di cui al comma 2 sono subordinati al preventivo accertamento della entrata iscritta nel titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 02 (capitolo di entrata 02471) del Bilancio di previsione 2018-2020.

5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

---

### **Art. 8 Contributo straordinario a favore del Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia.**

#### **In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2018, a concedere un contributo straordinario di euro 40.000,00 al Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020.

---

### **Art. 9 Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).**

#### **In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. Prima dell'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), è inserito il seguente:

" Art. 01

*Soppressione del Fondo di previdenza e solidarietà. Oneri per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.*

*1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali di cui all'articolo 1 è soppresso. Tutte le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa. Entro il 31 dicembre 2018 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa provvede con propri atti a predisporre gli adempimenti necessari alla cessazione del Fondo ed alla definizione dello stato patrimoniale. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa.*

*2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le spese per la corresponsione degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui agli articoli 5 e 14 ed in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa.*

*3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le attività amministrative inerenti l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono curate dall'Assemblea legislativa attraverso i propri uffici amministrativi.*

*4. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 2, è assicurato dagli stanziamenti già previsti nella missione 01, programma 01, titolo 1, del Bilancio di previsione 2018-2020, dell'Assemblea legislativa della Regione."*

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 8/1973, le parole: " ai sensi dell'art. 2" sono sostituite dalle seguenti: " da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare".

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 8/1973, le parole: " ai sensi dell'art. 2 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: " da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare".

4. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 8/1973 sono abrogati a decorrere dal trasferimento al bilancio dell'Assemblea legislativa delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 01 della L.R. 8/1973, come inserito dal comma 1 del presente articolo.

---

### **Art. 10 Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia (9).**

#### **In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. La Regione Umbria riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

2. Ogni paziente oncologico residente in Umbria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, ha diritto a ottenere dall'azienda unità sanitaria locale di riferimento un contributo di euro 300,00 per l'acquisto di una parrucca.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce le modalità operative per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 80.000,00, in termini sia di competenza che di cassa, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria.

5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

---

(9) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 marzo 2018, n. 272* e la *Delib.Ass.Legisl. 16 giugno 2020, n. 38*.

### **Art. 11 Copertura finanziaria.**

#### **In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2018-2020 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

---

### **Art. 12 Entrata in vigore.**

#### **In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' *articolo 38, comma 1 dello Statuto* regionale e, ai sensi dell'articolo 12, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

---



**L.R. 14 maggio 2013, n. 15** <sup>(1)</sup>.

**Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.**

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nel B.U. Liguria 15 maggio 2013, n. 7, parte prima

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

---

**Articolo 1 Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici.**

**In vigore dal 30 maggio 2013**

1. Ogni paziente oncologico residente in Liguria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia e avente un reddito lordo annuo ISEE pari o inferiore a euro diecimila, ha diritto ad ottenere un contributo pari all'80 per cento fino ad un massimo di euro duecentocinquanta per l'acquisto di una parrucca.

2. La richiesta del contributo di cui al comma 1 è formulata sulla base di documentazione medica.

Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di richiesta e di erogazione del contributo.

---

**Articolo 2 Norma finanziaria.**

**In vigore dal 30 maggio 2013**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della [legge regionale 24 maggio 2006, n. 12](#) (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni, che riveste le medesime finalità, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2013, stato di previsione della spesa, all'U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

---



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1713

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUFA, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2020

Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oncologiche che necessitano di una parrucca

ONOREVOLI SENATORI. - Come ben noto, alcuni trattamenti antitumorali possono causare la caduta dei capelli che, oltre a generare una sofferenza psicologica aggiuntiva, comporta un costo, anche oneroso e non sempre sostenibile per la persona malata, per l'acquisto di una parrucca.

La qualità della vita, il ritorno al lavoro, la socialità del malato di cancro dipendono anche dalla parrucca che non può certo essere considerata un accessorio frivolo e superfluo ma un vero e proprio presidio sanitario necessario!

Comprare una parrucca durante i trattamenti anticancro può essere una necessità non solo estetica, ma anche sociale: continuare a lavorare, non mostrarsi senza capelli coi figli, fare una vita « normale » nonostante il tumore. Purtroppo i prezzi delle protesi capillari sono alti, già per una in fibra sintetica, che costa sui 400 euro, ma soprattutto per una realizzata in capelli naturali, che può avere un costo di migliaia di euro.

Purtroppo però gli interventi pubblici per l'acquisto della parrucca in caso di alopecia da trattamenti antitumorali non sono disciplinati in modo uniforme da una normativa nazionale e le disposizioni regionali sono quanto mai diversificate e coprono il bisogno a macchia di leopardo.

Solo undici regioni stanziavano fondi a parziale o totale contributo per l'acquisto della parrucca: Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Trentino Alto-Adige, Veneto, Umbria, Puglia, con un'evidente disparità tra nord e sud

del Paese aggravata dalla eterogeneità dei criteri applicati per il rimborso che varia da regione a regione.

Alcune associazioni di volontariato operanti sul territorio mettono a disposizione delle parrucche per pazienti oncologici. Ma è anche importante sapere che, per tutti i pazienti oncologici indipendentemente dal luogo di residenza, la spesa per l'acquisto della parrucca in caso di alopecia per trattamenti antitumorali può essere detratta fiscalmente dai redditi.

Ad oggi non esiste una normativa nazionale che tuteli i cittadini in modo uniforme nel caso di necessità di una parrucca a seguito di chemioterapia.

È in questo senso che si muove il presente disegno di legge, il quale prevede l'erogazione, a carico del servizio sanitario regionale, di un contributo di 500 euro per l'acquisto di parrucche da parte delle persone, residenti nel territorio nazionale, che, in seguito a trattamenti chemioterapici o radioterapici per la cura di patologie oncologiche, perdono i capelli. Il contributo è assegnato indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dalla situazione reddituale dei pazienti.

L'unico onere a carico dei pazienti sarà quello di allegare il certificato che attesti la patologia neoplastica e l'alopecia verificatasi in seguito a trattamenti radioterapici o chemioterapici, insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È disposta l'erogazione, a carico del servizio sanitario regionale, di un contributo di 500 euro per l'acquisto di parrucche da parte delle persone, residenti nel territorio nazionale, che perdono i capelli in seguito a trattamenti chemioterapici o radioterapici per la cura di patologie oncologiche.

2. Il contributo è assegnato indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dalla situazione reddituale delle persone di cui al comma 1.

3. Le richieste di contributo devono essere indirizzate all'azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, tramite la modulistica e nel rispetto degli eventuali indirizzi operativi definiti dagli assessorati regionali alle politiche per la salute di ciascuna regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le persone di cui al comma 1 che presentano la richiesta di contributo sono tenute ad allegare il certificato che attesta la patologia neoplastica e l'alopecia verificatasi in seguito a trattamenti radioterapici o chemioterapici, nonché la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca, quali la fattura o lo scontrino recante il proprio codice fiscale.

5. La ASL di residenza competente procede a verificare la regolarità della documentazione presentata, accogliere le domande ammissibili, concedere il contributo richiesto e produrre il rendiconto per la direzione generale dell'assessorato regionale alle politiche per la salute.

€ 1,00



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 3989

Seduta del 14/12/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Silvia Piani

Oggetto

RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA D.G.R. N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2020 E 2021

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

Il Dirigente Clara Sabatini

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTE** le leggi regionali:

- n. 23/99 “*Politiche regionali per la famiglia*” che all’ articolo 1, comma 2 e art. 2, comma 1, lettera d) prevede, tra le finalità, il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute e del benessere dell’individuo e della famiglia, con particolare riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- n. 1/2008 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso*”;
- n. 3/2008 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*” ed in particolare l’articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;
- n. 23/2015 “*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)*”;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’ Area Sociale tra i risultati attesi include anche il sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale;

**DATO ATTO** che a partire dall’anno 2014 si è provveduto ad avviare una misura in favore delle persone affette da alopecia e coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di terapie oncologiche e che tale intervento ha consentito di raggiungere a tutto il 2019 un numero complessivo di oltre 12.500 persone per oltre 1,6 milioni di euro;

**VISTA** la d.g.r. 2 luglio 2019, n. 1829 “*Azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica. Nuove modalità di attuazione*” con la quale sono state definite nuove modalità di attuazione prevedendo a partire dall’anno 2019:

- un contributo fino a un massimo di euro 250,00 (in sostituzione del precedente pari a un massimo di 150,00 euro) a persona per l’acquisto della parrucca;
- la presentazione delle domande attraverso il sistema Bandi online;
- la possibilità per gli Enti del Terzo settore, iscritti ai rispettivi registri e con almeno tre anni di esperienza nell’assistenza, nel supporto e sostegno alle persone con patologie oncologiche, di operare a favore delle persone beneficiarie della presente misura, sia attraverso il supporto alle stesse nelle procedure per



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

l'ottenimento del contributo tramite il sistema Bandi online, sia attraverso la fornitura diretta della parrucca alle persone che ne fanno richiesta possedendone i requisiti;

- uno stanziamento di euro 400.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per l'anno 2019 da ripartire in favore delle ATS in proporzione alla rendicontazione della misura relativa all'anno precedente;
- di continuare ad avvalersi delle Agenzie di tutela della salute – ATS, quali intermediari per l'istruttoria delle domande e l'erogazione del contributo, nonché per le funzioni di monitoraggio e controllo;

**VISTA** la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2672 “*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020*” e in particolare il paragrafo 16.6. “*Azioni per la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica*” nel quale si è stabilito di dare continuità all'intervento anche per il 2020 secondo le modalità di cui alla d.g.r. n. 1829/2019, prevedendo per l'annualità 2020 risorse pari a euro 400.000,00, salvo la possibilità di incremento in esito alla verifica delle domande pervenute;

**VALUTATO** che al 31 ottobre 2020 hanno richiesto il contributo oltre 2000 persone a conferma del bisogno e dell'efficacia dell'intervento e che si ritiene pertanto opportuno dare continuità alla misura secondo le modalità stabilite con la citata d.g.r. n. 1829/2019 e provvedere al relativo rifinanziamento;

**STABILITO** di destinare un importo complessivo pari ad euro 772.855,00, disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per euro 172.855,00 sull'esercizio 2020 e per euro 600.000,00 sull'esercizio 2021;

**STABILITO** inoltre di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in proporzione ai dati di attuazione della misura rilevati dal sistema informativo Bandi Online al 30.11.2020, rimodulabile in ragione del fabbisogno effettivo risultante dalla rendicontazione, entro i limiti in ogni caso delle risorse complessive, attraverso compensazione diretta tra le ATS da operarsi in esito all'adozione di specifici atti della Direzione Generale competente;

**RITENUTO** di demandare alla Direzione generale competente l'assunzione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

**RICHIAMATA** la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### **VALUTATO** che:

- i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione della misura, compresa la gestione delle risorse, avviene per il tramite di intermediari pubblici, Agenzie di tutela della salute, e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non economica;
- la presente misura non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

**VISTI** gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

**RICHIAMATA** la l.r. 20/2008 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura;

**RITENUTO** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) – Sezione bandi – in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013;

**VAGLIATE** e fatte proprie le suddette motivazioni;

**All'unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. di dare continuità alla misura "Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica", secondo le modalità stabilite con la d.g.r. n. 1829/2019, in favore delle persone affette da alopecia e coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di terapie oncologiche;
2. di rifinanziare la misura con un importo complessivo pari ad euro 772.855,00, disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale per euro 172.855,00 sull'esercizio 2020 e per euro 600.000,00 sull'esercizio 2021;
3. di ripartire le risorse in favore delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in proporzione ai dati di attuazione della misura rilevati dal sistema informativo



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Bandi Online al 30.11.2020, rimodulabile in ragione del fabbisogno effettivo risultante dalla rendicontazione, entro i limiti in ogni caso delle risorse complessive, attraverso compensazione diretta tra le ATS da operarsi in esito all'adozione di specifici atti della Direzione Generale competente;

4. di demandare alla Direzione generale competente l'assunzione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) – Sezione bandi – in attuazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31-08-2020 (punto N 25)**

Delibera N 1197 del 31-08-2020

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI  
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Mauro MACCARI*

*Estensore MARCO TAGLIAFERRI*

*Oggetto*

Delibere GR n.738/2006 e GR n.463/2008: contributi per l'acquisto di parrucche quali prestazioni di assistenza protesica - integrazioni.

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

*Assenti*

MARCO REMASCHI

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Settore	SETTORE ORGANIZZAZIONE DELLE CURE E PERCORSI CRONICITA'

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, e in particolare le sezioni Focus 1 "Dedicato ai pazienti oncologici" e Focus 2 "Dedicato alle persone con disabilità" che esplicitano la necessità di perseguire la personalizzazione delle cure e degli obiettivi degli interventi sociosanitari anche mediante una presa in carico integrata della persona;

Rilevato che la Giunta Regionale, con delibera n.738 del 16 ottobre 2006 e successivamente con delibera n.463 del 16 giugno 2008, ha riconosciuto il ruolo significativo rappresentato dalle parrucche negli aspetti relazionali e l'importanza di tali ausili nelle fasi di recupero della qualità di vita ed ha stabilito di garantire, nell'ambito delle prestazioni di assistenza protesica fruibili dai cittadini toscani, l'erogazione di un contributo annuo per l'acquisto di una parrucca alle persone con alopecia dipendente da interventi sanitari correlati alla patologia oncologica ed alle persone con alopecia conseguente a specifiche patologie individuate nell'Allegato A alla citata delibera G.R. n. 463 del 16 giugno 2008;

Considerato che la Giunta Regionale, fin dall'anno 2006, ha sempre confermato annualmente alle persone residenti in Toscana individuate con specifici atti di programmazione sanitaria regionale, l'erogazione del suddetto contributo per l'acquisto di una parrucca, considerata quale prestazione assimilabile a quelle di assistenza protesica; tale contributo è attualmente stabilito nell'importo massimo annuo di 300,00 euro pro capite, così come approvato con delibera G.R. n.588/2010;

Preso atto che il più recente provvedimento regionale relativo a tale ambito di intervento è la delibera G.R. n. 463 del 6 aprile 2020, che conferma anche per il corrente anno la possibilità di fruire del contributo economico per l'acquisto di una parrucca, rendendo disponibili alle Aziende USL le necessarie risorse economiche nella misura di complessivi 520.000,00 euro;

Tenuto conto, sentiti i competenti medici specialisti del SST, che la perdita di capelli correlata alle azioni di cura per contrastare le patologie oncologiche ha una durata temporale generalmente quantificabile in alcuni mesi, corrispondenti a quelli nei quali vengono effettuate le necessarie terapie, mentre la perdita di capelli correlata alle patologie o alle condizioni morbose indicate nell'allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008 perdura per anni, e spesso per tutta la vita;

Valutato che le suddette patologie interessano spesso soggetti minori e con comorbidità clinicamente importanti, i cui rapporti relazionali nei normali contesti di vita sono particolarmente compromessi dalla mancanza totale o parziale di capelli, pregiudicando in modo significativo lo sviluppo psicofisico della persona;

Preso atto inoltre dell'attuale scenario epidemiologico che, data la persistente fase di emergenza correlata alla pandemia COVID-19, rende necessaria una revisione dell'assetto degli interventi già programmati anche con riferimento a tale tipologia di assistenza protesica, ovvero la fornitura di parrucche, al fine di consentire, alle persone fragili interessate, l'accesso a prodotti che abbiano caratteristiche di manutenzione e di possibilità di igienizzazione tali da risultare più sicuri nella gestione quotidiana e quindi idonei a rendere gli utilizzatori meno esposti a rischi di contaminazioni;

Ritenuto non differibile prevedere la possibilità di utilizzo, da parte delle suddette persone fragili, di dispositivi protesici, nello specifico caso di parrucche, innovativi e maggiormente sicuri;

Considerato opportuno, in conseguenza di quanto sopra esposto, consentire alle persone che devono forzatamente utilizzare una parrucca per lunga parte della vita di accedere a prodotti che, per tipologia, caratteristiche tecniche, durata in termini temporali e caratteristiche di manutenzione e di igienizzazione, hanno costi decisamente superiori rispetto all'entità del contributo economico attualmente garantito a livello regionale e individuato nella misura di 300,00 euro;

Stabilito pertanto di graduare in modo diverso il contributo economico riconosciuto per l'acquisto di una parrucca o protesi di capillizio alle persone affette dalle patologie o dalle condizioni morbose elencate nell'allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008;

Ritenuto pertanto di dover assicurare alle persone affette dalle patologie o dalle condizioni morbose elencate nell'allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008, un contributo massimo annuale per l'acquisto di una parrucca pari a 900,00 euro, ritenendo congruo tale incremento, rispetto a quanto precedentemente previsto, al fine di poter garantire, alle persone che a causa delle loro patologie sono costrette all'utilizzo di una parrucca in modo continuativo, l'accesso ad una gamma di prodotti che consentano lo svolgimento di tutte le attività della normale vita di relazione, familiare, scolastica, professionale, ludica, sportiva;

Ritenuto di confermare, per le persone affette da alopecia che utilizzano la parrucca per un periodo temporale limitato in via generale ad alcuni mesi, l'attuale contributo stabilito nell'importo massimo annuo di 300,00 euro pro capite;

Precisato che le risorse economiche per l'attuazione delle misure previste dal presente provvedimento sono già ricomprese all'interno dello specifico finanziamento stabilito con delibera G.R. n. 463 del 6 aprile 2020, e quantificato per il corrente anno in euro 520.000,00, dato il numero estremamente esiguo delle persone che sono affette dalle condizioni morbose elencate nell'allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008;

Specificato che le condizioni morbose di cui all'allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008 possono essere eventualmente modificate o integrate a seguito di valutazione dell'Organismo Toscano di Governo Clinico;

A voti unanimi

## DELIBERA

1.di assicurare, per le motivazioni espresse in narrativa, alle persone affette dalle patologie o dalle condizioni morbose elencate nell'allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008, un contributo massimo annuale per l'acquisto di una parrucca pari a 900,00 euro, al fine di poter garantire alle stesse, che a causa delle loro patologie sono costrette all'utilizzo di una parrucca in modo continuativo, l'accesso ad una gamma di prodotti che consentano lo svolgimento di tutte le attività della normale vita di relazione, familiare, scolastica, professionale, ludica, sportiva, e allo stesso tempo che abbiano caratteristiche di manutenzione e di possibilità di igienizzazione tali da risultare più sicuri nella gestione quotidiana e quindi idonei a rendere gli utilizzatori meno esposti a rischi di contaminazioni;

2.di confermare, ai sensi della delibera G.R. n.738/2006, per le persone affette da alopecia che utilizzano la parrucca per un periodo temporale limitato in via generale ad alcuni mesi, l'attuale contributo stabilito nell'importo massimo annuo di 300,00 euro pro capite;

3.di precisare che le risorse economiche per l'attuazione delle misure previste dal presente provvedimento sono già ricomprese all'interno dello specifico finanziamento stabilito con delibera G.R. n. 463 del 6 aprile 2020, e quantificato per il corrente anno in euro 520.000,00, dato il numero estremamente esiguo delle persone che sono affette dalle condizioni morbose elencate nell'allegato A alla delibera G.R. n.463 del 16 giugno 2008, e pertanto il presente atto non produce oneri a carico del bilancio regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati dagli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente  
MAURO MACCARI

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore  
CARLO RINALDO TOMASSINI

**Bur n. 46 del 07/05/2019**

(Codice interno: 393229)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 474 del 23 aprile 2019

**Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2019 e successivi.***[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:

Con tale provvedimento si dispone di riconoscere un contributo economico per l'acquisto di una parrucca a favore delle assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica e/o radioterapica conseguente a patologia tumorale, definendo, nel contempo, nuovi criteri e modalità di determinazione.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Piano Socio Sanitario regionale (PSSR) 2019-2023, approvato con DGR n. 13/DDL del 28 maggio 2018, in linea con il precedente PSSR, pone al centro dell'attenzione la "persona" e la considerazione dei suoi bisogni secondo un approccio di presa in carico globale, con conseguente organizzazione coordinata ed unitaria nella risposta assistenziale mediante l'integrazione socio sanitaria. Il modello veneto costruito, quindi, intorno al pilastro strategico dell'integrazione sociosanitario per garantire una risposta adeguata al bisogno del cittadino nonché al miglioramento della sua qualità di vita (Long-Term\_Care).

L'assistenza protesica - Livello Essenziale di Assistenza, è definita come un complesso percorso riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazione o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento di attività residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito; la cura dello stesso dev'essere intesa quale espressione di un progetto umano psicologico e non quindi un mero approccio disgiunto dalla sfera psico-emotiva.

Sotto questo profilo la Giunta regionale, riconoscendo che la perdita dei capelli rappresenta un importante elemento di fragilità che comporta per le pazienti che si trovano in questa difficile situazione un problema, non solo nell'elaborazione personale della malattia, ma anche nei suoi aspetti interpersonali e relazionali, già con deliberazione n. 542 del 26.4.2016 come successivamente integrata con delibera n. 1539 del 10.10.2016 ha affrontato tale tematica prevedendo un contributo pari alla spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00, per l'anno 2016, a favore delle pazienti affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria e in possesso di esenzione per reddito (codici: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5).

Successivamente, la Giunta regionale con deliberazione n. 1655 del 17.10.2017 ha inteso estendere i criteri di accesso al contributo al fine di riconoscerne il beneficio a tutte le pazienti oncologiche affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e/o radioterapica residenti nella Regione del Veneto che fossero comunque in possesso dei medesimi codici di esenzione per reddito.

Tuttavia, alla luce degli esiti del primo triennio di applicazione di tale iniziativa, si ritiene opportuno rivedere ulteriormente le modalità e i criteri di erogazione del contributo al fine di avvicinarsi sempre più all'esigenze manifestate direttamente dalle pazienti o rilevate dai distretti sanitari.

A riguardo infatti si evidenzia che sussiste un'altra forma di patologia che determina la caduta di capelli che viene definita Alopecia Areata che può colpire tutte le fasce d'età della popolazione, indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza, con diversi livelli di gravità. La perdita massiva dei capelli si verifica in pochi giorni o può protrarsi nel tempo, intercalando ricrescita e caduta con un'imprevedibilità frustrante per la paziente che incide sulla sfera psicologica con manifestazioni di forme di ansia e depressione.

Per altro verso, invece, non si può non considerare che la malattia oncologia colpisce donne in fasce di età sempre più basse per cui donne per lo più ancora integrate nel contesto lavorativo e non necessariamente in possesso dei requisiti per il rilascio di esenzioni per reddito.

Nei casi sopra descritti la parrucca è quindi considerato un ausilio importante che permette alla paziente di migliorare la propria autostima, contribuendo in modo significativo al processo di integrazione nella vita sociale e lavorativa.

In considerazione di quanto sopra, si propone pertanto di rivedere i criteri di accesso al contributo, estendendo la possibilità di accesso a tutte le pazienti affette da alopecia areata o da alopecia conseguente al trattamento chemioterapico/radioterapico per patologia oncologica, residenti nella Regione del Veneto, salvaguardando nel contempo le assistite che versano in condizioni economiche meno favorevoli.

Si ritiene pertanto necessario, in considerazione della disponibilità di bilancio, riservare la priorità di accesso al contributo alle pazienti affette da patologie di alopecia (come sopra descritte) in possesso anche dell'esenzione per reddito inerenti una delle seguenti codifiche: 6R2, 7R2, 7R3, 7R4, 7R5. A tali pazienti verrà assegnato un contributo pari alla spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00 -per intero o abbattuto in percentuale qualora l'importo complessivo risultasse superiore alle disponibilità di bilancio- con l'esclusione delle pazienti già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell'anno precedente.

Qualora l'importo complessivo all'esito delle rendicontazioni effettuate rispetto alle assistite aventi diritto in via prioritaria dovesse per contro risultare inferiore alle disponibilità di bilancio, la somma residua verrà riconosciuta alle altre richiedenti secondo il medesimo criterio (spesa effettivamente sostenuta e comunque non superiore a euro 300,00 -per intero o abbattuto in percentuale; esclusione delle pazienti già beneficiarie di detto contributo in riferimento alla domanda presentata nell'anno precedente).

Sotto il profilo economico finanziario, si richiama la delibera di Giunta regionale n. 38 del 21 gennaio 2019 che autorizza in via provvisoria l'erogazione attraverso Azienda Zero delle risorse per finanziamento della GSA relativi all'esercizio 2019 per un importo complessivo di euro 616.400.000,00 di cui euro 35.000.000,00 per il finanziamento del funzionamento proprio di Azienda Zero ed euro 581.400.000,00 per interventi finalizzati a favore degli enti del SSR e di altri soggetti; tale ultimo importo, ai sensi del Decreto n. 10 del 15 gennaio 2019-Allegato A- del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, è comprensivo del finanziamento di euro 200.000,00 riferito all'intervento oggetto del presente provvedimento, riconducibile alla linea di spesa ID 0081, denominata "*Assistenza protesica: contributo acquisto parrucche*", posto a carico delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285.

Si precisa a riguardo, che, con decreto del Direttore Direzione Risorse Strumentali SSR n. 3 del 31.1.2019, è stato disposto l'impegno e la liquidazione a favore di Azienda Zero di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2019.

Per quanto attiene agli aspetti operativi si evidenzia che:

- *l'assistita*, ai fini della richiesta del contributo presenta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto, apposita domanda al Distretto Socio Sanitario di propria residenza secondo il modello di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
- *le Aziende ULSS* sono tenute a verificare la regolarità della documentazione presentata dalle assistite e determinare l'ammissibilità della relativa richiesta, nonché produrre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla competente Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, la relativa rendicontazione secondo il modello **Allegato A1**;
- *la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici*, preso atto delle rendicontazioni aziendali pervenute secondo le modalità di cui sopra, definirà il riparto del finanziamento tra le Aziende Sanitarie nel limite massimo della disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento, tenuto conto dei criteri sopra indicati in relazione al requisito prioritario e all'abbattimento percentuale in caso di importo complessivo rendicontato superiore alla disponibilità di bilancio.

Sulla base di detta ripartizione le Aziende Sanitarie erogheranno il contributo alle assistite, eventualmente applicando il medesimo abbattimento percentuale adottato dalla competente Direzione regionale.

Sono fatte salve in ogni caso le domande eventualmente presentate presso i Distretti socio sanitari a far data dal 1 gennaio 2019 fino alla data di adozione del presente provvedimento.

Per gli anni successivi, qualora le disponibilità di bilancio lo consentiranno, l'iniziativa sarà riproposta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici dell'esecuzione del presente provvedimento, inclusa l'adozione del provvedimento di definizione degli importi ripartiti tra le Aziende ULSS che verranno erogati per il tramite di Azienda Zero ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, secondo le direttive ivi impartite.

Le Strutture Sanitarie, per quanto di propria competenza, dovranno dare ampia diffusione dell'iniziativa, anche per il tramite delle figure professionali coinvolte nel percorso di cura delle pazienti nonché attraverso qualsiasi strumento atto a rendere fruibili le dovute informazioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande ivi incluso l'implementazione dei propri siti istituzionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*" e s.m.i.;

VISTA l'art. 2 comma 2, lett. o), legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "*Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2019*";

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 "*Legge di stabilità regionale 2019*";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "*Bilancio di previsione 2019-2021*";

VISTO il decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Assistenza Distrettuale e Cure Primarie del 28 giugno 2011, n. 161 recante "*Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini. Aggiornamento codifica a giugno 2011*" e s.m.i.;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 26 aprile 2016, n. 542 "*Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l'acquisto di una parrucca*";

VISTA la delibera di Giunta regionale del 10 ottobre 2016, n. 1539 "*Rettifica della DGR n. 542 del 26.4.2016 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l'acquisto di una parrucca*";

VISTA la delibera di Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 1655 "*Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2017 e successivi*";

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2018, n. 12 "*Bilancio Finanziario Gestionale 2019 2021*";

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area sanità e Sociale 15 gennaio 2019, n. 10 "*Programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2019*";

VISTA la delibera di Giunta regionale 21 gennaio 2019, n. 38 "*Autorizzazione provvisoria all'erogazione dei finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.*";

VISTA la delibera di Giunta regionale 29 gennaio 2019, n. 67 "*Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021*";

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR 31 gennaio 2019, n. 3 "*Impegno e Liquidazione di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2019 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.*"

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere per l'anno 2019 alle pazienti residenti nella Regione del Veneto, affette da alopecia areata o da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e/o radioterapica conseguente a patologia tumorale, un contributo per l'acquisto di una parrucca secondo limiti e modalità indicate in premessa;
3. di assegnare a tale scopo alle Aziende ULSS un finanziamento complessivo di euro 200.000,00 nel corrente esercizio finanziario, a carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziata sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285, relativamente alla linea di spesa ID 0081, denominata "*Assistenza protesica-contributo acquisto parrucche*" -giusta DDR n. 10/2019 e DGR n. 38/2019;
4. di approvare gli **Allegati A** "*Modello di domanda di contributo*" e **A1** "*Modello di rendicontazione*" parti integranti della presente deliberazione;
5. di incaricare le Aziende Sanitarie di quanto segue, nel rispetto della normativa vigente in materia di *Privacy* -D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.i. - Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679:
  - ◆ acquisizione della domanda di contributo, verifica della regolarità della documentazione presentata dalle assistite e determinazione della relativa ammissibilità;
  - ◆ trasmissione alla competente Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici della relativa rendicontazione anonimizzata secondo il modello di cui al punto 4 entro il termine stabilito in premessa;
  - ◆ erogazione del contributo alle proprie assistite aventi diritto sulla base delle successive disposizioni della medesima Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;
  - ◆ diffusione dell'iniziativa anche per il tramite delle figure professionali coinvolte nel percorso di cura delle pazienti nonché attraverso l'implementazione dei propri siti istituzionali;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico Protetica Dispositivi Medici dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa l'adozione del provvedimento di definizione del riparto del previsto finanziamento e delle direttive da impartire ad Azienda Zero;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nella seguente pagina web del sito internet regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica>

**n.279 del 21.08.2019 periodico (Parte Seconda)**

Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2019, N. 1341

**Provvedimenti a favore delle pazienti oncologiche in ordine al sostegno da parte del Servizio sanitario regionale per l'acquisto di parrucche**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto e richiamato il D.Lgs. n. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, il quale:

- all'art. 1, comma 2, vincola l'erogazione delle prestazioni dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA) al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

- all'art. 2, comma 2, prevede che spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;

Vista e richiamata altresì la L.R. n. 29 del 2004, così come successivamente integrata e modificata, recante "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale", con la quale questa Regione, nell'esercizio dell'autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale, e più specificamente l'art. 1, comma 2, che stabilisce fra i principi ispiratori del SSR:

- alla lett. a) quello della centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e partecipe della definizione delle prestazioni, della organizzazione dei servizi e della loro valutazione;

- alla lett. d) quello della globalità della copertura assistenziale, quale garanzia dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso delle prestazioni e dei servizi garantiti secondo le necessità di ciascuno, nel rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità di accesso ai servizi, della qualità dell'assistenza, dell'efficacia ed appropriatezza dei servizi e delle prestazioni, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

Richiamato il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017-2019, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 120/2017, che prevede tra gli obiettivi specifici di salute da perseguire nel triennio di vigenza la riduzione delle diseguaglianze nelle cure anche tramite interventi specifici per il sostegno della fragilità, ambito che ricomprende la situazione nella quale si trovano le pazienti oncologiche sottoposte a chemioterapia o radioterapia; all'ente pubblico spetta infatti un ruolo fondamentale e delicatissimo di governo e regolazione dei servizi in modo da prendersi cura, sostenere e proteggere le persone più fragili e bisognose, anche

prevenendo situazioni di disagio ed emarginazione attraverso azioni volte a ridurre il grado di vulnerabilità delle persone e delle famiglie;

Considerato che la perdita dei capelli viene riconosciuta come importante conseguenza del trattamento radioterapico o chemioterapico e rappresenta un elemento di fragilità che comporta per le pazienti che si trovano in questa difficile situazione un problema non solo nella elaborazione personale della malattia ma soprattutto nei suoi aspetti interpersonali e relazionali;

Visto il DPCM 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Richiamata la propria deliberazione n. 1844/2018 recante "Assistenza protesica, ortesica e fornitura di ausili tecnologici: percorsi organizzativi e clinico assistenziali. Linee di indirizzo regionali";

Rilevato che sono pervenute, da parte di associazioni di pazienti, richieste volte a sollecitare un intervento regionale a sostegno dell'acquisto di parrucche per le pazienti sottoposte a radioterapia o chemioterapia affette da alopecia secondaria, dato che le stesse devono attualmente farvi fronte con propri oneri;

Considerato che questa Amministrazione riconosce il ruolo significativo nella cura e riabilitazione della patologia di cui si tratta rappresentato da tali dispositivi, negli aspetti relazionali e interpersonali, e l'importanza degli ausili in argomento nelle fasi di recupero della propria qualità di vita;

Ritenuto pertanto necessario riconoscere alle pazienti colpite da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie, disponendo che ogni paziente oncologica residente in Emilia-Romagna, affetta da alopecia a seguito di radioterapia o chemioterapia, abbia diritto a ottenere dall'Azienda USL di riferimento un contributo fino ad euro 400,00 per l'acquisto di una parrucca;

Richiamati:

- la L.R. n. 19/1994 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modifiche;

- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 2344 del 21/12/2016 recante "Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche, per quanto applicabile;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 1123 del 16 luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015, n. 56/2016, n. 106/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017, n. 161/2017 e n. 578/2017 relative alla riorganizzazione dell’Ente Regione e alle competenze dirigenziali;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di disporre, per le motivazioni nelle premesse indicate che qui si intendono integralmente riportate, l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di un contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore delle pazienti affette da perdita dei capelli a seguito di trattamenti radioterapici o chemioterapici connessi a patologie oncologiche, nei limiti e con le modalità definite dai successivi punti;

2. di stabilire che il beneficio di cui al precedente punto 1. venga erogato una tantum alle pazienti residenti in Emilia-Romagna, le quali hanno diritto di ottenere dall'Azienda USL di riferimento un contributo fino a euro 400,00, e non superiore alla spesa effettivamente sostenuta, per l'acquisto di una parrucca, attraverso le seguenti modalità procedurali:

le richieste di contributo dovranno essere indirizzate alla Azienda USL di residenza utilizzando la modulistica e gli eventuali indirizzi operativi che verranno definiti dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare entro 30 gg dalla pubblicazione nel BURERT del presente provvedimento, corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti radioterapici o chemioterapici;

- ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca (fattura o scontrino recante codice fiscale della paziente che presenta la domanda) posteriore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento come stabilita dal successivo punto 4.;

3. di stabilire altresì che l'Azienda USL, verificata la regolarità della documentazione presentata, accolga le domande ammissibili e conceda il contributo richiesto, rendicontando alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a cadenza annuale, entro il 30 novembre, la spesa globale sostenuta, riservando a successivi provvedimenti di questa Giunta la definizione dell'ammontare del finanziamento destinato alle Aziende a rimborso dei costi sostenuti;

4. di fissare la decorrenza delle disposizioni oggetto del presente provvedimento dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

5. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

**6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.**

Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271

Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it), [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it)



Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 9/E

*Roma, 16 febbraio 2010*

**OGGETTO:** *Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Detrazione spese per acquisto parrucca - articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR.*

### **ESPOSIZIONE DEL QUESITO**

La contribuente istante, a seguito di un ciclo di chemioterapia, a cui si è dovuta sottoporre in quanto affetta da carcinoma infiltrante, ha subito una repentina e totale perdita di capelli. Per sopperire a tale menomazione ha acquistato una parrucca.

Chiede, pertanto, se tale acquisto possa essere considerato una spesa sanitaria e, come tale, detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che la parrucca possa essere considerata una protesi sanitaria e, conseguentemente, il relativo costo possa essere compreso tra gli oneri detraibili.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca le tipologie di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 19%, della parte che eccede 129,11 euro, dell'onere sostenuto.

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), nonché dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

L'Amministrazione Finanziaria, ai fini di un corretto inquadramento delle spese sanitarie detraibili, con circolare del 6 febbraio 1997, n. 25, ha precisato che, relativamente alle spese per le quali può risultare dubbio l'inquadramento in una delle tipologie elencate nella lettera c) dell'articolo 15, si renderà necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, etc..

La parrucca, pertanto, è da ricomprendere tra gli oneri detraibili laddove possa essere considerata protesi sanitaria in base ai provvedimenti emanati dal predetto Ministero.

Ciò premesso, si rileva che la parrucca non è ricompresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi, allegato al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, concernente il "*Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.*".

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora Ministero della Salute), interpellato al riguardo ha, tuttavia, osservato che la mancata menzione nel Nomenclatore non sarebbe di per sé motivo ostativo alla detraibilità della spesa, dal momento che la *ratio* sottesa all'inclusione di una prestazione nei livelli essenziali di assistenza riconosciuti dal Servizio Sanitario è

sostanzialmente diversa da quella che motiva la possibilità di usufruire della detrazione d'imposta.

Lo stesso Ministero osserva, quindi, che se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria.

Inoltre, esaminando la riconducibilità della parrucca nell'ambito dei dispositivi medici, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora Ministero della Salute), rileva che i dispositivi indicati nel Nomenclatore rappresentano un sotto insieme del concetto di dispositivo medico, regolamentato dal D.Lgs. 46/1997 *“Attuazione della direttiva 93/42/CEE”*.

L'art. 1, comma 2, lett. a), di tale Decreto definisce come dispositivo medico *“qualsiasi strumento, apparecchio, ... utilizzato da solo o in combinazione... destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di ...attenuazione di malattie o lesioni ...”*.

I beni e gli strumenti che possono ricadere in detta definizione, per poter essere immessi in commercio come dispositivi medici devono sottostare a quanto disposto dal successivo articolo 3, in base al quale: *“i dispositivi possono essere immessi in commercio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto ... e sono utilizzati in conformità della loro destinazione.”*

Pertanto, conclude il Ministero, anche un oggetto comunemente definito come parrucca può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico come sopra definito e, quindi, obbligatoriamente marcata CE ai sensi e per gli effetti della Direttiva 93/42/CEE.

Sulla base delle indicazioni fornite dal competente Ministero si deve, quindi, ritenere che la parrucca rientri nel novero delle spese sanitarie detraibili

se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana.

Nella fattispecie rappresentata dall'istante, poiché, secondo quanto risulta dalla certificazione medica inviata a corredo dell'istanza di interpello, la parrucca è utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici, si ritiene che la spesa sostenuta per il suo acquisto possa essere detratta ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.